

180.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Risoluzione in Commissione:			
Basile Vincenzo	7-00311	8405	
Interpellanze:			
Soro	2-00483	8406	
Giovanardi	2-00484	8406	
Borghesio	2-00485	8407	
Giovanardi	2-00486	8407	
Interrogazioni a risposta orale:			
Cennamo	3-00558	8408	
Pecoraro Scanio	3-00559	8408	
Interrogazioni a risposta in Commissione:			
Fogliato	5-01140	8410	
Saia	5-01141	8410	
Interrogazioni a risposta scritta:			
Gubetti	4-09960	8412	
Amoruso	4-09961	8412	
		Fragalà	4-09962 8413
		Rastrelli Gianfranco	4-09963 8414
		Rastrelli Gianfranco	4-09964 8414
		Pozza Tasca	4-09965 8415
		Fragalà	4-09966 8415
		Pecoraro Scanio	4-09967 8416
		Vito	4-09968 8417
		Petrelli	4-09969 8417
		Storace	4-09970 8418
		Capitaneo	4-09971 8418
		Scoca	4-09972 8419
		Aliprandi	4-09973 8419
		Selva	4-09974 8420
		Faverio	4-09975 8420
		Giovanardi	4-09976 8420
		Giovanardi	4-09977 8421
		Capitaneo	4-09978 8421
		Storace	4-09979 8425
		Storace	4-09980 8425
		<i>ERRATA CORRIGE</i>	8425

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 15 MAGGIO 1995

	PAG.		PAG.		
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:					
Amici	4-07804	III	Pecoraro Scanio	4-00244	XLI
Balocchi	4-07903	IV	Pecoraro Scanio	4-00386	XLV
Battafarano	4-04058	VI	Pecoraro Scanio	4-03554	XLVI
Battafarano	4-05206	VI	Perale	4-08120	XLVI
Bianchi Vincenzo	4-04860	VII	Pezzoli	4-07957	XLVIII
Bizzarri	4-06110	X	Pizzicara	4-08168	L
Boffardi	4-07262	XI	Poli Bortone	4-06875	LII
Bova	4-03816	XII	Reale	4-01562	LII
Caveri	4-05323	XII	Rebecchi	4-02556	LIII
Colucci	4-04858	XIII	Rodeghiero	4-02422	LIII
Dallara	4-04514	XIII	Rodeghiero	4-07842	LIV
De Benetti	4-07856	XV	Rossi Oreste	4-07811	LVI
Giulietti	4-07665	XVII	Rotundo	4-00883	LVIII
Incorvaia	4-04868	XIX	Ruffino	4-07837	LIX
Lia	4-00968	XX	Sandrone	4-04949	LXI
Lucchese	4-07953	XXI	Scermino	4-07969	LXI
Maiolo	4-04403	XXII	Scermino	4-07970	LXII
Malan	4-08129	XXIII	Scotto di Luzio	4-06176	LXII
Masini Nadia	4-07661	XXV	Stanisci	4-02338	LXIII
Marenco	4-00280	XXV	Storace	4-08205	LXIII
Marenco	4-01174	XXVII	Tanzarella	4-04814	LXV
Marenco	4-04341	XXIX	Taradash	4-01399	LXVI
Marenco	4-06778	XXIX	Taurino	4-02840	LXIX
Marenco	4-07152	XXX	Tremaglia	4-05105	LXIX
Marenco	4-07699	XXX	Tremaglia	4-06016	LXX
Marino Luigi	4-07489	XXXII	Tremaglia	4-06025	LXXI
Mazzuca	4-07931	XXXIII	Tremaglia	4-06362	LXXII
Mastroluca	4-04587	XXXV	Tremaglia	4-06363	LXXII
Muzio	4-02112	XXXVI	Tremaglia	4-06884	LXXII
Morselli	4-04758	XXXVII	Tremaglia	4-07995	LXXIII
Pace Giovanni	4-01586	XXXVIII	Valpiana	4-07941	LXXIV
Pampo	4-05969	XXXIX	Venezia	4-08479	LXXVI
Pasetto	4-03392	XXXIX	Vigevano	4-04794	LXXVI
Pasetto	4-06484	XLI	Vigevano	4-07828	LXXVIII
			Vigni	4-07869	LXXX
			Vito	4-03566	LXXXII
			Zenoni	4-02548	LXXXIII

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La XII Commissione,

premesso:

che persiste il blocco delle prestazioni termali INPS;

che tali prestazioni termali INPS e INAIL sono erogate allo scopo di ridurre, rimuovere o ritardare stati patologici invalidanti;

che tali prestazioni termali previdenziali INPS e INAIL sono vitali per il termalismo italiano;

che la mancanza di tali prestazioni provocherebbe la chiusura di molte Aziende termali con immediate ripercussioni di carattere occupazionale consistenti

nel ricorso agli ammortizzatori sociali per i lavoratori fissi e la mancata riassunzione per gli stagionali;

che le regioni in cui si trovano stabilimenti termali, di proprietà dell'INPS o convenzionati con lo stesso, subirebbero un sensibile calo dell'indotto turistico nelle rispettive località termali —:

impegna il Governo

affinché le prestazioni idrotermali di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, siano confermate fino alla scadenza del periodo di validità del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994.

(7-00311) « Vincenzo Basile, Barbieri, Salvo, Gramazio, Olivieri, Liuzzi, Conti, Mussolini, Antonio Rizzo, Morselli, Simoneone, Carrara, Tofani ».

* * *

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno per sapere:

se sia stato informato delle circostanze nelle quali si è verificato l'ennesimo sequestro di persona in Sardegna nella mattina del 14 maggio;

se sia al corrente dell'assoluta inefficienza del cosiddetto Piano antisequestri, attesa la tempestività con la quale le forze dell'ordine sono state informate dell'avvenuto rapimento della signora Licheri;

se sia al corrente dell'assoluta inconcludenza dell'attività investigativa con riferimento alla ricerca delle altre persone da molti mesi in ostaggio dei rapitori;

se sia consapevole dell'assoluta mancanza di risultati prodotti dalla sua visita in Sardegna, avvenuta all'indomani del suo insediamento nell'incarico ministeriale per apprezzare i termini della questione criminale nell'Isola, con particolare riferimento al reato di sequestro di persona;

se non ritenga necessario manifestare, con determinazione e senza inutili esibizioni declamatorie, una concreta iniziativa per la repressione del fenomeno criminale imperniato sul sequestro di persona in Sardegna.

Le condizioni di ritardo economico e di malessere sociale — che pure sollecitano misure e interventi di reale concorso dello Stato nelle politiche di sviluppo, come previsto dallo Statuto speciale della Regione — non possono tradursi in una pretestuosa opportunità di rinuncia all'esercizio di tutti i doveri che gli organi dello Stato hanno in Sardegna per garantire la sicurezza dei cittadini.

(2-00483)

« Soro ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per sapere — premesso che:

la legge n. 112 del 28/3/1991 recante norme in materia di commercio su aree pubbliche suddivide il commercio ambulante in tre tipologie (art. 1 comma 2):

a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante la settimana;

b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;

c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante;

il Regolamento di esecuzione della legge n. 112/91 approvato con decreto legge n. 248 del 4/6/93, in fase di conversione di autorizzazioni non fa distinzione fra la tipologia « C » come attività prevalente di cui all'art. 19 comma 5 e quella di stessa tipologia « C » rilasciata invece per conversione da parte di più Regioni (art. 19 comma 6) ai titolari di altre tipologie;

l'articolo 6 comma 5 del decreto legge n. 248 riserva priorità all'assegnazione dei posteggi ai titolari di autorizzazione di tipologia « C » e fra questi a coloro che detengono il più ampio numero di presenze sulla fiera o mercato di cui trattasi;

le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 398 del 19/05/1976 prevedono la possibilità di operare in cinque province limitrofe e conseguentemente permettono agli intestatari di autorizzazioni di cui alla tipologia « B » (art. 1 comma 2 della legge n. 112/91) di operare in due o più Regioni con la sola conversione dell'autorizzazione che permette loro di acquisire anche la tipologia « C »;

i titolari di autorizzazioni di tipologia « B » con anche conversione in « C » (art. 19 comma 6 decreto legge n. 248) detengono sicuramente il più ampio numero di presenze rispetto ai soli titolari di autoriz-

zazioni di tipologia « C » (art. 19 comma 5 decreto legge n. 248) e che gli stessi possono operare contemporaneamente in più fiere o mercati;

tali previsioni recano grave pregiudizio ai titolari di licenze di tipologia « C » prevalente (art. 1 comma 2 della legge n. 112/91) che non riescono a svolgere l'attività in quanto le aree sono già riservate ai titolari di autorizzazioni di tipologia « B » con anche conversione in « C » (art. 19 comma 6 della legge n. 112/91), con conseguenti discriminazioni fra gli operatori e gravi problematiche occupazionali nel settore degli ambulanti di sole autorizzazioni « C » —:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per eliminare tale discriminazione e favorire un equo sviluppo delle attività commerciali e favorire quindi la conservazione dell'attività lavorativa degli operatori del settore.

(2-00484)

« Giovanardi ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e degli affari esteri, per sapere — premesso che:

in una recente intervista al quotidiano « Berliner Morgenpost », il Ministro degli interni tedesco Manfred Kanther ha dato voce alla viva preoccupazione dei nostri *partners* europei per l'inadempienza dell'Italia rispetto agli impegni assunti con la sottoscrizione degli accordi di Schengen sulla lotta al crimine;

tali accordi, infatti, impegnano i Paesi sottoscrittori — oltre l'Italia e la Germania, Francia, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Spagna e Portogallo — a realizzare severi controlli ai valichi di frontiera terrestri, portuali ed aeroportuali —:

se non ritengano che l'attuale situazione normativa ponga, di fatto, il nostro Paese fuori dallo « spazio giuridico » dei paesi dell'Unione Europea nel delicato ed importante terreno della legislazione sull'immigrazione, facendo dell'Italia il ventre

molle dell'Europa e giustificando pienamente le vive preoccupazioni dei nostri *partners* nell'Unione Europea;

quali urgenti misure intendano attuare per allineare il nostro paese allo *standard* di sicurezza degli altri paesi europei sul controllo dell'entrata degli immigrati extra comunitari, posto che già a fine marzo il ritardo nell'attuazione dei controlli di confine costò all'Italia l'esclusione dall'operazione frontiere aperte, con danno rilevante per l'immagine e la credibilità internazionale dell'Italia.

(2-00485)

« Borghezio ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere — premesso che:

il quotidiano *Corriere della Sera* del 12 maggio 1995 riporta un colloquio fra tre autorevoli membri della Commissione antimafia, Sandra Bonsanti, Giuseppe Ayala e Pino Arlacchi, nel corso del quale Arlacchi informa i colleghi dell'esistenza di « certe intercettazioni telefoniche » che riguardano il Ministro Mancuso e l'ex giudice Carnevale aggiungendo poi che « c'è il segreto istruttorio su quelle carte » —:

di quali intercettazioni telefoniche si parli, da chi siano state ordinate e nell'ambito di quale procedimento;

come sia possibile che l'onorevole Arlacchi ne sia a conoscenza e ne discuta con i colleghi « progressisti e democratici », visto che c'è il segreto istruttorio su quelle carte;

come ritenga di giudicare il devastante quadro di collegamento, così come emerge dall'articolo pubblicato dal *Corriere della Sera*, tra strategie e aspettative politiche sulle vicende del senatore Andreotti, sulle indagini giudiziarie e l'illegittimo utilizzo a fine di parte di attività istruttorie di cui evidentemente alcuni parlamentari sono misteriosamente a conoscenza.

(2-00486)

« Giovanardi, Vietti, Baresi ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

CENNAMO e VOZZA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 23 aprile 1995 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo dei Consigli regionali, provinciali e comunali;

tra i Consigli provinciali da rinnovare rientrava quello di Napoli;

nel collegio n. 26 di Castellammare di Stabia, rientrante nella circoscrizione provinciale di Napoli era candidato per il Partito Democratico della Sinistra il consigliere provinciale uscente dottor Luciano Esposito;

dalle votazioni di ballottaggio tra i candidati alla presidenza della provincia di Napoli svoltosi il 7 maggio 1995 sono stati attribuiti al PDS 14 seggi;

dal tabulato dell'ufficio elettorale del comune di Castellammare di Stabia e successivamente da quello emesso dalla prefettura di Napoli, il candidato Luciano Esposito risultava 14° nella graduatoria dei seggi assegnati al PDS avendo ottenuto 10.259 voti pari al 27,916 per cento;

a seguito dell'operazione di verifica dei verbali effettuata presso la Circoscrizione elettorale del Tribunale di Torre Annunziata da una commissione presieduta dal Magistrato dottor Eldo Esposito, sono risultati assegnati al candidato del PDS 3.187 voti pari al 27,79 per cento; che collocano al 15° posto nella graduatoria determinando la non elezione del dottor Luciano Esposito;

dalla lettura e visione del verbale del seggio 26° di Castellammare di Stabia emerge con evidenza che il PDS ed il relativo candidato non è stato iscritto nell'elenco dei candidati alla carica di consigliere provinciale (pg. 35) con i rela-

tivi suffragi conseguiti (73) deducibili da una facile sottrazione dei voti dei singoli candidati alla carica di consigliere dai voti conseguiti dai candidati alla carica di Presidente della provincia di Napoli;

tale anomalia (la mancata iscrizione del PDS e relativo candidato nel verbale finale delle operazioni di scrutinio) pur essendo stata riscontrata dal magistrato suddetto in fase di controllo non è stata in alcun modo corretta, per cui si è ripetuta pedissequamente in tutti i verbali successivi;

ciò porterà ad inficiare in partenza la validità della proclamazione degli eletti e quindi del Consiglio provinciale di Napoli —

quali provvedimenti il Ministero intenda assumere per rimuovere rapidamente l'anomalia presente nel verbale n. 26 del Collegio di Castellammare di Stabia;

quali azioni intenda promuovere nei confronti di chi, pur condizionato dalle disposizioni legislative che regolano la materia elettorale, non ha in qualche modo sanata una macroscopica, anomala ed inspiegabile omissione presente nel suddetto verbale. (3-00558)

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la relazione del Ministro di grazia e giustizia, Filippo Mancuso, illustrata al Senato lo scorso 11 maggio risulta in netto contrasto con le conclusioni della riunione della 1ª Commissione referente del Consiglio superiore della magistratura, la quale ha ritenuto plausibile soltanto la contestazione della presunta « condotta intimidatoria » del pool milanese durante la prima fase dell'inchiesta;

da qui si apre di fatto un serio problema di conflitto tra l'esecutivo e il Consiglio superiore della magistratura;

a tutt'oggi il ministro Mancuso non ha ancora dato risposte alle numerose

richieste di interventi sulla lotta alla corruzione (in particolare per evitare « il colpo di spugna » del 13 giugno, allarme lanciato già qualche mese fa dal procuratore generale della Corte dei conti), e nemmeno alle richieste di ispezioni, provenienti da varie parti politiche, su quelle procure della Repubblica poco impegnate nella lotta alla corruzione;

in merito a questi ultimi punti la relazione citata non ha fatto cenno alcuno —:

se non intenda informare il Parlamento se la posizione del Governo sul delicato problema della lotta a tangenti sia o meno la stessa espressa dal Ministro di grazia e giustizia. (3-00559)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

FOGLIATO. — *Ai Ministri dell'interno, dei beni culturali e ambientali e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

ogni anno, la terza settimana di settembre, nella città di Asti si svolge la « storica » corsa del Palio, meta di turisti ed ammiratori provenienti da ogni parte d'Italia;

tra le usanze che colorano la vita del nostro paese, il Palio di Asti è tra le più ricche e pittoresche, in quanto rappresenta un importante avvenimento culturale oltreché storico che fa rivivere nell'immaginario collettivo atmosfere del passato, ricche di suggestioni ed emozioni;

in seguito all'evento alluvionale, verificatosi lo scorso 5 novembre, che ha duramente colpito le zone del Nord d'Italia, ed in particolare la città di Asti, i pregiatissimi e rarissimi costumi del Comitato palio di Tanaro sono andati interamente distrutti;

il comitato Palio di Tanaro si trova nella impossibilità di poter partecipare al Palio per il prossimo settembre, non avendo a disposizione i fondi necessari per poter riacquistare i costumi;

la legge 25 luglio 1994, n. 471, di conversione del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, concernente disposizioni urgenti in favore delle zone colpite dai fenomeni alluvionali, verificatosi nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1993, ha assegnato alle regioni colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche un contributo straordinario per fronteggiare gli ingentissimi danni;

tra la tipologia degli interventi finanziabili non sono comprese quelle associazioni ed organizzazioni che hanno una certa rilevanza culturale e storica —

se, alla luce di quanto esposto sopra e ritenuta l'importanza che il Palio riveste per la città di Asti, non si ritenga opportuno, per fronteggiare i danni provocati dall'alluvione, estendere, con apposito provvedimento, l'intervento straordinario previsto dalla citata legge anche alle Associazioni e Comitati di una certa rilevanza;

quali siano gli intendimenti del Ministro sulla questione e cosa intende fare per evitare che il comitato Palio di Tanaro non partecipi al Palio di Asti, arrecando un danno alla alta connotazione culturale e storica della manifestazione. (5-01140)

SAIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nella riunione delle Aziende Termali italiane svoltasi in Roma il 5 maggio 1995, è stato sottolineato il persistente blocco delle prestazioni termali erogate dall'INPS che arreca danni incalcolabili alle Aziende stesse, specie in considerazione dell'avvio della stagione termale;

tale blocco deriva dalla posizione assunta dal Ministro della sanità che, dopo l'approvazione del Piano Sanitario Nazionale, ritiene necessario l'adozione di una specifica norma per regolamentare l'erogazione delle cure termali da parte dell'INPS e dell'INAIL;

in data 28 aprile 1995 il Ministero della sanità, con lettera alla Federterme, ha assicurato che avrebbe provveduto in merito ma, a tutt'oggi, non sembra che vi sia stata alcuna iniziativa legislativa in tal senso;

se persistesse tale situazione, oltre agli evidenti disagi che ne deriverebbero agli assistiti dai suddetti Enti che verrebbero privati della possibilità di effettuare le cure termali prescritte, ne deriverebbe un danno incalcolabile alle società termali, alcune delle quali sarebbero costrette a chiudere, e, di conseguenza alla occupazione ed alla economia indotta in alcune zone dalla attività termale;

oltre a ciò l'INPS si vedrebbe anche restituiti gli stabilimenti termali di sua proprietà e che sono stati dati in comodato a terzi proprio al fine di erogare le prestazioni agli assistiti di detto Istituto;

si avrebbe infine una evidente ripercussione negativa sulle attività turistiche di alcune zone che proprio nel termalismo hanno la principale fonte di occupazione e di reddito —:

se non ritenga necessario ed urgente emanare un decreto che consenta all'INPS ed all'INAIL, nelle more dell'approvazione

del su citato regolamento, di continuare ad erogare ai propri assistiti le prestazioni idrotermali necessarie per tutto il periodo del Piano Sanitario Nazionale (triennio 1994-1996);

se non ritenga altresì opportuno che detto decreto venga emanato subito in modo che si possa salvare la stagione termale che, come è noto, dovrebbe già essere iniziata da circa un mese e che, se il decreto non venisse in tempo utile, sarebbe compromessa in modo irreversibile. (5-01141)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

GUBETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in una precedente interrogazione dell'interrogante sui gravi incidenti fra immigrati clandestini accaduti a Genova riferivo che i comitati dei cittadini del centro storico in un proprio comunicato chiedevano al Governo se per intervenire seriamente aspettavano che « ci scappasse il morto »;

appena il giorno dopo quegli incidenti altri, ancora più gravi, sono accaduti a Torino, secondo *La Stampa* per motivi di spaccio di droga, con « una battaglia durata due ore fra cinquanta tunisini scatenati. Otto persone sono state arrestate per la rissa, una — ancora senza nome — lotta contro la morte all'ospedale Molinette per le gravi fratture craniche » —:

se effettivamente, come sospettano i cittadini di Genova, il Governo « stia aspettando il morto » per intervenire seriamente alla radice del problema modificando la legge Martelli in modo che le forze dell'ordine possano accompagnare alla frontiera tutti gli immigrati clandestini e possano respingere quelli che cercano di rientrare dopo essere stati espulsi;

se il Governo sia consapevole del rischio che questi sempre più frequenti episodi di evidente incapacità di controllare il territorio nazionale e di difendere la sicurezza dei cittadini, oltre ad allontanarci sempre di più dall'integrazione con gli altri paesi europei, oltre a scoraggiare gli investitori stranieri, con gravi conseguenze per la nostra economia, possono innescare reazioni esasperate e creare un clima simile, anche se di segno opposto, a quello che portò al terrorismo degli anni 70.

(4-09960)

AMORUSO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in relazione alle notizie riportate dal quotidiano *Il Secolo d'Italia* del giorno 17 febbraio 1995 (allegato 1) inerenti a fatti e comportamenti posti in essere da personale in cessato e/o perdurante servizio presso l'Istituto italiano di cultura di New York —:

quale risposta l'amministrazione degli affari esteri abbia fornito alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla segreteria nazionale del SND-MAE in data 17 marzo 1992, a firma Roberto Nigido (allegato 2) circa la incompatibilità della nomina di Furio Colombo a direttore dell'ICI di New York, in quanto contemporaneamente presidente della FIAT-USA ed amministratore di diverse testate e gruppi editoriali;

se le iniziative promosse da Furio Colombo rispondevano allo spirito ed alla lettera della vigente normativa che disciplina l'attività degli ICI per la promozione e diffusione all'estero della lingua e della civiltà italiana;

se siano o meno state fornite dall'interessato giustificazioni plausibili sia sull'invito a tenere pubblici discorsi politici nei locali dell'istituto, in periodo di immediata vigilia elettorale per le consultazioni politiche del 1994, da parte degli onorevoli Giorgio Napolitano e Walter Veltroni, sia sulla opportunità di firmare nel medesimo periodo articoli di propaganda politica e di polemica ideologica su quotidiani di partito quali *L'Unità* e *L'Avanti*, e di opinione quali *La Repubblica*;

se sia stata effettivamente comprovata dalla Direzione generale competente del Ministero degli affari esteri la competenza e l'utile operato svolto nell'ultimo triennio dal bizantinista professor Gianclaudio Macchiarella nella veste di « esperto di lingua italiana » su nomina diretta del Ministro De Michelis, a far data almeno dalla polemica sul suo operato avviata dal settimanale *Il Mondo* del 3-10 gennaio 1994;

se siano stati effettuati i dovuti riscontri, nel corso della recente ispezione all'ICI di New York guidata dal Ministro plenipotenziario Mario Quagliotti del Ministero degli affari esteri, ovvero anche in precedenza, sulla veridicità delle accuse di illeciti amministrativi e gestionali attribuite al professor Macchiarella in svariate occasioni dall'addetto professor Francesco Zerlenga, e da ultimo oggetto di diverse segnalazioni ed esposti alla Commissione esteri del Parlamento ed alla magistratura, per fatti ascrivibili all'epoca in cui il primo era direttore dell'istituto e, successivamente, nella veste di « esperto »;

se sia da considerarsi legittimamente conforme alla vigente normativa sui comportamenti da tenersi a cura dei dipendenti dello Stato in servizio all'estero, l'operato del lettore professor Paolo Spedicato inviato dal Ministero degli affari esteri a New York, quale firmatario di appelli politici pre-elettorali antigovernativi e fortemente ideologizzati, sia sulla stampa estera che in occasione di pubbliche manifestazioni. (4-09961)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

tutto l'organico della totalità dei giornalisti siciliani ha la sua sede a Palermo nel Centro stampa Italia 90, in via del Fante;

malgrado le ripetute rassicurazioni del Sindaco di Palermo, acciocché la sede lavorativa dei giornalisti potesse essere mantenuta nel luogo suddetto, lo stesso ha ritenuto opportuno sfrattare i professionisti della stampa siciliana adducendo esigenze di spazio vantate dal Piano regolatore generale;

inizialmente il Centro stampa Italia 90 era stato interamente assegnato ai giornalisti siciliani in considerazione della funzione collettiva da essi svolta, ma, in seguito, gli stessi erano stati costretti a ritirarsi in pochi locali della medesima struttura per dare appunto crescenti spazi

al Piano regolatore generale (si precisa che i giornalisti siciliani hanno, altresì, insistentemente chiesto di pagare il canone di locazione dovuto, a norma della relativa Legislazione);

il Centro stampa Italia 90 ambisce a rimanere nella Sede originaria in quanto luogo ideale per l'esplicazione di attività singole e collettive di tutti i giornalisti, anche non locali, che si trovano a Palermo per ragioni di lavoro, dibattiti, incontri, manifestazioni, conferenze stampa ...);

il Centro stampa Italia 90 è stato realizzato con denaro pubblico per consentire alla Stampa di svolgere il proprio lavoro nell'interesse dei lettori e degli spettatori, a garanzia della norma Costituzionale che tutela la libertà di stampa e l'esplicazione di quest'ultima in una reale Democrazia;

l'alternativa proposta dal Comune, cioè l'occupazione dell'ala sud dello Stadio della Favorita, non risponde alle esigenze effettive dei giornalisti per vari motivi da questi ultimi più volte indicati, e, soprattutto non ha le caratteristiche proprie di un Centro stampa che in atto possiede già una struttura occupata parzialmente;

i giornalisti siciliani ricordano, altresì, che proprio con il Comune e la Provincia regionali è da tempo in corso un congiunto intendimento affinché la Regione siciliana consenta alla realizzazione del « Palazzo dell'informazione » nei locali dello storico edificio palermitano Belmonte Riso nei quali, tuttavia, i lavori non potranno essere conclusi prima di due anni. Nelle more, pertanto, si chiede di mantenere inalterata la situazione del Centro stampa Italia 90, annullando la notifica di sgombero dai locali di via del Fante;

il Centro stampa Italia 90 nell'interesse dei suoi uffici segnala, inoltre, la necessità di rimanere nella vecchia sede, data la prossimità dell'evento delle Universiadi, per le quali la funzionalità della totalità dei locali del Centro stesso potrà rivelarsi essenziale, considerando, al contempo, che l'Ufficio del Piano regolatore

generale, ultimato il lavoro che ha in corso, potrebbe avere necessità di utilizzare spazi ben inferiori —:

se non ritenga di fornire utili elementi in proposito. (4-09962)

GIANFRANCO RASTRELLI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'importo della indennità integrativa speciale in aggiunta alla tredicesima mensilità delle pensioni degli ex pubblici dipendenti, così come stabilito dall'articolo 3 della legge n. 364/75, è di lire 38.720 inferiore dell'importo della stessa indennità relativa alle altre 12 mensilità;

con la legge finanziaria per il 1992 era stato previsto, tra l'altro, lo stanziamento per l'adeguamento dell'importo della indennità integrativa speciale relativa alla 13^a mensilità ma non è stato mai emanato il provvedimento legislativo necessario a dare esecutività a tale stanziamento;

per i lavoratori in attività di servizio, la parificazione dell'importo della indennità integrativa speciale relativa alla 13^a mensilità con quella relativa alle altre 12 mensilità di stipendio, è stata realizzata, con effetto dal 1990, con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990;

pertanto, almeno dal 1990, non si giustifica la diversa misura tra la indennità integrativa speciale relativa alla 13^a mensilità della pensione degli ex pubblici dipendenti rispetto quella relativa alle altre 12 mensilità —:

se non intendano emanare attraverso provvedimento d'urgenza il dispositivo per garantire l'adeguamento dell'importo dell'indennità integrativa speciale relativa alla 13^a mensilità dando piena attuazione all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990 che ha sancito la parificazione dell'importo della indennità integrativa speciale relativa alla

13^a mensilità con quella relativa alle altre 12 mensilità. (4-09963)

GIANFRANCO RASTRELLI. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la Corte Costituzionale con sentenza 8-22 aprile 1991, n. 172, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba farsi salvo l'importo per le pensioni erogate dall'Inps;

con sentenza 15-29 aprile 1992, n. 204, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 1, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nonché dell'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nella parte in cui non determinano la misura della retribuzione oltre la quale può operare l'esclusione e la cristallizzazione della indennità integrativa speciale per i pensionati ex dipendenti rioccupati alle dipendenze di terzi;

con sentenza 29-31 dicembre 1993, n. 494, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 99, comma 2, del Testo Unico sulle pensioni degli statali emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non prevede che, nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per le pensioni erogate dall'Inps;

con sentenza 18-27 maggio 1992, n. 232, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 97, comma 1, del Testo Unico sulle pensioni degli statali emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui non determina la misura della retribuzione oltre la quale non compete la tredicesima mensilità;

con sentenza 21 febbraio-9 marzo 1992, n. 88, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito oltre il quale non spetta la pensione sociale, non prevede un meccanismo differenziato per gli ultrasessantacinquenni divenuti inabili;

non sono state quindi emanate le disposizioni legislative necessarie a rendere operative le richiamate declaratorie di illegittimità mentre prosegue un oneroso e negativo contenzioso legale —:

se non intendano provvedere con urgenza ad emanare le disposizioni attuative delle sopracitate sentenze onde evitare un lungo, oneroso ed inutile contenzioso e dare soluzione alle relative controversie.

(4-09964)

POZZA TASCA e INDELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 11 maggio si è compiuto l'ultimo dramma della scuola napoletana: alcuni alunni della scuola elementare di Porta Bellaria a Capodimonte, 42° circolo didattico, hanno accolto la giovane maestra, Paola Apuzzo, con i pantaloni calati;

trenta giorni prima in una scuola dello stesso quartiere un alunno di terza elementare si era presentato con una pistola resa in grado di sparare;

per stessa ammissione di alcuni giudici del Tribunale dei minori di Napoli gli istituti scolastici a Secondigliano sono avamposti di frontiera con bambini problematici che vivono la scuola come nemica, a causa delle carenze strutturali, dell'arretratezza dei programmi didattici e dell'avvicinarsi di supplenti, che cambiano ogni settimana;

il tasso di evasione alla scuola dell'obbligo in queste zone riguarda il 7 per cento dei ragazzi alle elementari ed il 24 per cento di quelli delle medie —:

quali misure il Ministro interrogato intenda disporre per affrontare tale situazione di disagio, intervenendo in queste scuole a rischio, attraverso l'istituzione di unità di crisi, con operatori psicopedagogici che possano coadiuvare gli insegnanti, al fine di ripristinare il diritto allo studio, costituzionalmente sancito, ma purtroppo in alcune zone del nostro paese, non garantito. (4-09965)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

si porta a conoscenza del Signor Ministro che è di questi giorni la notizia divulgata da un quotidiano locale e non smentita, dell'intenzione delle Ferrovie dello Stato S.p.A. di abbandonare la stazione Sampolo di Palermo, oggi terminale di grande importanza per il rilancio del trasporto combinato nave-treno;

tale opzione sarebbe stata operata nell'ambito della variante generale al Piano Regolatore della città di Palermo —:

se sia al corrente degli obiettivi e dei programmi di sviluppo del trasporto merci, da e per il Continente, elaborati dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. e se, quanto sopra esposto, sia connesso a strategie economicistico-finanziarie di dismissione incontrollata del patrimonio delle Ferrovie stesse, del tutto estranee, per la verità, alla missione della predetta Società o se invece da parte dei vertici Ferrovie dello Stato si sia addivenuti alla determinazione di abdicare al confronto con il « gommato » con grave danno, ad avviso dell'interrogante, per le politiche del rispetto dell'ambiente o se, invece, a prescindere dalle politiche di trasporto elaborate nei luoghi a ciò deputati, tale opzione sia da considerare un « incidente » pilotato nell'ambito di accordi politici tra la Municipalità di Palermo ed il vertice locale delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

l'interrogante, nel ribadire l'urgenza di un piano credibile e concertato di rilancio del trasporto per ferrovia in Sicilia

in quanto volano imprescindibile di sviluppo economico, cuore di ogni strategia, di risanamento occupazionale ed azione concreta e reale contro la criminalità mafiosa, si chiede quale sia il ruolo della Stazione Sampolo nell'economia del trasporto merci nel palermitano, considerando altresì le variazioni del volume di traffico intervenute nel biennio;

se si riesca ad individuare il Centro di responsabilità, l'Organo, il referente cui ascrivere la paternità dell'operazione e se, a monte di tale opzione vi sia una analisi attenta e puntuale operata da esperti del Marketing ferroviario in ordine ai quali, invero, abbiamo già espresso alcune perplessità circa la domanda attuale o potenziale di trasporto merci nell'ambito del bacino di traffico interessato. Giova ribadire che, comunque, tali scelte producono immediate ricadute in termini economico-occupazionali non solo nell'ambito delle Ferrovie dello Stato S.p.A., il cui vertice non pare essersi posto questo problema, ma anche nell'indotto, come nel caso dei Cantieri Navali di Palermo, da poco usciti da una grave crisi strutturale, i quali risultano essere clienti o comunque fortemente condizionati dalla chiusura dell'impianto della Stazione succitata;

è necessario e se ne ribadisce ulteriormente l'opportunità e l'urgenza, istituire una « Authority » dotata di adeguati poteri ispettivi e di controllo che vigili sull'attività delle Ferrovie dello Stato S.p.A., sul piano d'investimento (quali lavori, quali potenziamenti, quale raccordo tra progetto di sviluppo ed investimenti, quale capacità di spesa degli Uffici Competenti, quale distribuzione di appalti...), sulle strategie di sviluppo del traffico viaggiatori e merci e che rapporti con l'Ente Regionale e Municipale. (4-09966)

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nei pressi del km 158 della SS Appia, in località Cancellò, nel comune di Sessa

Aurunca, su terreno agricolo coltivato a frutteto, in prossimità di allevamenti zootecnici e di stabilimenti caseari, a stretto contatto con la linea ferroviaria del tratto Roma-Napoli, è stato autorizzato, sin dal 1991, l'insediamento, a quanto pare, definitivo di un deposito di carbone a cielo aperto;

l'autorizzazione sanitaria n. 339/LIC del 21 agosto 1991 del sindaco di Sessa Aurunca per l'esercizio di scarico e deposito di carbone, fa riferimento, nell'oggetto dell'atto amministrativo citato, alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari (legge 283 del 30 aprile 1962 e successive modificazioni) con un'incongruenza e un'illegittimità che si commentano da sole;

intanto enormi cumuli di carbone, per decine di migliaia di tonnellate, emergono tra pescheti in fiore, deturpando e inquinando, specialmente nelle giornate ventose, tutta la campagna circostante;

necessiterebbe un sopralluogo delle autorità competenti allo scopo di valutare l'opportunità e la legittimità di un insediamento industriale di questo tipo, in contrasto con il regolamento edilizio del comune citato;

la presenza di montagne di carbone polveroso, merce autocombustibile e infiammabile, nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria, potrebbe essere causa, prima o poi, di gravi incidenti a persone e cose sui treni in transito;

non è affatto trascurabile, infine, il rischio di inquinamento ambientale del suolo, del sottosuolo, dell'aria con situazioni di pericolo: per gli allevamenti zootecnici (nella campagna circostante pascolano liberamente le bufale, il cui latte è destinato alla produzione casearia);

per le colture circostanti (ettari di terreno fertilissimo coltivato a frutteto, ortaggi e altro); per le falde acquifere (a poche centinaia di metri scorre e sfocia il fiume Garigliano) —:

se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali provvedimenti

intendano adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, per un ritorno allo *status quo ante* del terreno. (4-09967)

VITO, VIGEVANO, TARADASH, STRIK LIEVERS e CALDERISI. — *Ai Ministri della sanità, del tesoro e dell'università e ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico sono enti sottoposti alla vigilanza dei Ministri della sanità e del tesoro;

essi svolgono un'attività di rilievo in campo sanitario sia nel settore dell'assistenza sanitaria che in quello della ricerca;

per svolgere appieno la loro attività la legislazione prevede che ricevano quote annuali specifiche di finanziamento relative all'attività di ricerca (corrente e finalizzata);

le opportune risorse finanziarie per il 1994 e il 1995 sono state previste e approvate dal Parlamento in sede di leggi di Bilancio dello Stato;

ad oggi, cioè a quasi metà dell'esercizio 1995, il Ministero della sanità non solo non ha ancora stabilito la ripartizione per il 1995 ma addirittura non ha ancora trasmesso agli IRCCS la quota di finanziamento relativa al 1994 —:

perché il Ministero della sanità a 18 mesi dell'esercizio 1994 non abbia ancora trasmesso i finanziamenti dovuti per legge agli IRCCS;

se questo grave comportamento, al di fuori e contro le leggi di bilancio e di contabilità, dipenda da responsabilità localizzabili all'interno del Ministero della sanità o del Ministero del tesoro (o di entrambi);

quali siano gli aggravii finanziari (oneri passivi) che gli IRCCS hanno dovuto complessivamente sostenere per far fronte alla mancata trasmissione dei finanziamenti 1994 e 1995;

chi abbia trattenuto benefici finanziari o di altro genere da tale grave ed intollerabile situazione;

che debba essere ritenuto responsabile dall'aggravio dei costi che ne deriva al Servizio Sanitario Nazionale;

quali ritardi, difficoltà ed ostacoli abbia creato a livello di assistenza sanitaria e di ricerca scientifica tale irresponsabile comportamento. (4-09968)

PETRELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio del Comune di Locorotondo la SNAM sta effettuando i lavori per la posa dei tubi per la metanizzazione;

per tale circostanza era previsto l'attraversamento del suolo dell'azienda « Serigrafia Guarnieri » nelle prossimità dello stabilimento già esistente impedendone il previsto sviluppo murario futuro;

per evitare ciò, grazie anche all'intervento diretto della amministrazione comunale di Locorotondo, si era giunti ad un compromesso tra le parti per lo spostamento di detta condotta di alcuni metri, sempre nello stesso suolo del Guarnieri;

in data odierna, la SNAM, venendo meno agli accordi presi, ha iniziato i lavori nella zona inizialmente interessata dal passaggio delle condotte del gas, arrecando notevole danno all'azienda citata —:

se non ritenga opportuno, il Ministro in questione, intervenire perché la SNAM rispetti gli accordi presi con l'altra parte, soprattutto in considerazione della grande importanza che tale azienda riveste per l'intera economia del Comune di Locorotondo. (4-09969)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

l'Ente di previdenza dei lavoratori dello spettacolo ha sospeso per alcuni giorni l'erogazione delle pensioni per il mese di marzo 1995 per insufficienza di fondi;

risulta che l'insolvenza sussisterà anche per i prossimi mesi, in quanto il deficit ammonta a circa duecento miliardi di lire dovuti dalla differenza fra entrate contributive ed uscite per il pagamento delle pensioni e degli stipendi per il proprio personale —:

quali siano le iniziative per evitare il ripetersi delle sospensioni nei pagamenti delle pensioni;

per quali motivi non vengano adottati degli accorgimenti urgenti per sanare il grave problema determinato dal deficit dell'Ente. (4-09970)

CAPITANEO. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la legge di conversione n. 488 del 19 dicembre 1992, afferente le agevolazioni finanziarie a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione del Mezzogiorno, all'articolo 1, comma 3, lettera d), recita esattamente quanto evidenziato nella risposta all'interrogazione dell'interrogante n. 3-00119;

lo stesso articolo 1 della succitata legge specifica al comma 3, lettera b), che restano ferme le disposizioni della legge 1° marzo 1986, n. 64 per gli interventi di agevolazioni di attività produttive che alla data di entrata in vigore del D.L., n. 363 del 14 agosto 1992, risultavano deliberati in linea tecnica dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno;

si ricordano il contenuto e la portata del medesimo articolo 1 della succitata legge, comma 3, lettera e), concernente gli interventi di agevolazioni richiesti con do-

manda acquisita dagli organismi abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 363 del 14 agosto 1992, purché siano stati avviati a realizzazione gli investimenti;

il pregresso delle istanze inevase, prodotte dalle piccole e medie imprese manifatturiere, risulta disciplinato dalla succitata legge 488/92 e successiva decretazione riveniente dall'attivazione di intese ed accordi comunitari a favore dell'apparato produttivo;

la definizione delle domande prodotte dalle imprese industriali sono state attivate le procedure di concessione e liquidazione nei termini definiti in sede comunitaria in data 1° marzo 1995;

per le iniziative, prodotte dalle imprese artigiane, la cui materia è delegata alle Regioni rientranti nell'ambito del Mezzogiorno, si fa riferimento univoco alla citata legge 488/92, nonché allo stanziamento massimo di lire 200 miliardi previsto, senza tener conto dello stato di crisi del settore e dei fabbisogni finanziari regolarmente comunicati dalle Regioni ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1987, nonché degli accordi comunitari che abbracciano l'intero tessuto economico e produttivo del Mezzogiorno;

per quanto sopra evidenziato, l'attivazione degli accordi comunitari del 1° marzo 1995 sono stati finalizzati alla definizione del pregresso del solo comparto industriale in senso univoco, penalizzando ulteriormente le imprese artigianali ed amplificando in senso negativo gli indici occupazionali già allarmanti nel Mezzogiorno —:

se non ritenga di valutare la situazione prospettata di estremo disagio delle imprese artigiane e di profonda sperequazione tra i comparti produttivi i quali, pur partendo con pari obblighi e vincoli previsti dalla citata legge 488/92, articolo 1, comma 3, lettera b), allo stato risultano godere di non pari opportunità a causa della diversa attuazione degli impegni as-

sunti dallo Stato con la Comunità Europea creando, quindi, una evidente discriminazione.

Infatti, sono in corso di definizione e liquidazione n. 8-9000 progetti industriali, a fronte di un pregresso della legge 64/86 completamente inevase per le imprese artigianali. (4-09971)

SCOCA. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, di grazia e giustizia e per la famiglia e la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

recentemente la RAI Radiotelevisione Italiana ha prodotto e distribuito nell'ambito della collana « Emozioni TV » un video contenente le immagini ed i suoni della lunga diretta televisiva sulla tragedia di Vermicino. Immagini che documentano minuto per minuto la straziante agonia e la morte del piccolo Alfredino Rampi;

a seguito delle durissime proteste, la cassetta è stata ritirata e il Presidente della RAI Letizia Moratti, dopo essersi scusata a nome dell'azienda, ha dichiarato, nel corso dell'audizione presso la commissione parlamentare di vigilanza, di non essere stata messa al corrente della produzione;

le dichiarazioni del Presidente della RAI non sono sufficienti a scusare il grave fatto di mercimonio già avvenuto e posto in essere da un Ente che dovrebbe essere garanzia per gli utenti e non dovrebbe limitarsi a ritirare la cassetta incriminata, solo a seguito di sentite e sdegnate proteste da parte dei cittadini;

occorre far chiarezza su quanto avvenuto poiché non sono identificati i responsabili ed occorre predisporre i provvedimenti necessari per evitare che si verifichino tali incresciose situazioni;

le dichiarazioni del Presidente ed il ritiro della cassetta intervenuto tardivamente e, come già detto, solo a seguito delle proteste della pubblica opinione, e non motu proprio, non eliminano il grave fatto;

la speculazione sui bambini è sempre una casa esecrabile, in qualsiasi modo venga fatta, anche usandoli come immagine positiva;

ma speculare addirittura sull'agonia di un bambino, che ha sofferto per giorni interi in un pozzo è cosa luciferina, che offende e ferisce, non solo i suoi familiari, ma ogni persona —:

se nell'ambito delle rispettive competenze, non ritengano opportuno accertare le modalità, il criterio delle scelte e le responsabilità dei soggetti che hanno disposto, non solo la produzione, ma anche la distribuzione e la vendita dell'audiovisivo in oggetto. (4-09972)

ALIPRANDI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per sapere — premesso che:

i prodotti erboristici, definiti come derivati di origine prevalentemente vegetale con finalità nutrizionali e salutistiche, sono oggetto di crescente interesse da parte del consumatore. Il settore erboristico tuttavia, da un punto di vista normativo, è ancora in un limbo di indefinizione sia per quanto riguarda la regolamentazione sia per quanto riguarda la qualificazione della figura professionale dell'erborista;

nel corso del 1994 è stata avviata la procedura per l'attivazione del diploma universitario in tecniche erboristiche ai sensi della legge 11 novembre 1990, n. 341;

l'iniziativa, partita dalle facoltà di agraria, si è concretizzata in una serie di documenti, elaborati dal Consiglio Universitario Nazionale (C.U.N.), in cui sono esplicitati importanza, urgenza, contenuti didattici e finalità del Diploma universitario in scienze Erboristiche, da istituirsi presso le facoltà di Farmacia e Agraria con durata triennale;

il Consiglio Universitario Nazionale nella seduta del maggio 1994, ha approvato una prima stesura della proposta,

riservandosi di formulare, nella seduta del luglio 1994, il parere definitivo dopo aver sentito gli ordini interessati;

in seguito però, pare a causa delle resistenze opposte dall'ordine dei Farmacisti, il C.U.N. ha rinviato *sine die* l'argomento —:

se sia a conoscenza dei fatti esposti;

se siano stati avviati controlli per verificare la fondatezza delle motivazioni del rinvio da parte del Consiglio Universitario Nazionale.

se intenda prendere provvedimenti per avviare a soluzione il problema della qualificazione degli erboristi. (4-09973)

SELVA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se risulti che l'azione disciplinare nei confronti del dottor Agostino Abate e del dottor Ottavio D'Agostino, promossa in data 30 luglio 1994 dal Ministro di grazia e giustizia, ai sensi degli articoli 107 della Costituzione e 14 n. 1 della Legge 24 marzo 1958, n. 195, in relazione all'articolo 18 regio decreto-legge 31 Maggio 1946, n. 511, con contestuale richiesta al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione di volerla iniziare ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, stia procedendo sollecitamente al fine di non incorrere nei termini decadenziali di legge;

se ritenga, in merito al procedimento penale avviato a carico del dottor Paolo Caccia — già membro del Parlamento italiano e membro sostituto dell'assemblea Consultiva (parlamentare) del Consiglio d'Europa ed altresì membro sostituto dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale (U.E.O.) — stanti evidenti ragioni di convenienza ed opportunità nel pubblico interesse, di avanzare istanza alla autorità giudiziaria per la sostituzione del succitato dottor Abate (P.M.) ai sensi dell'articolo 53 del codice di procedura penale;

se il Ministro abbia acquisito e prodotto alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, Ufficio procedimenti disciplinari, formali risultanze in merito alle modalità di svolgimento dei fatti nonché alla grave e rilevata negligenza dei doveri del giudice nel compimento delle proprie funzioni da parte di ambedue i succitati magistrati. (4-09974)

FAVERIO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 maggio u.s. i giudici della Corte d'Appello di Catanzaro hanno assolto Giuseppe Rizzardi e Renato Molinaro dall'accusa di omicidio del poliziotto Salvatore Aversa e di sua moglie;

al processo, nella sua testimonianza, Rosetta Cerminara ha indicato Giuseppe Rizzardi e Renato Molinaro come esecutori dell'agguato;

la stessa Rosetta Cerminara, un anno fa, è stata insignita di una medaglia per il coraggio dal Presidente della Repubblica ed ha vissuto protetta come « supertestimone » —:

se corrispondano al vero le notizie diffuse dalla stampa in base alle quali Rosetta Cerminara perderebbe ora il diritto alla protezione;

in caso affermativo, quali provvedimenti intendano adottare per evitare che la Cerminara possa essere vittima di eventuali vendette, in attesa che la Magistratura, faccia chiarezza su un caso tutt'altro che risolto. (4-09975)

GIOVANARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risulti che l'azione disciplinare nei confronti del dottor Agostino Abate e del dottor Ottavio D'Agostino, promossa in data 30 luglio 1994 dal Ministro di grazia e giustizia, ai sensi degli articoli 107 della Costituzione e 14 n. 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, in relazione all'articolo 18

regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, con contestuale richiesta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione di volerla iniziare ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, stia procedendo al fine di non incorrere nei termini decadenziali di legge;

se ritenga, in merito al procedimento penale avviato a carico del dottor Paolo Caccia — già membro del Parlamento italiano e membro sostituto dell'assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa ed altresì membro sostituto dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) — stanti evidenti ragioni di convenienza ed opportunità nel pubblico interesse, di avanzare istanza alla autorità giudiziaria per la sostituzione del succitato dottor Abate (P.M.) ai sensi dell'articolo 53 del codice di procedura penale;

se il Ministro abbia acquisito e prodotto alla Procura generale presso la Corte suprema di Cassazione, Ufficio procedimenti disciplinari, formali risultanze in merito alle modalità di svolgimento dei fatti nonché alla grave e rilevata negligenza ed inosservanza dei doveri del giudice nel compimento delle proprie funzioni da parte di ambedue i succitati magistrati.

(4-09976)

GIOVANARDI e BARESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

a distanza di ben 6 mesi dall'inizio dell'iter di rinnovo del contratto triennale dell'attuale direttore dell'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia-Romagna, dottor Falghera, scaduto il 1° maggio 1995, il Ministro ha interrotto arbitrariamente la procedura, pur essendo ben al corrente degli irreparabili danni che la sospensione dall'esercizio delle funzioni direttive avrebbe cagionato alle attività progettuali dell'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia-Romagna;

soltanto il senso di responsabilità del dottor Falghera che, seppur a contratto scaduto, continua a recarsi regolarmente

in ufficio per attuare i programmi dell'Agenzia, ha potuto sino ad oggi evitare la paralisi delle importantissime sperimentazioni iniziate dell'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia-Romagna in questa delicatissima fase organizzativa, non essendosi il Ministro neppure premurato di nominare un reggente o un sostituto;

inoltre è censurabile il comportamento omissivo tenuto dalla Commissione centrale per l'Impiego presso il Ministero del lavoro, la quale, dal gennaio 1995 (data di ricezione della pratica di rinnovo) ad oggi ha tralasciato di esaminare gli atti in questione, nonostante vi fosse tenuta per dovere d'ufficio al fine dell'espressione del parere obbligatorio di cui alla legge n. 56/1987 e del decreto-legge 7 febbraio 1989 e pur essendo al corrente della necessità di concludere con la massima urgenza il procedimento di nomina del dottor Falghera, mentre invece è stato rinnovato tempestivamente l'incarico ai direttori di Agenzie per l'Impiego di altre regioni —:

se non trovi inopportuno il fatto che — a causa di un ritardo puramente burocratico — oltretutto in palese violazione della legge n. 241/90 — di fatto si discriminano l'Emilia-Romagna rispetto alle altre regioni italiane, mettendo volutamente in crisi tutta l'architettura dell'Agenzia dell'Emilia-Romagna, privandola di un direttore che in questi tre anni è riuscito ad avviare validissime sperimentazioni che hanno riscosso l'encomio dello stesso Ministro del lavoro, e per il quale, essendo assunto con contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 29/93, non sussistono neppure i limiti massimi di età previsti per i dirigenti pubblici.

(4-09977)

CAPITANEO e PAMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

nei primi mesi del 1992 l'Associazione florovivaistica pugliese (Assoflor) di Bari,

previa concertazione con le Autorità comunitarie, presentava un progetto di sviluppo della floricoltura pugliese inteso all'ottenimento di una « sovvenzione globale », per la quale l'apporto finanziario comunitario veniva determinato dalla Commissione CEE in 20 MECU (oltre 30 miliardi di lire), pari al 55-60 per cento, del valore totale del progetto; l'importo residuo era a carico dei beneficiari finali (gli associati dell'Assoflor), nessun intervento finanziario avrebbe fatto carico alla Regione Puglia, alla quale veniva solo richiesto di fornire la propria approvazione alla proposta comunitaria di finanziamento in forma di « sovvenzione globale » entro il 30 luglio 1992;

tale adempimento veniva effettuato dalla Regione Puglia con delibera n. 4980 del 6 agosto 1992 con la quale veniva anche indicata la Finpuglia quale ente gestore della eroganda sovvenzione globale;

la Commissione CEE forniva il proprio assenso di massima all'erogazione, salvo per l'indicazione dell'intermediario finanziario (Finpuglia) e per la necessità di approfondire alcuni aspetti tecnici del finanziamento: a tale scopo invitava la Regione ad un incontro da effettuarsi entro il mese di ottobre 1992;

anziché aderire sollecitamente all'incontro la Regione Puglia prospettava alla Commissione CEE la frammentazione dell'intervento finanziario comunitario tra gli operatori delle tre Associazioni florovivistiche presenti in Puglia, riproponendo in sostanza un finanziamento a pioggia, cioè proprio quel tipo di intervento finanziario dalla cui necessità di superamento aveva tratto connotazione la riforma dei fondi strutturali ben quattro anni prima (nel 1988);

annullava pertanto la delibera n. 4980/92 e predisponendo una nuova delibera che prevedeva la ripartizione delle agevolazioni finanziarie preannunciate dalla Commissione CEE anche nei confronti di altri operatori floricoli che nulla avevano a che vedere con il progetto

presentato da Assoflor (nota n. 28/15713 del 1° dicembre 1992 e relativa delibera);

nonostante le censure operate al riguardo dalla CEE (che considerava impraticabile la proposta avanzata dalla citata Regione Puglia), i continui solleciti della stessa ad incontrarsi e ad indicare un diverso intermediario finanziario, le esortazioni a determinare quale tra le tre Associazioni floricole pugliesi dovesse essere finanziata prioritariamente, passava « inutilmente » poco meno di un anno, allorché lo stesso Presidente della Regione e l'Assessore all'Agricoltura, ignorando tutte le indicazioni comunitarie intervenute nel frattempo, ribadivano alla Commissione CEE la propria intenzione di procedere nel senso indicato nella modificata delibera (nota D 4243 Agr. del 20 luglio 1993);

a tale nota la Commissione CEE rispondeva con nota 27168 del 9 agosto 1993 con la quale sottolineava che, a causa dell'approssimarsi del 31 dicembre 1993 (data entro la quale dovevano trovare conclusione tutti gli impegni finanziari comunitari) non era ormai più praticabile la via della « sovvenzione globale » e che il finanziamento del progetto Assoflor avrebbe potuto trovare inserimento nei Quadri Comunitari di Sostegno della Regione Puglia per il periodo 1994-1999, previa acquisizione del parere del Ministro dell'agricoltura, ad ogni buon conto sollecitava un incontro trilaterale sul problema tra funzionari comunitari, ministeriali e regionali per esaminare congiuntamente un ulteriore progetto che nel frattempo era pervenuto da parte di un gruppo di aziende ed istituti, con capofila l'azienda Ciccolella & Del Rosso, corrente in Molletta;

tale capofila, membro dell'Associazione Assoflor, avendo conosciuto informalmente, per le vie brevi, che la Commissione CEE avrebbe receduto dall'impegno di finanziamento dell'iniziativa Assoflor (nella quale era ricompresa) a causa delle lungaggini e delle pretestuosità accampate dalla Regione Puglia, presentava un pro-

prio autonomo progetto nel luglio 1993, che prevedeva l'instaurazione di un intenso ed articolato rapporto di cooperazione produttiva e commerciale con un'impresa spagnola, di cooperazione scientifica con Tecnopolis CSATA Novus Ortus e con l'Istituto Agrobios di Metaponto e di cooperazione tecnico-scientifica con la Società C.S.M. Srl di Bari. Veniva precisato inoltre che all'iniziativa potessero aderire anche altre aziende floricole;

L'iniziativa prospettata mirava a realizzare un decisivo salto di qualità nella produzione delle rose, ad ampliare, razionalizzare ed automatizzare i relativi processi produttivi, ad estendere il periodo di stagionalità, a creare nuove varietà da commercializzare in un mercato sempre più aperto e concorrenziale, a realizzare l'essiccazione di una parte della produzione riducendo sensibilmente la dipendenza nazionale dall'estero nel settore;

il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, esaminato il progetto, riteneva con nota 0668 del 17 novembre 1993 che allo stesso dovessero essere apportate alcune modifiche tecniche di modo che il progetto potesse essere recepito nel nuovo piano di sviluppo della Regione Puglia;

in riscontro ai suggerimenti tecnici del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, le imprese presentavano una nuova idea progettuale modificata, richiedendo sulla stessa un nuovo parere del Ministro secondo quanto indicato dalla Commissione CEE (nota 27 gennaio 1994 da az. Ciccolella a Ministero);

nelle more della formulazione di tale parere, la Regione Puglia indirizzava alla azienda capofila dell'iniziativa, al Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, alla Commissione CEE (Dir. G. VI e XVI) una nota con la quale, nel mentre esprimeva apprezzamento per l'impostazione innovativa del progetto e parere favorevole all'attuazione dello stesso in quanto perfettamente in sintonia con il piano di sviluppo del settore orto-florofrut-

ticolo approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con delibera n. 1158 del 15 marzo 1990, dichiarava che lo stesso non poteva trovare accoglimento nei POP regionali (nota 28/15274 del 3 agosto 1994);

il Ministero, constatata la contraddittorietà di tale assunto, inviava una nota all'Assessore all'Agricoltura della Regione Puglia, richiedendo un approfondimento sull'argomento ed un incontro tra i competenti Uffici del Ministero, della Regione e l'Azienda proponente (nota 51 DS-Uff. Strutture del 10 ottobre 1994);

nessun riscontro veniva fornito al riguardo dalla Regione Puglia, malgrado i reiterati solleciti, formali e per le vie brevi, effettuati dall'azienda proponente. In data 13 luglio 1994 la Regione Puglia trasmetteva all'azienda la nota 28/464 a firma dell'Assessore all'Agricoltura con la quale, declinando sostanzialmente l'invito ad un incontro trilaterale, sosteneva che il progetto in questione « avrebbe potuto trovare finanziamento nell'ambito del Programma Operativo Plurifondo della Regione Puglia quando lo stesso sarebbe entrato in vigore », ben sapendo invece (per averlo essa stessa affermato nella summenzionata nota 28/15272 del 3 agosto 1994) che la misura 415 prevista nel P.O.P. non si manifesta idonea a realizzare il progetto di sviluppo floricolo proposto sia per la consistenza finanziaria dello stesso che per la strutturazione tecnica della suddetta misura;

l'atteggiamento della Regione Puglia si è evidenziato dilatorio, pretestuoso, contraddittorio e privo di qualsiasi contenuto di buona Amministrazione. Nonostante che la Comunità Europea avesse manifestato l'intenzione di assumere a proprio carico l'intero onere del finanziamento del progetto Assoflor, la Regione Puglia ha ritenuto di dover avanzare assurde proposte di ripartizione della relativa sovvenzione globale ispirate alla tecnica dei finanziamenti a pioggia, desueta e considerata antieconomica dalla Comunità Europea fin dalla prima Riforma dei fondi strutturali del 1988. Tale atteggiamento, aggravato dall'indicazione di un intermediario finanzia-

rio di risaputo non gradimento comunitario (Finpuglia), ha indotto la Commissione CEE a revocare la propria disponibilità alla concessione del finanziamento, provocando non solo un danno di 20 MECU ai floricoltori che avevano presentato il progetto di finanziamento, ma anche e soprattutto una rilevante perdita per l'economia pugliese e, di riflesso, per lo Stato italiano. Inoltre nessun seguito la Regione Puglia ha inteso dare all'invito della Commissione CEE ad un incontro trilaterale (comunità, ministero e regione) nonostante i reiterati solleciti degli operatori (note del 9 gennaio 1955 e del 15 febbraio 1995) e del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali;

L'equivocità e l'insipienza degli Amministratori della Regione Puglia non si sono esaurite in ciò, hanno infatti inteso ignorare l'indicazione comunitaria di inserire nel Q.C.S. una specifica misura che rendesse finanziabile il progetto floricolo di che trattasi presentato, pur avendo espresso il proprio apprezzamento per l'impostazione innovativa, l'utilizzazione di tecnologie avanzate e la piena sintonia di tale progetto con il piano regionale del settore orto-florofrutticolo (nota n. 28/15232 del 3 agosto 1994). La Regione Puglia ha infatti previsto nel Programma operativo Plurifondo solo una generica misura di aiuto alla floricoltura (la n. 415) che inibisce la possibilità sostanziale di finanziamento di iniziative di piano, limitandosi a prevedere, ancora una volta, interventi a pioggia in favore di cento aziende del settore, per importi irrisori, utilizzabili, in quanto tali, per interventi di quasi esclusivo miglioramento fondiario;

la Regione Puglia, ha infine inteso ignorare un'ulteriore sollecitazione del Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali che, facendo rilevare la contraddittorietà insita nel comportamento della stessa, invitava la Regione ad un incontro tra funzionari ministeriali, regionali e l'Azienda proponente al fine di verificare la possibilità di inserimento del progetto del Programma Operativo della Regione (Nota 51 OS-UFF Strutture del 10 ottobre 1994);

correlativamente inviava all'Azienda capofila proponente una nota, di sapore irridente con la quale sosteneva che il progetto di sviluppo floricolo di che trattasi « avrebbe potuto trovare possibilità di finanziamento nell'ambito di quelle offerte del Q.C.S. della Puglia 94/99 » nel mentre provvedeva a predisporre una misura di intervento, la 415 del Programma Operativo Plurifondo, che inibisce qualsiasi possibilità tecnica di finanziamento di tale progetto —:

se sia consentito agli Amministratori della Regione Puglia succedutisi nel tempo adottare impunemente comportamenti dilatori, pretestuosi, contraddittori e prevaricatori che hanno fatto perdere alla gestione patrimoniale pugliese l'ingente somma di 20 MECU, determinando un danno rilevante non solo a carico dei privati interessati, ma anche e soprattutto dell'economia pugliese e, di riflesso, dell'economia nazionale;

se si ritenga di dover censurare l'operato delle Autorità Amministrative, invitando la Procura Generale della Corte dei Conti — Sez. di Bari — ad effettuare le necessarie indagini volte ad accertare l'eventuale esistenza di responsabilità patrimoniale discendente dai suddetti censurandi comportamenti degli Amministratori della Regione Puglia;

se la Regione Puglia, nelle persone dei nuovi Amministratori, debba essere formalmente invitata ad adottare le necessarie determinazioni dirette a sanare il pregiudizio arrecato alla floricoltura pugliese, modificando il proprio Piano Operativo Plurifondo e inserendo nello stesso una specifica misura idonea a consentire il finanziamento del Progetto in questione sulla cui valenza tecnica si sono mostrate concordi le Autorità Comunitarie Nazionali e Regionali;

se attesa l'inerzia della Regione Puglia e la validità dell'iniziativa, il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali non intenda avocare a sé il finanziamento del Progetto, tenuto conto sia del carattere di multiregionalità dello stesso,

sia della ricaduta dei risultati a favore di altre regioni dell'Obiettivo 1, sia per la presenza dei soggetti pugliesi e lucani nell'idea progettuale come attualmente risulta formulata, sia infine per la possibilità di cooptazione nell'iniziativa di aziende floricole di altre regioni dell'Obiettivo 1, aziende che hanno manifestato il loro interesse ad aderire al progetto. (4-09978)

STORACE. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso che:

nell'ospedale Spallanzani di Roma esistono tre divisioni ed una sezione autonoma pediatrica per un totale di 105 posti letto;

per carenze di personale la 3^a divisione ha per il momento 24 posti letto anziché i 32 previsti e 27 di *day hospital*;

la nuova pianta organica, già approvata, prevede 6 divisioni per un totale di 192 posti letto più 48 di *day hospital*;

risulta che esistono gravi carenze di personale infermieristico, in quanto dei 122 infermieri occorrenti ne sono presenti solo 96, perché 12 non sono più in servizio in quanto posti nelle liste di mobilità, senza peraltro essere stati sostituiti, ed i rimanenti sono assenti da lungo tempo per motivi vari;

tale carenza infermieristica non solo non consente l'apertura delle nuove divisioni deliberate, ma minaccia la chiusura parziale di alcuni posti letto —:

per quali ragioni non si rimuove questa vergognosa situazione che rischia di compromettere il buon funzionamento dell'ospedale e di aggravare la già critica situazione della sanità romana. (4-09979)

STORACE. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

la Brigata Paracadutisti Folgore 186 Batt. Folgore trovasi al centro di una violenta campagna di stampa incentrata sul decesso di un militare di leva il signor Oggiano Andrea, probabilmente suicida, le cui motivazioni sono state attribuite acriticamente, prima che venissero svolte adeguate indagini, a fatti di nonnismo verificatisi nei confronti del giovane militare ed alle punizioni che lo stesso avrebbe dovuto scontare;

allo stato attuale non emergono dati di riscontro oggettivi che provino il fatto che l'Oggiano sia stato vittima di episodi di nonnismo, anche perché lo stesso apparteneva ad una compagnia monoscaaglione composta da militari della stessa anzianità;

il paracadutista ha sempre avuto un comportamento disciplinare ottimo, per il quale non solo non è mai stato punito ma, anzi, ha fruito di un numero di licenze superiore alla norma;

non sussistono elementi probanti che palesino un nesso di causalità tra quanto vissuto dal militare in caserma ed il supposto suicidio che per ora è stato tra l'altro escluso dalla famiglia —:

quali azioni si intenda intraprendere al fine di tutelare sia l'immagine dei paracadutisti italiani, sia dell'Arma che essi rappresentano. (4-09980)

ERRATA CORRIGE

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 12 maggio 1995, a pagina 8402, seconda colonna, ultima riga, deve leggersi: « deputato Pistone », e non: « deputato Molinaro », come stampato.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

AMICI e VINCENZO BIANCHI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la FIV Bianchi gruppo Piaggio, stabilimento di Cisterna di Latina occupa attualmente 122 dipendenti, è intenzione della suddetta Bianchi avviare un processo di chiusura dell'attività produttiva;

tale intenzione è stata riaffermata dalla dirigenza aziendale nella riunione tenutasi presso il Ministero del lavoro il 6 febbraio scorso, alla presenza delle rappresentanze sindacali;

la chiusura viene chiesta a fronte di un calo di richiesta del mercato di biciclette di gamma medio alta;

si è in presenza, al contempo, come attesta la stessa FIV Bianchi, di una richiesta molto estesa per biciclette di gamma medio bassa;

risulta che la FIV Bianchi è in possesso di moltissimi marchi di gamma medio bassa (Legnano, Chiorda, Wolsit, Safari);

è incomprensibile l'atteggiamento aziendale, che pur potendosi avvalere di manodopera specializzata, nonché la possibilità di una produzione a ciclo completo (telai, montaggio, verniciatura), e che non più tardi di due anni fa la FIV Bianchi ha ottenuto dalla CASMEZ finanziamenti per il completamento dell'impianto di verniciatura liquida e polvere nello stabilimento telai di Cisterna, ci si ostina a non compiere una diversificazione di strategia industriale;

il comune di Cisterna rientra nell'obiettivo due della CEE — aree depresse — come gran parte dell'area industriale della provincia di Latina —:

quali iniziative si intendano intraprendere per evitare una scelta siffatta,

salvaguardare l'occupazione dei 122 operai, impedendo un ennesimo intervento di deindustrializzazione della provincia di Latina;

quali iniziative si intendano assumere nei confronti del gruppo Piaggio, di cui Bianchi è una delle aziende, per far recedere da una decisione che non trova giustificazione se non nella difesa di una linea aziendale assai diversa da altre scelte compiute in altre parti d'Italia dal gruppo Piaggio;

se risulti che la proprietà abbia alienato l'immobile a terzi, cosa che testimonierebbe atteggiamenti di scarso rispetto delle relazioni sindacali e verso lo stesso comune di Cisterna, che con delibera di Consiglio comunale votata all'unanimità, ha ribadito l'assoluta indisponibilità al cambio di destinazione d'uso dell'area su cui sorge lo stabilimento. (4-07804)

RISPOSTA. — *La situazione della Società FIV E. BIANCHI è stata oggetto di una riunione tenutasi tra le parti sociali in sede ministeriale il 23 febbraio u.s.*

All'incontro hanno partecipato anche i rappresentanti della Regione Lazio, della Provincia di Latina, della Società di Promozione Latina Sviluppo Spa e della GEPI.

Gli esponenti di tali Enti hanno espresso la volontà di contribuire fattivamente al mantenimento dei livelli industriali ed occupazionali del Comune di Cisterna, nel quadro delle misure approntate per la reindustrializzazione dell'area di Latina, riconosciuta area di declino industriale ai sensi dell'Obiettivo 2 dei Fondi Strutturali comunitari, favorendo a tal fine eventuali progetti specifici per gli stabilimenti BIANCHI.

In considerazione di ciò le parti hanno convenuto che l'azienda inoltrerà istanza di riconoscimento dello stato di crisi aziendale ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.

La sospensione delle unità lavorative è stata prevista per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 2 gennaio 1995.

La rotazione dei lavoratori sospesi verrà effettuata unicamente tra i lavoratori dello stabilimento ex-SILM che prosegue l'attività produttiva.

L'Azienda anticiperà a tutti i lavoratori alle scadenze, con garanzia sul TFR per quanto possibile, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinari nella misura spettante.

La Società ha assunto, inoltre, l'impegno di ricercare ed individuare, d'intesa con gli Enti ed Istituzioni suindicate, nell'arco temporale di fruizione della CIGS, tutte le attività industriali, anche alternative, che possano offrire risposte soddisfacenti ai problemi occupazionali posti dal piano operativo dell'Azienda a Cisterna.

Per quanto concerne, infine, la gestione degli esuberanti, è stata prevista la possibilità, per i lavoratori sospesi in CIGS, di essere ricollocati, nel numero massimo di 70 unità, presso lo stabilimento di Treviglio o altre unità del Gruppo Piaggio.

A tal fine l'Azienda metterà a punto un piano di incentivi per favorire esodi volontari o ricollocazioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BALOCCHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nelle prime settimane di febbraio '95 ha reso noto alle emittenti private locali televisive e radiofoniche che la Corte dei conti ha provveduto alla registrazione dei relativi decreti di concessione di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modifiche;

la comunicazione contiene la richiesta di pagamento entro 30 giorni del canone di concessione (il cui importo è stato peraltro maggiorato) relativo al periodo 4 marzo '94-31 dicembre '94;

le emittenti hanno già provveduto al versamento di lire 6.000.000 nel 1994 per il rilascio di concessione;

peraltro, diverse reti ed emittenti, pur non avendo ottenuto l'autorizzazione a trasmettere con un ricorso al TAR e senza nessun versamento, hanno a tutt'oggi continuato a trasmettere —;

se il Ministro non ritenga di dover intervenire per sospendere la richiesta del canone di concessione 1994 nei confronti di radio e tv locali, in quanto le stesse fino alla data del rilascio del decreto di concessione (peraltro non ancora avvenuto a fine febbraio '95), hanno provvisoriamente operato e continuato ad operare con il regime autorizzatorio di cui all'articolo 32 della legge 223/1990;

se il Ministro non ritenga opportuno intervenire per sospendere l'applicazione delle richieste avanzate alle singole emittenti dall'amministrazione, alla luce di quanto disposto dall'articolo 22 della legge 223/1990, la quale ai punti 4 e 5 prevede, tra l'altro, che i canoni di concessione vengano pagati entro il 31 gennaio di ciascun anno e non per l'anno antecedente al rilascio delle concessioni;

se il Ministro ritenga legittimo richiedere il canone delle concessioni per ogni bacino servito e addirittura per quelli non raggiunti dal segnale dell'emittente e per i quali in alcuni casi era stata anche negata la concessione, quando la legge 223/1990 all'articolo 22 (punto b) prevede un canone per ogni concessione complessiva ed all'articolo 3, comma 9, sancisce che il bacino coincide di regola con il territorio delle singole regioni e può comprendere più regioni, parte di esse o parte di regioni diverse purché contigue. Bacini peraltro che, come il Ministro ben sa, non sono stati ancora né definiti né formalizzati, mancando il piano di assegnazione;

se il Ministro non reputi opportuno sollecitare la predisposizione di un nuovo piano di assegnazione delle frequenze per poter determinare i bacini e fare chiarezza in proposito;

se il Ministro non ritenga di allineare le condizioni usate per altre società emittenti.

(4-07903)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 1° marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso con la consegna dei decreti agli interessati e la contestuale richiesta di pagamento dei canoni.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ministero (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di compatibilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

Occorre peraltro precisare che, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole

della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 « è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato ».

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che eserciscono una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto

interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per l'ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93 il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora esso non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

BATTAFARANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legge n. 299 del 1994, convertito nella legge n. 451 ha stabilito all'articolo 8 il ricorso ai prepensionamenti in siderurgia;

entro il 19 settembre le imprese interessate hanno provveduto a trasmettere al Ministero del lavoro le richieste di utilizzazione dei prepensionamenti sulla base anche di precedenti accordi con le organizzazioni sindacali;

intanto numerose aziende hanno collocato in cassa integrazione guadagni i lavoratori interessati, i quali perciò ricevono una decurtazione delle loro retribuzioni;

si è diffusa tra gli stessi lavoratori una profonda preoccupazione per la ritardata emissione del decreto attuativo dell'articolo 8 della suddetta legge n. 451 del 1994 —:

se non intenda adoperarsi con decisione per la rapida emissione del suddetto

decreto sulla base dell'istruttoria già predisposta dai competenti uffici del Ministero. (4-04058)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla richiesta formulata nell'interrogazione parlamentare si informa che il piano triennale di pensionamento anticipato, di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 451 del 1994, è stato approvato con Decreto Interministeriale del 7 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BATTAFARANO, RAFFAELLI, DI ROSA, NEGRI, PEZZONI, GARAVINI e VOCCOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

gli interroganti hanno più volte denunciato il grave ritardo del Governo nell'emanazione del decreto attuativo sui prepensionamenti in siderurgia di cui all'articolo 8 della legge n. 451 del 1994;

la legge n. 451 è in vigore da luglio, gli accordi sindacali sono stati sottoscritti fin dal mese di marzo, le imprese interessate hanno presentato le rispettive richieste entro la metà di settembre;

il ritardo del Governo sta determinando sensibili danni economici ai lavoratori interessati, molti dei quali già collocati in cassa integrazione; si sono moltiplicate le ragioni di tensione, di preoccupazione, si sono provocati legittimi e gravi interrogativi sulle ragioni di tale ritardo;

sul quotidiano « Il Sole — 24 Ore » si legge, in data odierna « venerdì scorso gli esperti del lavoro e dell'industria si sono riuniti per dieci ore consecutive. In realtà sui prepensionamenti è in atto un braccio di ferro tra il Ministro del lavoro Mastella e il Ministro dell'industria Gnutti che, tra l'altro in questi giorni è impegnato nella campagna elettorale per le elezioni comunali di Brescia. A scompaginare il quadro dei vecchi accordi — scrive ancora il gior-

nale della "Confindustria" — sarebbero state le domande di prepensionamento presentate in extremis dalle piccole e medie aziende dell'indotto. L'esistenza di un contrasto è stata ammessa dallo stesso Ministro Mastella che domenica mattina era in Puglia e non è stato in grado di fornire una data sulla pubblicazione del decreto. "I prepensionamenti nella siderurgia — ha detto Mastella — vanno concentrati nel sud e non nel nord. Taranto viene prima di Brescia di Livorno". —:

come intenda intervenire il Presidente del Consiglio dei ministri per porre fine a un paralizzante contrasto all'interno del suo Governo, che impedisce il varo di un provvedimento da lungo tempo atteso e più volte annunciato e rinviato;

come intenda altresì operare il Governo al fine di garantire il pieno rispetto degli accordi liberamente sottoscritti da aziende e sindacati, con la garanzia dell'IRI e dei passati Governi, che fissano le quote di prepensionamento nelle aziende siderurgiche pubbliche, tenendo conto che sulla base di quegli accordi è stato realizzato il più ampio programma di ristrutturazione della storia industriale italiana.

(4-05206)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla richiesta formulata nell'interrogazione parlamentare si informa che il piano triennale di pensionamento anticipato, di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 451 del 1994, è stato approvato con Decreto Interministeriale del 7 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

VINCENZO BIANCHI. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

il piano sanitario della regione Lazio prevede tre strutture ospedaliere pilota: Latina, Terracina e Formia;

Sezze viene accorpata a Latina, Minturno e Gaeta a Formia, Priverno e Fondi a Terracina; l'ospedale di Cori dovrebbe ospitare una semplice residenza per anziani lungodegenti o poliambulatori;

tale piano regionale è stato definito senza il coinvolgimento degli enti provinciali locali e bisogna sottolineare che in quasi tutti i nosocomi, interessati al piano dei tagli, sono stati investiti enormi patrimoni finanziari;

Sezze, Fondi, Terracina hanno interesse alle rifatte o addirittura sono stati costruiti *ex novo* (Terracina e Fondi);

se il sud pontino offre una rete ospedaliera ramificata nel territorio, nell'area nord della provincia la Sanità non è mai esistita e con la chiusura dell'ospedale di Cori, tutta la fascia nord provinciale sarà priva di ospedali;

si tenga presente che Aprilia e Cisterna, con un bacino d'utenza di circa 100.000 abitanti non ha strutture ospedaliere pubbliche;

in tale contesto ricevendo il « S. M. Goretti » di Latina in dote l'accorpamento dell'ospedale di Sezze, sarà l'unica struttura ospedaliera pubblica di tutto il bacino nord della provincia pontina con un'utenza superiore ai 200.000 abitanti;

si comprende benissimo che in tale situazione il rischio principale è costituito dall'eccessivo gigantismo di tale struttura di quasi impossibile gestione.

A questo punto è indispensabile la costituzione del « S. M. Goretti » in Ospedale Azienda i cui vantaggi sono:

autonomia gestionale e tecnica;

autonomia organizzativa;

autonomia amministrativa;

autonomia patrimoniale;

autonomia contabile.

Questa struttura ha gli stessi organi previsti per la USL; nonché il Direttore amministrativo, il Direttore sanitario e il Consiglio dei sanitari e deve chiudere il proprio bilancio in pareggio.

Il verificarsi di giustificati disavanzi di gestione o la perdita delle caratteristiche strutturali e di attività prescritte, comportano il commissariamento da parte della regione e la revoca dell'autonomia aziendale.

La costituzione del « S. M. Goretti » in ospedale azienda, rendendola così autonoma dal resto della USL provinciale, consentirà una migliore gestione dei finanziamenti, delle risorse tecnologiche ed umane, quindi con un più efficiente apparato burocratico-amministrativo.

L'ospedale azienda attraverso il rapporto costo-beneficio diventerà lo strumento idoneo all'erogazione di prestazioni di alta qualità, generando un servizio rispondente alle esigenze reali della popolazione.

Ciò consentirebbe inoltre un diverso accorpamento degli ospedali di Sezze, Priverno e Cori garantendo una migliore ramificazione sul territorio delle strutture ospedaliere nel nord della provincia di Latina.

Nel modo seguente si è svolto l'invio documentario alla regione Lazio e al Ministero della sanità per la costituzione in azienda ospedaliera del « S. M. Goretti » di Latina;

il Direttore sanitario dell'ospedale « S. M. Goretti » di Latina, dottor Livio Rizzoli, ha trasmesso al Commissario straordinario USL/LT3 dottor Franco Chiarenza dettagliata relazione (prot. n. 430 del 9 febbraio 1994) riguardante:

- 1) tabulati riassuntivi dell'attività relativa all'anno 1993,
- 2) le caratteristiche della struttura ospedaliera,
- 3) i raggruppamenti di alta specialità.

Il dottor Franco Chiarenza con nota del 21 febbraio 1994, prot. n. 211 invia alla

regione Lazio la relazione del Direttore sanitario, pregando la Regione di trasmettere con cortese sollecitudine entro il 28 febbraio 1994 le proprie indicazioni al Ministero della sanità al fine della conseguente individuazione del « S. M. Goretti » in presidio di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera.

Il dottor Franco Chiarenza nelle sue note sottolinea inoltre come: « I requisiti funzionali e strutturali e l'organizzazione funzionalmente accorpata e unitaria di tipo dipartimentale dei servizi, presenti nel « S. M. Goretti », non si discostano peraltro da quelli dei complessi ospedalieri « S. Camillo », « S. Filippo Neri » e « S. Giovanni » di Roma costituiti in azienda con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in corso di registrazione da parte della Corte dei conti ».

Le caratteristiche della struttura ospedaliera e i dati relativi alle attività dell'anno 1993 dell'ospedale « S. M. Goretti » di Latina sono distinti in:

1) caratteristiche della struttura ospedaliera, comprendendo:

numero di divisioni, posti letto, degenza media, tasso di utilizzazione, entrati ed usciti lo stesso giorno (sono esclusi per brevità il *turn-over* e gli indici di rotazione);

personale in servizio (medici, infermieri, tecnici ecc.);

attività delle camere operatorie (interventi elettivi medio-alti, esclusa la piccola chirurgia);

b) servizi diagnostici, personale assegnato, attività diagnostiche;

c) *Day-Hospital* attivati, riconosciuti e non dalla regione Lazio;

2) numero apparecchiature di diagnosi e cura per l'alta specialità.

Avuto riguardo alle previsioni del decreto-legge n. 502 del 1992 (articolo 4, comma 4) modificato con decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 517, l'ospedale

« S. M. Goretti » è dotato di dipartimento di emergenza e costituisce centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza.

1. *Dipartimento di emergenza (Alta specialità dell'emergenza).*

Oltre la verificata esistenza dei requisiti di dipartimento Accettazione, Emergenza, (DEA) di primo livello (sono stati approvati i progetti e sono in corso lavori di ampliamento del DEA, circa 1000 mq, con stanziamenti per circa 800.000.000), l'ospedale appare oggi in grado di adempiere alle funzioni richieste per l'emergenza sanitaria in quanto affianca al DEA di primo livello la istituzione del sistema di allarme, n. 118, di riferimento regionale con la possibilità d'intervento sul territorio (È stato completato un nuovo stabile all'interno dell'ospedale del costo di 500.000.000 e terminate le procedure concorsuali per l'individuazione del responsabile per cui si prevede l'attivazione a breve termine del n. 118).

La Fase di « risposta ospedaliera » è attualmente coordinata in funzione dipartimentale, attraverso la costituzione e l'attivazione dei moduli organizzativi e funzionali istituiti nel 1993 nell'ospedale di Latina.

Sono stati inoltre attivati specifici moduli per l'emergenza medica e chirurgica.

2. *Centri di riferimento ospedale « S. M. Goretti ».*

L'ospedale di Latina è stato individuato dalla regione Lazio, attraverso l'Osservatorio epidemiologico regionale, sede regionale di riferimento per alcuni settori della Sanità pubblica (Piano sanitario nazionale - Piano sanitario regionale) e specificamente:

A) Centro di riferimento AIDS,

B) Registro tumori della provincia di Latina (riconosciuto dall'organizzazione nazionale della Sanità).

A) *Centro di riferimento AIDS.*

La legge quadro n. 135 del 1990 in fase di applicazione scadenzata nel tempo at-

tribuisce al centro di riferimento di Latina funzioni di coordinamento regionale e provinciale in base a specifiche competenze stabilite dalla legge regionale.

È stata inoltre attivata a Latina l'assistenza domiciliare per il malato di AIDS nell'intero comprensorio provinciale.

B) *Registro tumori provincia di Latina.*

Dal 1° gennaio 1982 è iniziata la registrazione dei casi in provincia, le funzioni del registro sono di delega regionale (osservatorio epidemiologico) e di riferimento nazionale (Istituto Regina Elena di Roma per la supervisione).

È uno dei tre Registri italiani che forniscono i dati epidemiologici all'OMS.

3. *Strutture di alta specialità.*

L'ospedale « S. M. Goretti » può essere individuato come ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione poiché dispone di tre strutture di alta specialità secondo le specificazioni fornite nel decreto del Ministro della sanità del 29 gennaio 1992 emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 ottobre 1985, n. 595.

Inoltre l'ospedale « S. M. Goretti » dispone per quanto si riferisce ai requisiti funzionali e strutturali, di una organizzazione funzionale accorpata e di tipo dipartimentale di tutti i servizi che compongono le strutture di alta specialità.

Le tre strutture ad alta specialità individuate presso l'ospedale « S. M. Goretti » sono:

A) Oncomatologia,

B) Radioterapia oncologica,

C) Nefrourologia.

Alle specialità precedentemente descritte vengono ricordate le divisioni di supporto e integrative all'attività delle specialità.

4. *Convenzioni universitarie.*

L'ospedale civile di Latina dispone attualmente di quattro convenzioni tra la

Divisione di ostetricia e ginecologia, il servizio di Anestesia e rianimazione, il Dipartimento di salute mentale, la Divisione di malattie infettive con la scuola di Specializzazione in oncologia, Anestesia e rianimazione, Psichiatria e Malattie infettive della facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma « Tor Vergata ».

Si precisa che riguardo a tali convenzioni è stato espresso parere favorevole dalla Commissione paritetica università, regione Lazio istituita ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 833 del 1978 —:

se non ritenga assolutamente indispensabile e urgente attivare tutti i procedimenti necessari alla costituzione in AZIENDA OSPEDALIERA del « S. M. Goretti » di Latina, determinando con ciò una ottimizzazione della gestione dei flussi finanziari, delle strutture e delle risorse umane di cui il nosocomio dispone, con la risoluzione dei problemi sanitari legati al nord della provincia pontina e conseguente razionalizzazione, maggiore efficienza ed esaltazione delle qualità dei servizi erogati nell'intero territorio provinciale. (4-04860)

RISPOSTA. — *Si risponde sulla base degli indispensabili elementi di valutazione in materia acquisiti dalla competente regione Lazio attraverso quel Commissariato del Governo.*

In merito alle approfondite considerazioni ed al conseguente auspicio espresso nell'atto parlamentare in esame, la regione Lazio fa rilevare che, a tutt'oggi, agli atti del competente Settore Programmazione dell'Assessorato regionale alla Sanità non risulta alcuna istanza diretta ad ottenere l'individuazione del Presidio ospedaliero « S. Maria Goretti » di Latina quale « Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione ».

Ciò non esclude, ovviamente, che, anche indipendentemente da una specifica richiesta in tal senso delle strutture sanitarie direttamente interessate, possa esser la stessa regione a vagliare « motu proprio » tale prospettiva, nell'ambito della definizione, per il proprio territorio, delle prossime linee pro-

grammatiche di competenza, previo accertamento della sussistenza dei necessari requisiti di legge.

La stessa regione, peraltro, ritiene doveroso far rilevare ancora che — pur non essendovi alcuna preclusione perché in un prossimo futuro il Presidio ospedaliero di Latina possa ottenere anch'esso, al pari di altre strutture ubicate in altri capoluoghi di provincia, il riconoscimento di « Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione » — allo stato attuale esso incontrerebbe, comunque, un ostacolo insormontabile di carattere finanziario, legato all'inadeguatezza delle relative risorse regionali.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

BIZZARRI e AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

da diversi anni i provvedimenti presi in ordine alla copertura dei posti di quarto livello « dattilografo » sia a tempo determinato che indeterminato presso gli uffici giudiziari vengono effettuati attingendo da una graduatoria in vigore dal 1989 e più volte prorogata nella sua validità;

sarebbe imminente l'assunzione di numerosi dattilografi su tutto il territorio nazionale con le modalità già indicate;

la finanziaria '94 all'articolo 3, comma 20, dispone che le pubbliche amministrazioni assumano personale tramite concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve alcune ipotesi appositamente disciplinate per le quali è previsto l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro per le qualifiche e profili per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo;

tale obbligo è stato ulteriormente ribadito dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 28;

i dattilografi già assunti a tempo determinato come Precari della Giustizia ed iscritti presso le Sezioni di collocamento hanno tutti conseguito la declaratoria di idoneità alla selezione avviata dall'amministrazione giudiziaria casi come previsti dall'articolo 16 della legge n. 56 del 1987 e successiva legge n. 160 del 1988 —:

quali siano i motivi per i quali il Ministero avrebbe provveduto già ad effettuare le prime assunzioni disattendendo i dettati predetti e che starebbe per provvedere su tutto il territorio nazionale, in previsione dell'entrata in vigore della legge sull'istituzione della figura del Giudice di pace, alle assunzioni definitive dei dattilografi precari senza attingere dalle graduatorie delle sezioni circoscrizionali di collocamento e in palese violazione alle leggi vigenti. (4-06110)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che complessivamente, dalla graduatoria del concorso pubblico a 507 posti di dattilografo indetto con decreto ministeriale 8.4.1989, sono state assunte 3.067 unità.*

Le ultime chiamate, pari a 107 posti, sono avvenute in data 7 ottobre 1994 per far fronte alle esigenze degli uffici del Giudice di Pace.

Ciò è stato possibile ai sensi dell'articolo 6 della legge 16 ottobre 1991 n. 321, che consentiva al Ministro di Grazia e Giustizia — per un periodo massimo di tre anni — di utilizzare, per la copertura dei posti vacanti nelle varie qualifiche funzionali, gli idonei dei concorsi già banditi, purché espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della su citata legge

Si precisa, infine, che la graduatoria di cui sopra è venuta a scadere il 16 ottobre 1994.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

BOFFARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della recente legge finanziaria le Unità sanitarie locali-azienda costi-

tuite dal 1° gennaio non devono farsi carico dei debiti relativi alle gestioni pregresse e che tali oneri dovranno essere soddisfatti dalle regioni, attrezzate con appositi « uffici stralcio », che disporranno a tale scopo della somma globale di 2000 miliardi per il periodo 1986-1991 messi a disposizione dallo Stato;

lo Stato non ha ancora avviato tale trasferimento di risorse alle regioni procurando notevoli disagi alle aziende fornitrici delle UUSSLL, agli utenti e agli addetti degli enti operanti nel privato sociale;

è urgente disporre quanto necessario affinché le regioni operino in un quadro di certezze finanziarie in un settore tanto delicato —:

in quali tempi e con quali modalità si intenda operare per affrontare i problemi in premessa. (4-07262)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In merito alle preoccupazioni espresse nell'atto parlamentare in esame, va detto che il Governo — e per esso questo Ministero, d'intesa con il Ministero del Tesoro — ha ben condiviso l'esigenza di assicurare in tempi brevi il trasferimento alle Regioni ed alle Province autonome delle risorse finanziarie indispensabili al pagamento dei debiti relativi alle gestioni delle Unità sanitarie locali degli anni pregressi, anteriori al 1994, sì da aver predisposto ed inserito — a tal fine — apposite disposizioni nel recentissimo Decreto-legge 1° aprile 1995, n. 100 (Gazzetta Ufficiale 3 aprile 1995, n. 78) recante « Norme in materia di istituti e personale appartenenti al Servizio sanitario nazionale ».

Infatti, l'articolo 1 di tale Decreto, sul « finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale », per fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale ha autorizzato la « Cassa Depositi e Prestiti » a concedere alle Regioni finanziamenti entro il limite massimo degli importi

per ciascuna di esse proporzionalmente indicati nella Tabella A allegata al Decreto.

La concessione dei mutui e la loro somministrazione in due quote uguali (la seconda non prima del 30 settembre 1995) avverrà con determinazione del direttore generale della Cassa, da adottare sulla sola base della stessa Tabella A allegata al Decreto.

Per agevolare, poi, gli interventi regionali in relazione alle « gestioni stralcio » di cui all'articolo 6 — comma 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), l'articolo 2 del Decreto in esame ha previsto che le Regioni e le Province autonome possano utilizzare, senza alcun « vincolo di destinazione », le eventuali disponibilità derivanti dai mutui per i ripiani della maggior spesa sanitaria per gli anni 1983-1992; gli enti territoriali interessati, dopo aver accertato l'estinzione di tutte le partite debitorie relative agli anni 1985-1992 e l'effettiva esistenza di residue liquidità derivanti dai relativi mutui, potranno — quindi — impiegare queste ultime per il pagamento di partite debitorie degli anni 1993 e 1994, dando dettagliata comunicazione, al riguardo, al Dicastero del Tesoro ed a questo Ministero.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

BOVA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

Laureana di Borrello (RC) da tanti anni è sede di uffici decentrati del lavoro e della massima occupazione;

detti uffici servono un vasto bacino di utenza come risulta dal riscontro dell'esame del numero di pratiche evase annualmente:

rilascio nulla-osta 1500;

rilascio certificati 2800;

lavoratori avviati 1800;

lavoratori migrati da altre sezioni 830;

iscritti negli elenchi anagrafici 1720;

domande di disoccupazione 1839;

sempre più insistentemente viene paventato, dagli stessi uffici provinciali il rischio della soppressione di tali uffici —:

quale decisione si intenda assumere per impedire la soppressione di tale sezione decentrata dell'ufficio del lavoro di Laureana e viste le potenzialità e le disponibilità dei comuni vicini quali iniziative si intendano promuovere per elevare quell'ufficio a sezione circoscrizionale, quanto meno nel settore agricolo. (4-03816)

RISPOSTA. — In relazione al contenuto dell'interrogazione parlamentare si fa presente che nella sezione decentrata/recapito istituita nel Comune di Laureana di Borrello sono regolarmente espletate tutte le attività connesse ai servizi dell'impiego e del collocamento.

Non appaiono fondate, pertanto, le preoccupazioni manifestate dalla S.V. On.le in ordine al presunto avvio della procedura di soppressione della struttura operante nel Comune citato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

CAVERI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

è atteso da tempo il decreto attuativo della legge 451/94 in materia di prepensionamenti in siderurgia;

i ritardi stanno causando un clima di tensione e di preoccupazione fra i lavoratori in attesa di beneficiare del pensionamento anticipato;

la mancata emanazione del decreto attuativo deriverebbe dai disaccordi che non hanno consentito il necessario concerto fra i Ministeri del lavoro, dell'industria e del tesoro —:

se non si ritenga necessario sveltire l'emanazione del decreto per dare un quadro di certezze. (4-05323)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla richiesta formulata nell'interrogazione parlamentare si informa che il piano triennale di pensionamento anticipato, di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 451 del 1994, è stato approvato con Decreto Interministeriale del 7 dicembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

COLUCCI. — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere — premesso che:*

la Sig.ra Castaldo Rosa nata ad Amalfi (SA) il 4.3.38 ed ivi residente, a seguito del decesso in servizio del coniuge Amendola Orlando, intervenuto a causa delle infermità contratte in servizio così come riconosciuto dalla C.M.O. dell'Ospedale Militare di Napoli, in data 19.3.91 ha presentato, fino ad oggi senza esito, domanda per ottenere la pensione privilegiata di reversibilità —:

quali siano i motivi del ritardo nella concessione di tale diritto e se il Ministro interrogato non intenda, in considerazione degli anni trascorsi e del disagio economico in cui versa la Sig.ra Castaldo, sollecitare gli uffici competenti a provvedere all'evasione della relativa pratica.

(4-04858)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. On.le l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha fatto presente che, con provvedimento del 20 settembre 1991, è stata conferita in favore della sig.ra Castaldo Rosa ved. Amendola, la pensione ordinaria indiretta con riserva di riliquidazione per pensione di privilegio.*

La stessa pensione è stata riliquidata in data 13 luglio 1992 con i benefici contrattuali derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 1990.

Per poter procedere alla liquidazione della pensione nella forma privilegiata, si è tuttora

in attesa di acquisire dalla Prefettura di Salerno il prescritto parere, sollecitato in data 12 gennaio 1995, a seguito del quale l'istanza presentata dall'interessato verrà sottoposta all'esame del Comitato Tecnico per le pensioni di privilegio per la successiva adozione del dovuto provvedimento formale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

DALLARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

l'interrogante è a conoscenza che è in atto da parte della Direzione Generale dell'INPS di Roma, dietro pressante insistenza del « prorogato » commissario straordinario Mario Colombo, il tentativo di chiusura della Sede INPS di Sestri Levante, per sostituirla con tre micro uffici, denominati centri operativi ubicati nella stessa Sestri Levante, Chiavari e Rapallo, operazione non chiara e velleitaria che avrebbe il sicuro risultato di cancellare quel minimo di funzionalità esistente, per dar luogo « a un vorticoso giro di acquisti e affitti locali »;

in oltre la sede di Sestri Levante oggi ha una funzionalità senza dubbio migliore rispetto a quella di Genova e ha una competenza territoriale corrispondente a quella della futura provincia del Tigullio, verrebbe così frantumata in tre uffici di ridotte dimensioni con quindici dipendenti ciascuna;

i tre mini-uffici che si vogliono costruire non svolgerebbero tutti i compiti assolti dalla sede di Sestri Levante, per cui una parte cospicua di cittadini utenti sarebbe costretta a rivolgersi alla sede di Genova con pesanti inconvenienti per la popolazione anziana;

i costi per tale operazione ammonterebbero a più del doppio rispetto agli attuali e comporterebbero trasferimenti di parte del personale con ricadute negative di ordine professionale e familiare;

il comprensorio del Tigullio e relativo entroterra, per caratteristiche socio-economiche e culturali ben differenziate rispetto a quelle di Genova, esige di possedere, nel caso specifico di conservare, le proprie strutture amministrative ed in particolare una vera sede INPS quale quella attuale il cui ambito di competenza copre un vasto comprensorio e non, come si vorrebbe, micro strutture asfittiche e inconsistenti, ridotte alla paralisi al minimo verificarsi di assenze dovute a malattia o ad altre cause;

l'attuale iniziativa dell'INPS ha radici in una vecchia delibera assunta dal decaduto Consiglio di Amministrazione nel pieno imperversare della Prima Repubblica —:

se non ritenga di sospendere tale delibera, ed eventualmente farla vagliare dagli istituendi nuovi organi INPS e non lasciarla agli ultimi colpi di coda della dirigenza burocratica, politica e sindacale che per anni ha dominato incontrastata con esiti negativi a tutti noti. (4-04514)

RISPOSTA. — *La problematica trattata nell'interrogazione parlamentare attiene al programma di decentramento territoriale definito dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale agli inizi degli anni '90 ed imperniato sul modello organizzativo del Centro Operativo.*

In particolare la S.V. On. le formula rilievi critici in ordine alla scelta organizzativa deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS il 24 giugno 1993, per effetto della quale la Sede Zonale di Sestri Levante è stata trasformata in Centro Operativo.

In proposito l'Istituto ha tenuto a precisare quanto segue.

Il piano di localizzazione dei centri operativi prevedeva nella zona Sud di Genova la realizzazione di due Centri ubicati, rispettivamente, a Chiavari e a Rapallo, in aggiunta alla preesistente Sede zonale di Sestri Levante.

In fase di predisposizione del piano l'Istituto ha adottato come parametro di riferimento essenzialmente la dimensione dei comprensori da servire, a prescindere dalle distanze.

Quest'ultimo elemento, infatti, ha assunto rilievo soltanto per legittimare la previsione di taluni Centri Operativi a servizio di comprensori al di sotto della soglia minima di 25/30.000 abitanti, che presentassero difficoltà di collegamento con la sede madre.

A circa due anni di distanza l'INPS ha ritenuto di procedere ad una approfondita verifica, sul piano soprattutto del rapporto costi-benefici, dello stato di attuazione del programma di decentramento territoriale.

Le risultanze di detta verifica hanno portato a confermare la validità della scelta del modello organizzativo incentrato sui Centri Operativi.

È emerso, infatti, che tali strutture, grazie anche alle innovazioni tecnologiche intervenute, assumono la connotazione di veri e propri centri di produzione, integrati di quasi tutte le funzioni istituzionali ed in grado di sostituire, a costi assai più contenuti, il preesistente modello imperniato sulla Sede zonale.

In tale contesto si inserisce l'approvazione della trasformazione della Sede di Sestri Levante in Centro Operativo, da realizzare in concomitanza con l'avvio dei Centri Operativi di Chiavari e Rapallo, ricadenti nel comprensorio della Sede stessa (delibera n. 22 del 23 giugno 1993).

A giudizio dell'Istituto il mantenimento di una sede Autonoma di Produzione a Sestri Levante, operante allo stato con una dotazione organica di 92 impiegati, sarebbe risultato, dopo la realizzazione dei Centri Operativi di Chiavari e Rapallo, dispendioso e comunque non in linea con gli obiettivi del decentramento territoriale.

In base alle previsioni dell'INPS il Centro Operativo di Chiavari servirà, con una dotazione organica di 30 unità lavorative, un comprensorio costituito da 18 Comuni, da circa 71.000 abitanti, da 20.000 pensionati e da 2.500 aziende.

Il Centro operativo di Rapallo verrà posto a servizio, con una dotazione organica di 15 unità lavorative, di un comprensorio costituito da n. 4 Comuni, da circa 45.000 abitanti, da 15.000 pensionati e da 1.100 aziende.

Alla Sede Autonoma di Sestri Levante residuerebbe una forza lavoro di 60 unità impiegate a servizio di un comprensorio costituito da n. 4 Comuni, n. 30.000 abitanti, n. 9.000 pensionati e n. 760 aziende.

L'INPS ha evidenziato che l'assetto della Sede sarebbe, quindi, corrispondente a quello dei Centri Operativi di piccole dimensioni, che al momento operano con una forza lavoro di n. 10-12 unità impiegate.

Con l'attuazione del programma ipotizzato si perverrà alla realizzazione di un assetto organizzativo articolato su tre Centri Operativi.

In particolare, l'unità localizzata a Chiavari dovrebbe caratterizzarsi per il fatto di essere dotata della strumentazione tecnologica necessaria a svolgere un'attività lavorativa pressoché corrispondente a quella di una Sede zonale.

Per quanto concerne i costi che l'attuazione dell'iniziativa comporta, l'Istituto ha fatto presente che, per la localizzazione dello stabile della Sede di Sestri viene corrisposto, attualmente, un canone annuo di circa 250 milioni, in base ad un contratto stipulato nel 1988.

Tale importo, ove fosse possibile addivere al rinnovo del contratto scaduto il 30 giugno 1994 — ipotesi questa solo teorica avendo la proprietà intimato lo sfratto — andrebbe ad attestarsi verosimilmente, tenuti presenti i valori medi del locale mercato immobiliare, intorno a 600 milioni annui.

L'affitto dei locali dei Centri Operativi previsti dovrebbe, invece, comportare una spesa non superiore a L. 400.000.000 (L. 200.000.000 per il Centro Operativo di Chiavari — oltre ai lavori di adattamento — L. 100.000.000 per il Centro Operativo di Rapallo e L. 100.000.000 per quello di Sestri Levante).

Dal punto di vista della forza lavoro, l'Istituto ha evidenziato che i tre Centri Operativi previsti richiedono una dotazione organica complessiva di circa 60 unità lavorative.

A livello locale è stato già raggiunto l'accordo con le Organizzazioni sindacali aziendali per il trasferimento ai Centri Operativi di Chiavari e Rapallo delle unità

necessarie al loro funzionamento e a Genova delle residue 30 unità impiegate.

Le iniziative finora assunte dall'Ente per dare attuazione al programma come sopra delineato hanno, però, subito rallentamenti soprattutto a causa delle difficoltà riscontrate per il reperimento di locali idonei.

Finora, infatti, è stato possibile individuare soltanto i locali per il Centro Operativo di Chiavari.

In tal senso sono in corso trattative con la proprietà.

L'INPS ha reso noto, infine, che una volta concluse le trattative relative alla individuazione dei locali, la realizzazione del nuovo assetto organizzativo previsto per la zona sud della provincia di Genova potrebbe avvenire entro il mese di giugno 1996.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

DE BENETTI e DI ROSA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il Ministro delle poste e telecomunicazioni sta inviando alle emittenti private locali televisive e radiofoniche la comunicazione che sono state rilasciate le concessioni previste 223/90 e successive modifiche ed integrazioni con le norme dettate dal decreto 4 marzo 1994;

tale comunicazione contiene la richiesta di pagamento entro 30 giorni del canone di concessione relativo al periodo 4 marzo 1994 - 31 dicembre 1994;

tale canone viene richiesto moltiplicando l'importo per il numero di bacini che si considerano serviti anche se non richiesti dalla singola emittente;

lo stesso canone viene richiesto anche per i bacini che erano stati rifiutati (perché « non utilmente collocati in graduatoria ») in base al piano di assegnazione poi annullato e sequestrato dall'autorità giudiziaria —:

se il Ministro delle poste e telecomunicazioni non ritenga dover intervenire per sospendere la richiesta del canone di con-

cessione 1994 nei confronti di radio e TV locali, in quanto le stesse fino alla data del rilascio del decreto di concessione (peraltro non ancora avvenuto) hanno provvisoriamente operato e continuano ad operare con il regime autorizzatorio di cui all'articolo 32 della legge n. 223 del 1990;

se il Ministro non ritenga di dover intervenire per sospendere l'applicazione delle richieste avanzate alle singole emittenti dall'Amministrazione alla luce di quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 223 del 1990, la quale nei punti 4 e 5 prevede, tra l'altro, che i canoni di concessione vengano pagati entro il 31 gennaio di ciascun anno e non per l'anno antecedente al rilascio delle concessioni;

se il Ministro ritenga legittimo richiedere il canone delle concessioni per ogni bacino servito e addirittura per quelli non raggiunti dal segnale dell'emittente e per i quali era stata anche negata la concessione, quando la legge n. 223 del 1990, all'articolo 22 (punto b) prevede un canone per ogni concessione complessiva ed all'articolo 3 comma 9 sancisce che il bacino coincide di regola con il territorio delle singole regioni e può comprendere più regioni, parte di esse o parte di regioni diverse purché contigue. Bacini per altro che, come il Ministro ben sa, non sono stati ancora né definiti né formalizzati mancando il piano di assegnazione;

se il Ministro non consideri immorale che mentre non vengano applicate le misure a sostegno dell'emittenza locale previste da più leggi dello Stato, si operi per appesantire l'onere dell'ottenimento legittimo della concessione della quale i soggetti interessati hanno diritto. (4-07856)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette

concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 1° marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso con la consegna dei decreti agli interessati e la contestuale richiesta di pagamento dei canoni.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ministero (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di compatibilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

Occorre peraltro precisare che, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 « è dovuta in occasione dell'emana-

zione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato ».

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che eserciscono una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando

l'importo fissato per l'ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93 il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora esso non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

GIULIETTI, STAMPA, GRIGNAFFINI e BOFFARDI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sta inviando alle emittenti private locali televisive e radiofoniche la comunicazione che sono state rilasciate le concessioni previste 223/90 e successive modifiche ed integrazioni con le norme dettate dal decreto 4 marzo 1994;

tale comunicazione contiene la richiesta di pagamento entro 30 giorni del canone di concessione relativo al periodo 4 marzo 1994-31 dicembre 1994;

tale canone viene richiesto moltiplicando l'importo per il numero di bacini che si considerano serviti anche se non richiesti dalla singola emittente;

lo stesso canone viene richiesto anche per i bacini che erano stati rifiutati (perché « non utilmente collocati in graduatoria ») in base al piano delle frequenze poi annullato e sequestrato dalla autorità giudiziaria —:

se il Ministro non ritenga di dover intervenire per sospendere la richiesta del canone di concessione 1994 nei confronti di Radio e TV locali, in quanto le stesse, fino alla data del rilascio del decreto di concessione (peraltro ancora non avvenuto) hanno provvisoriamente operato e conti-

nuano ad operare con il regime autorizzatorio di cui all'articolo 32 della legge n. 223 del 1990;

se il Ministro non ritenga di dover intervenire per sospendere l'applicazione delle richieste avanzate alle singole emittenti dall'Amministrazione, alla luce di quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 223 del 1990, la quale nel punto 4 e 5 prevede, tra l'altro, che i canoni di concessione vengano pagati entro il 31 gennaio di ciascun anno e non per l'anno antecedente al rilascio delle concessioni;

se il Ministro ritenga legittimo richiedere il canone delle concessioni per ogni bacino servito e addirittura per quelli non raggiunti dal segnale dell'emittente e per i quali era stata anche negata la concessione, quando la legge n. 223 del 1990 all'articolo 22 (punto b) prevede un canone per ogni concessione complessiva ed all'articolo 3, comma 9, sancisce che il bacino coincide di regola con il territorio delle singole regioni e può comprendere più regioni, parte di esse o parti di regioni diverse, purché contigue. Bacini per altro che, come il Ministro ben sa, non sono stati ancora né definiti né formalizzati, mancando il piano di assegnazione;

se il Ministro non considera immorale che, mentre non vengono applicate le misure a sostegno dell'emittenza locale previste da più leggi dello Stato, si operi per appesantire l'onere dell'ottenimento legittimo della concessione della quale i soggetti hanno diritto. (4-07665)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.*

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento

al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 1° marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso con la consegna dei decreti agli interessati e la contestuale richiesta di pagamento dei canoni.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ministero (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di compatibilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

Occorre peraltro precisare che, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 « è dovuta in occasione dell'emana-zione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato ».

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consa-

pevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che esercitano una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per l'ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93 il canone di concessione viene

determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora esso non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

INCORVAIA. — Al ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che:

il signor Giuseppe GALLÈ, residente in Palazzina delle rose, Scala A, Villaggio dei fiori, 92027 Licata (AG), dipendente del Comune di Licata, in data 04.06.1983, ha chiesto la ricongiunzione dei servizi prestati dal 21.09.1960 al 05.04.1975 con contribuzione al Fondo autoferrotranvieri;

detto Fondo si è dichiarato disponibile a trasferire i contributi relativi al periodo indicato alla CPDEL;

il ministro interrogato ha emesso il decreto 0350015 del 03.05.1992, con il quale si riconosce al signor Gallè anni 4 mesi 8 giorni 9 di ricongiunzione;

il Comune di Licata, con nota 28317 del 22.10.1993, ha invitato il Ministero - Direzione generale degli istituti di previdenza - CPDEL - Div.9, a modificare il citato decreto 0350015 del 03.05.1992, comprendendo nella ricongiunzione il periodo di servizio prestato dal signor Gallè (posizione: n. 8289813) dal 21.09.1960 al 05.04.1975, sulla base della certificazione allegata in originale —:

per quali motivi non sia stato riscontrato positivamente l'invito del Comune di Licata;

quali ostacoli si frappongano alla definizione della pratica. (4-04868)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione presentata con la quale la S.V. On.le chiede chiarimenti circa la mancata ricon-

giunzione dei periodi di servizio prestati dal sig. Gallè Giuseppe presso il Fondo Autoferrotranvieri con il servizio reso dallo stesso con obbligo di iscrizione alla ex C.P.D.E.L., l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica ha fatto presente quanto segue.

L'Istituto è in attesa di ricevere dall'Inps di Agrigento la certificazione, richiesta in data 19 dicembre 1994, relativa ai contributi accreditati per il periodo 21 settembre 1960-31 dicembre 1974.

Non appena in possesso di detta documentazione, sarà cura dell'Amministrazione emettere un nuovo provvedimento di ricongiunzione, comprensivo dei servizi prestati presso il Fondo Autoferrotranvieri.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

LIA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:*

ai datori di lavoro agricolo stanno pervenendo i bollettini da parte dello SCAU per il pagamento dei contributi relativi al quarto trimestre 1993;

il Parlamento con l'approvazione della legge finanziaria per il 1994 ha rinviato al 1° ottobre 1994 gli effetti previsti nel decreto-legge 375 dell'11 agosto 1993; per la qualcosa il Governo doveva provvedere alla emanazione di un decreto per la sospensione dei pagamenti del quarto trimestre 1993;

con l'invio dei bollettini da parte dello SCAU i datori di lavoro si vengono a trovare nelle condizioni di dover pagare delle contribuzioni che la stessa finanziaria aveva sospeso, dando con questo un altro colpo mortale all'economia agricola, in modo particolare nelle zone svantaggiate;

l'interrogante si chiede come mai il Governo non abbia provveduto in tempo debito a sospendere anche i pagamenti

SCAU per quanto attiene il quarto trimestre 1993 —:

se siano allo studio misure urgenti per sospendere con effetto immediato prima del 10 giugno 1994 il pagamento dei contributi in questione e rinviare al 1° ottobre 1994, così come stabilito dal Parlamento, l'applicazione del decreto-legge n. 375 del 1993. (4-00968)

RISPOSTA. — *In relazione alla questione sollevata nel documento parlamentare si fa presente quanto segue.*

L'articolo 10 del decreto-legge 10 giugno 1994 n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994 n. 489, ha definito, come norma di interpretazione autentica, l'ambito di applicazione cronologica delle agevolazioni contributive in agricoltura.

Tale norma stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 29, della legge n. 537 del 1993, abrogative degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 357 del 1993, si applicano a decorrere dal 1° ottobre 1993.

In relazione a ciò il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati ha provveduto ad emettere una nuova serie di bollettini di conto corrente postale, al fine di consentire il versamento dei contributi previdenziali per la mano d'opera impiegata nel quarto trimestre 1993, con le aliquote previste, rispettivamente, dal decreto-legge n. 155 del 1993, convertito nella legge n. 243 del 1993 (in riferimento ai territori montani ed alle zone agricole svantaggiate) e dalla legge n. 64 del 1988 (in riferimento ai territori del Mezzogiorno).

Si segnala, infine, che l'incremento delle aliquote contributive per i territori agevolati — territori montani, zone agricole svantaggiate, territori del Mezzogiorno — disposto dal decreto legislativo n. 375 del 1993 a decorrere dal 1° ottobre 1993, è stato dilazionato nel triennio 1° ottobre 1994 — 1° ottobre 1996 della legge n. 537 del 1993.

Il termine iniziale del 1° ottobre 1994 è stato successivamente differito al 30 giugno 1995 dal decreto-legge 28 dicembre 1994 n. 723, reiterato, da ultimo, dal decreto-legge 28 febbraio 1995 n. 55.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

LUCCHESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che:

il Ministero delle poste e telecomunicazioni da alcuni giorni spedisce alle emittenti private locali, televisive e radiofoniche, la comunicazione che sono state rilasciate le concessioni previste dalla legge n. 223 del 1990 e successive modificazioni, nonché con le norme dettate dal decreto del 4 marzo 1994;

unitamente alla comunicazione si chiede il pagamento, entro 30 giorni, del canone di concessione relativo al periodo 4 marzo 1994-31 dicembre 1994;

l'importo richiesto fa riferimento al numero di bacini che si considerano serviti dall'emittente, anche se quest'ultima non l'abbia richiesto;

viene anche considerato, nell'importo, un canone anche per i bacini che erano stati rifiutati;

la legge n. 223 del 1990, tra l'altro, prevede che i canoni di concessione vengano pagati entro il 31 gennaio di ciascun anno, e quindi non per l'anno precedente;

le TV e le radio locali offrono un importante servizio sociale e non possono essere perseguite o afflitte da richieste esose e inopportune —:

se il Ministro non ritenga di dovere disporre subito la sospensione della richiesta del canone di concessione 1994 nei confronti di radio e televisioni locali.

(4-07953)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.*

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento

al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 1° marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso con la consegna dei decreti agli interessati e la contestuale richiesta di pagamento dei canoni.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ministero (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di compatibilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

Occorre peraltro precisare che, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 « è dovuta in occasione dell'emana-zione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato ».

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consa-

pevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che esercitano una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per l'ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93 il canone di concessione viene

determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora esso non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

MAIOLO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

se risponde a verità la notizia secondo cui il Ministero di grazia e giustizia avrebbe ritardato di un mese la trasmissione alle competenti autorità francesi della notizia della trasformazione della custodia cautelare in carcere in arresti domiciliari nei confronti di Braggiotti Enrico, ex presidente della Banca commerciale italiana, con la conseguenza che questi è rimasto ricercato dagli organi di polizia internazionali;

nel caso in cui la notizia risponda a verità, quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti dei funzionari responsabili. (4-04403)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Il 20 luglio 1994 la Procura Generale presso la Corte di Appello di Milano trasmetteva alla Direzione Generale degli Affari Penali - ufficio II del Ministero di Grazia e Giustizia l'istanza in pari data dei difensori di Enrico Braggiotti intesa a che fosse data formale notizia tanto alle Autorità del Principato di Monaco, quanto alle Autorità centrali di coordinamento di polizia - Interpol, dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 16 luglio 1994 con la quale veniva sostituita nei confronti del Braggiotti la misura degli arresti domiciliari a quella della custodia cautelare in carcere.

Lo stesso giorno 20 luglio anche l'Interpol, con fax diretto sia al Ministero di

Grazia e Giustizia, sia alla Procura Generale di Milano, chiedeva di conoscere le determinazioni di rispettiva competenza in merito alla revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 16.11.1993 dal Tribunale di Milano nei confronti di Enrico Braggiotti.

Il successivo 27 luglio 1994, la Procura Generale di Milano, a seguito di sollecitazione telefonica del Ministero di Grazia e Giustizia, chiedeva alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale, urgenti notizie sull'eventuale avvenuto ripristino della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto Braggiotti. Ciò al fine di acquisire la certezza in ordine alla non reiterazione del provvedimento restrittivo in carcere, anche dopo il ritiro del d.l. 14.7.1994, n. 440, tenuto conto che ove la revoca delle ricerche in campo internazionale fosse stata disposta e successivamente fosse pervenuta comunicazione della reiterazione del provvedimento cautelare della custodia in carcere, ne sarebbero conseguiti ritardi nelle investigazioni ed onerosi adempimenti sia a carico del Ministero di Grazia e Giustizia sia a carico delle Autorità monegasche.

La Procura della Repubblica di Milano solo il 14 settembre 1994, a seguito di ulteriore sollecitazione dell'Interpol e della Procura Generale, dava notizia, via fax, che nei confronti di Braggiotti Enrico non risultava emessa, allo stato, nuova misura cautelare e conseguentemente, con nota in pari data indirizzata al Ministero dell'Interno - Interpol, questa Amministrazione disponeva la revoca delle ricerche in campo internazionale a fini estradizionali nei confronti del predetto.

Quanto al lungo periodo di tempo trascorso tra la richieste di notizie sull'eventuale ripristino della custodia cautelare e la disposta revoca delle ricerche, va osservato che seppur è indubbio il grave ritardo, di cui si è detto, della Procura di Milano, presumibilmente da ascrivere al rallentamento dell'attività degli uffici giudiziari nel periodo feriale, è anche certo che dopo il 27.7.94 il competente ufficio II della Direzione Generale degli Affari Penali di questo Ministero - all'epoca diretto dal dottor Mario Vaudano, peraltro cessato dall'incarico fin dallo scorso

mese di ottobre - non ha mai sollecitato la risposta né al Procuratore Generale né al Procuratore della Repubblica, pur trattandosi di questione delicata ed urgente.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

MALAN. — Al Ministro della sanità. —
Per sapere - premesso che:

da quanto pubblicato dagli organi di informazione risulta che esiste a livello nazionale una sorta di prontuario-prezzario, che dovrebbe servire a misurare la « produttività » degli stabilimenti ospedalieri e la professionalità dei medici, denominato D.G.R; tale prontuario presenterebbe alcune gravi anomalie quali, ad esempio:

un ordinario intervento di interruzione di gravidanza verrebbe infatti « valutato » quanto il parto, quando invece è chiaro che nel primo caso si tratta, dal punto di vista tecnico, di cosa per lo più routinaria e programmabile, con modestissimi rischi per la paziente, mentre nel secondo caso si tratta di fatto dalla tempestiva non programmabile, con elevati rischi sia per la puerpera che per il nascituro, e che può durare diverse ore;

un intervento per sindrome del tunnel carpale è valutato due milioni e mezzo di lire, pur essendo anch'esso considerato di routine, breve e con scarsissimi rischi, mentre un intervento per tumore cerebrale, lungo e con gravi rischi per il paziente, è valutato appena otto milioni -:

se quanto sopra corrisponda al vero;

se, in caso positivo, non si ritenga che tali valutazioni disincentivino gli interventi impegnativi, già in sé scomodi per le gravi responsabilità che comportano, puniscano anziché premiare la professionalità dei chirurghi migliori, mortifichino in particolare le strutture ad alta specializzazione che potrebbero trovare molto più « produttivo » orientarsi verso un livello poco più che ambulatoriale;

quali iniziative intenda eventualmente prendere per porre rimedio a tali situazioni. (4-08129)

RISPOSTA. — *Riguardo alle preoccupazioni espresse nell'atto parlamentare in riferimento, deve precisarsi quanto segue.*

Le notizie di stampa in esso richiamate riflettono, in modo evidentemente molto sommario, le innovazioni conseguenti, nel settore dell'assistenza ospedaliera e del relativo finanziamento, all'emanazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1994 (Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 1994 - S.O. n. 169) sulle « Tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera », in attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1995, n. 57 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità - Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1995, n. 49).

Prevede, infatti, quest'ultima disposizione, originariamente contenuta nel decreto-legge analogo n. 603/1994 più volte reiterato, che « a decorrere dal 1° gennaio 1995 le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale siano remunerate sulla base di tariffe predeterminate dalle regioni e dalle province autonome secondo i criteri generali » definiti, appunto, nell'apposito decreto del Ministro della sanità, diano richiamato.

Fermo restando l'obbligo, per le regioni e le province autonome che non vi avessero ancora provveduto, di adottare propri provvedimenti di fissazione di analoghe « tariffe » applicabili ai presidi del proprio territorio, applicando transitoriamente le stesse « tariffe » indicate nel succitato decreto ministeriale 14 dicembre 1994, queste ultime costituiscono la remunerazione massima ammissibile per le corrispondenti prestazioni erogate.

Tali « tariffe », in concreto, risultano informate al cosiddetto sistema di classificazione « DRG », ovvero in lingua italiana « ROD » (Raggruppamenti omogenei di diagnosi), che rappresenta il sistema impiegato a livello internazionale per la classificazione degli episodi di ricovero ospedaliero in regime di degenza e di ricovero diurno day-hospital. Come può desumersi dalla sintetica denominazione surriportata, esso è fondato

essenzialmente sull'individuazione di raggruppamenti di pazienti accomunati da un trattamento caratterizzato da un consumo di risorse ospedaliere mediamente omogeneo.

Questo significa, in sostanza, che tali « tariffe » tengono conto dell'impegno specifico, in termini tecnici ed organizzativi, di ciascuna prestazione di volta in volta considerata, sulla base di un valore di « costo unitario » di riferimento.

Senza dubbio il decreto ministeriale 14 dicembre 1994, con le « tariffe » in esso previste nei relativi allegati (Allegato 1 - prestazioni di assistenza ospedaliera per « acuti », in regime di ricovero ordinario; Allegato 2 - prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, in regime di ricovero diurno; Allegato 3 - prestazioni di riabilitazione ospedaliera erogate in regime di degenza), può risultare di non facile lettura per i profani e questo spiega le ragioni per cui gli organi di informazione responsabili delle notizie riprese nell'interrogazione abbiano riportato in modo palesemente approssimativo il contenuto dello stesso decreto.

Quel che è certo è che la « tariffe » variano sistematicamente in aumento in presenza di « complicanze » e per tutti i casi in cui il ricovero debba prolungarsi oltre un numero standard di giornate di degenza, venendo comunque corrisposta per le giornate eccedenti un'ulteriore « tariffa » giornaliera predeterminata.

Così ad esempio — per restare ai casi richiamati nell'interrogazione — il « parto vaginale » comporta una « tariffa » compresa fra lire 2.884.000 (quando sia senza diagnosi complicanti, con una durata massima della degenza di 8,6 giornate), e lire 4.070.000 (con diagnosi complicanti ed una durata massima della degenza di 20,5 giornate).

Analogamente, le « tariffe » per gli interventi di « decompressione del tunnel carpale » e di « craniotomia » in adulto non a seguito di traumatismo sono, rispettivamente, di lire 2.600.000 e di lire 17.100.000 (anziché di lire 8.000.000 come riportato nell'interrogazione).

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

NADIA MASINI, FINOCCHIARO, BIELLI e TURRONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì versa in difficoltà per carenza di organico. Nello scorso mese di dicembre è avvenuto il trasferimento ad altro incarico di uno dei 3 magistrati;

la sostituzione, nonostante il trasferimento fosse stato deciso da tempo, avverrà non prima di un anno poiché la disponibilità del posto non è stata ufficializzata con la pubblicazione sul Bollettino del Ministero di grazia e giustizia nel mese di dicembre;

essendo tale pubblicazione semestrale solo fra circa 6 mesi potrà aversi il nuovo elenco dei posti vacanti e solo allora il Consiglio Superiore della Magistratura potrà prendere in considerazione le domande di trasferimento per quel posto;

tale evento si è verificato in un momento di particolare e delicata attività per gli uffici giudiziari forlivesi: basti pensare ai 18 processi per i fatti criminosi connessi alla Uno bianca; viva è la preoccupazione per i gravi ritardi che si determinerebbero se in tempo breve non venisse coperto il suddetto posto, tanto più se si considera che la Procura dispone di un organico molto ridotto rispetto alla necessità —:

se e quali interventi intenda compiere verso il Consiglio Superiore della Magistratura per favorire sia la copertura, nel più breve tempo possibile, del posto vacante sia l'adeguamento dell'organico dei magistrati presso la Procura di Forlì. (4-07661)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica che il Ministro di Grazia e Giustizia ha richiesto al Consiglio Superiore della Magistratura, in data 27 marzo u.s., la pubblicazione del posto di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, attualmente scoperto, prescindendo dall'annuncio della relativa vacanza nel Bollettino Ufficiale di questo Ministero.*

Si assicura, inoltre, che le esigenze di potenziamento della su citata Procura della Repubblica saranno attentamente valutate in occasione della generale revisione delle piante organiche di tutti gli uffici giudiziari del paese, cui si dovrà pervenire sulla base dei nuovi indici di lavoro che saranno elaborati da un apposito gruppo di studio già istituito.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

MARENCO, PARLATO, MARENCO, DELLA ROSA, TOFANI e ZACCHEO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, per gli affari sociali, per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

dal 1° novembre 1993, 285 lavoratori della IRITECNA S.p.a. di Genova si trovano collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (C.I.G.S.) — con una indennità di lire 1.050.000 mensili — che si prospetta come fase immediatamente anticipante il licenziamento;

fino ad oggi nulla è stato ancora fatto in merito all'attuazione di quegli « ammortizzatori sociali » contemplati nell'accordo stipulato il 26 ottobre 1993 tra Governo, Azienda e sindacati;

anche i gravissimi errori fatti dalla dirigenza IRITECNA, e che hanno portato alla situazione presente, non sono stati ancora seriamente utilizzati come materia per una analisi rivolta ad individuare soluzioni adatte al risanamento e al rilancio di quella che è stata una delle più grandi aziende del mondo nel settore della produzione, « chiavi in mano », di impianti industriali;

una soluzione ai problemi complessivi dell'azienda non si rende necessaria solo per risolvere l'incognita occupazionale dei suoi dipendenti ma anche per la perdita di lavoro nell'indotto, principalmente genovese, quantificato in circa 9.000 ad-

detti, per un coinvolgimento complessivo — tra dipendenti diretti e dell'indotto — di circa 11.000 famiglie;

il rilancio della Società IRITECNA, il quale non può essere affidato agli stessi dirigenti che — « in collusione con i sindacati più rappresentativi », come denunciano gli stessi cassaintegrati — hanno determinato lo sfascio dell'azienda, passa attraverso varie fasi, ad iniziarsi da una rigorosa analisi dei costi — dalla quale emergono le cause della crisi, la cattiva gestione, la fallacia organizzativa, l'incompetenza, fino a possibili ladrocinii — per poi passare al recupero del *know-how*, al potenziamento del settore « ricerca & sviluppo », con il graduale recupero delle commesse;

si avrebbe così anche la conservazione all'economia nazionale di un tipo di organizzazione produttiva che è elemento essenziale e trainante nella moderna economia industriale — che in passato ha prodotto ricchezza, distribuendo utili ai suoi azionisti, e ha contribuito positivamente alla bilancia dei pagamenti del nostro Paese — determinando anche il rientro da una spesa ingentissima a fondo perduto come è la C.I.G.S.;

i cassaintegrati IRITECNA hanno informato la regione Liguria, anche nella persona del suo Presidente, della situazione attuale dell'azienda — dopo gli accordi sopramenzionati del 26 ottobre 1993 — che vede, oltre all'inapplicabilità degli « ammortizzatori sociali », l'urgenza di reperire commesse per invertire la linea di tendenza verso una totale destinazione dei lavoratori alla C.I.G.S.;

viene altresì denunciato dai lavoratori IRITECNA come la scelta del personale posto in C.I.G.S. sia avvenuta in spregio ai principi di equità sociale, colpendo soggetti deboli come vedove, monoreddito, handicappati, ecc., evidenziando anche la circostanza per cui sarebbero state fatte scelte improntate a « lottizzazione » da parte di gruppi organizzati, non meglio determinati, operanti nell'azienda, salvaguardando i membri degli stessi gruppi —:

quali provvedimenti siano stati finora assunti dal Governo e dagli enti di natura

locale come la regione Liguria e i comuni, in concomitanza con l'IRI, per:

salvaguardare la prosecuzione dell'attività, di rilevanza nazionale, dell'IRITECNA e con essa l'occupazione, diretta e dell'indotto;

l'acquisizione di nuove commesse;

l'applicazione degli « ammortizzatori sociali » previsti dall'accordo del 26 ottobre 1993;

evitare l'allargamento della C.I.G.S. ad altri lavoratori IRITECNA;

la sostituzione della dirigenza IRITECNA che ha prodotto la crisi attuale;

se siano in corso attualmente procedimenti della Magistratura finalizzati all'accertamento delle eventuali responsabilità di carattere civile e penale della dirigenza IRITECNA nello sfacelo dell'azienda e, specificamente, per la possibilità di precise e pianificate discriminazioni nella scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione. (4-00280)

RISPOSTA. — In merito allo stato di attuazione dell'accordo siglato nell'ottobre del 1993 presso il Ministero, i cui contenuti sono ampiamente richiamati nell'interrogazione parlamentare, sono stati acquisiti elementi informativi presso i competenti Uffici.

Per quanto concerne il trattamento straordinario di cassa integrazione, si fa presente che l'integrazione salariale, per il semestre 1° novembre 1993-30 aprile 1994, è stata disposta con decreto ministeriale 5 aprile 1995, previa approvazione del programma di ristrutturazione-riorganizzazione aziendale da parte del Comitato Tecnico.

Con successivo provvedimento emanato il 7 dicembre 1994 è stata autorizzata la ulteriore corresponsione del beneficio per il periodo 1° maggio 1994-31 ottobre 1994.

Al momento si trova in fase istruttoria l'istanza presentata dalla Società e relativa al semestre 1° novembre 1994-1° maggio 1995.

Gli elementi conoscitivi forniti dagli organi periferici evidenziano che il personale complessivamente in forza presso la Sede di Genova, al 1° marzo 1995, era pari a 398 unità, di cui 79 in CIGS a zero ore senza rotazione.

Nel novero di tali unità sono da considerare 18 lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (attività coordinate dall'Azienda Municipalizzata Gas ed Acqua di Genova) e 34 in attività formative (già avviate nel marzo-aprile 1994), finalizzate alla riqualificazione professionale.

Per quanto concerne la cessione delle attività di impiantistica industriale, gli organi periferici hanno riferito che nel gennaio 1994 è stata espletata la procedura ex articolo 47 della legge n. 428/90 per realizzare la cessione di rami di attività da Iritecna ad Italimpianti.

Nel successivo mese di febbraio sono state cedute ad ITALIMPIANTI le attività e le strutture relative alle aree organizzative Metallurgia, Ambiente, Logistica, Promozione, Rete Estera e Legale Contrattuale.

Alla neocostituita Società sono stati trasferiti, a decorrere dal mese di giugno 1994, 139 lavoratori.

In merito, poi, al prepensionamento anticipato il dato numerico acquisito evidenzia che, ad oggi, 155 unità lavorative hanno usufruito del beneficio.

Nel corso del corrente anno e del 1996 è previsto l'accesso al trattamento per ulteriori 77 unità.

Per quanto riguarda, infine, le presunte discriminazioni operate dalla direzione aziendale nella scelta dei dipendenti da collocare in CIGS, gli uffici periferici hanno riferito che alcuni lavoratori hanno promosso, in date diverse, ricorsi contro i provvedimenti posti in essere dalla IRI-TECNA in applicazione dell'accordo del 26 ottobre 1993 (ricorso alla CIGS dal 1° novembre 1993 e collocazione in mobilità di accompagnamento dal 31.12.1993).

Con ordinanze emesse, rispettivamente, l'11 maggio 1994 ed il 26 agosto 1994, il Pretore in funzione di Giudice del Lavoro ha disposto la reintegrazione dei ricorrenti nel posto di lavoro.

Il Tribunale di Genova ha respinto, con provvedimento del 10 giugno 1994, il reclamo proposto dalla Società avverso l'ordinanza pretorile dell'11 maggio 1994 mentre ha accolto parzialmente il reclamo avverso l'ordinanza del 26 agosto 1994, disponendo la « riammissione in servizio » dei lavoratori.

Per completezza d'informazione si segnalano, infine, i contenuti delle decisioni pretorili emesse a seguito del giudizio di merito instaurato dagli attori.

Tali pronunce dichiarano il difetto di giurisdizione sull'esistenza o meno dei presupposti di concessione della CIGS, l'illegittimità della collocazione in CIGS dei ricorrenti per violazione dei criteri di scelta, l'inammissibilità delle domande di reintegrazione, la revoca delle ordinanze del Pretore e del Tribunale ed, infine, la condanna della Società al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti con rivalutazione ed interessi dalla data della sentenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MARENCO e ENZO CARUSO. — Ai Ministri della sanità, per la famiglia e la solidarietà sociale, dell'interno e della difesa. — Per sapere:

in base a quali criteri il Comitato centrale della CRI-Croce Rossa Italiana proceda alle assunzioni trimestrali e « cicliche » (per i servizi di ufficio, pronto soccorso, autoparco, eccetera) mediante richiami « per addestramento » di personale mobilitabile del corpo militare e di incarichi e consulenze a vario titolo, specie per gli uffici del Comitato centrale;

se i richiami del corpo militare siano numericamente correlati alle reali esigenze delle unità periferiche della CRI e, pertanto, se siano rigorosamente vagliate tali assegnazioni straordinarie;

quale criterio adotti il Comitato centrale nello stabilire quando i costi relativi agli stipendi per detto personale siano assunti dalla Sede centrale, o da questa

addebitati totalmente o parzialmente alle Unità periferiche che debbono farvi fronte con entrate *in loco*;

quali criteri il Comitato centrale adotti per stabilire richiami trimestrali o richiami « ciclici » (di fatto annuali);

se non si ritenga utile un censimento di tutto il personale della CRI per una equa distribuzione nelle unità della stessa sul territorio nazionale, al fine di raggiungere una migliore utilizzazione del personale e delle risorse economiche necessarie ai richiami, alle assunzioni trimestrali, alle consulenze, agli incarichi straordinari.

(4-01174)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti rivolti con l'atto parlamentare summenzionato, sulla base degli elementi di valutazione in materia pervenuti dall'Ente in esame si comunica quanto segue.*

È utile premettere, in via preliminare, che il personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana di norma risulta prevalentemente indirizzato a coprire le esigenze dei Servizi ausiliari delle Forze Armate dello Stato.

Deve, tuttavia, considerarsi che le ormai vetuste disposizioni sull'ordinamento interno di tale Istituzione — tuttora vigenti, in attesa dell'approvazione del suo nuovo ordinamento statutario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 (Riordinamento della C.R.I., ex articolo 70 della legge n. 833 del 1978) — di fatto permettono la più ampia utilizzazione del personale militare dell'Ente anche per tutti i suoi Servizi del tempo di pace.

Questo spiega come, in concreto, sia possibile che, su diretta determinazione degli organi di vertice dell'Ente, elementi del suo personale militare vengano talvolta distaccati per essere utilizzati a copertura di gravi carenze organiche del personale civile.

Viene, tuttavia, chiarito, che in ogni caso i richiami in servizio temporaneo di elementi del Corpo militare della C.R.I. vengono a tal fine disposti soltanto per soddisfare esigenze di funzionamento di settori fondamentali perché di preminente interesse pubblico.

In questo senso, è evidente, infatti, che non sempre l'assunzione di personale civile con contratti a termine risulta idonea a garantire tempestivamente la disponibilità di elementi qualificati, laddove questi appaiono, invece, più agevolmente reperibili fra gli iscritti in congedo nei ruoli militari della CRI.

Riguardo, invece, agli « incarichi e consulenze di vario tipo », viene assicurato che si tratta sempre di rapporti ridottissimi sotto il profilo numerico e comunque circoscritti a professionalità non presenti nei ruoli organici dell'Ente.

Va, poi, sottolineato che l'impiego per esigenze dei Servizi civili di elementi del Corpo militare della CRI, è in ogni caso subordinato ad un preventivo vaglio delle relative richieste da parte di una speciale Commissione, nominata e presieduta dal Commissario straordinario della Croce Rossa italiana.

Gli oneri connessi alle retribuzioni corrisposte al personale militare così distaccato (con ogni evidenza del tutto estranei al Bilancio dei Servizi ausiliari delle Forze Armate) viene posto, peraltro, a carico delle Unità periferiche dell'Ente nei soli casi in cui le risorse finanziarie loro accreditate risultino in grado di fronteggiarli. Questo accade, per lo più, quando detto personale venga chiamato ad assolvere servizi demandati ai Comitati della CRI dalle Unità sanitarie locali, nel qual caso queste ultime, in base alle specifiche convenzioni appositamente stipulate, sono vincolate ad erogare un corrispettivo predeterminato per le prestazioni erogate, talvolta sufficiente a far fronte agli oneri delle retribuzioni.

Viene, poi, assicurato che, in concreto, non vengono posti in essere « richiami ciclici » (di fatto annuali), se per tali si intendono quelli che fossero eventualmente caratterizzati da un automatico rinnovo, di trimestre in trimestre, senza una preventiva autorizzazione: condizione, quest'ultima, la cui sussistenza risulta, invece, sempre pregiudiziale.

In conclusione, vien precisato che un « censimento » di tutto il personale civile della Croce Rossa italiana non soltanto è ritenuto utile, in generale, ma viene, anzi,

quotidianamente aggiornato, tenendo ben presente la distribuzione dello stesso personale nelle varie zone del territorio nazionale. Esso, tuttavia, non può precludere ad una diversa distribuzione del personale civile fra le diverse unità periferiche, poiché queste, tutte indistintamente, lamentano carenza di personale e, d'altra parte, nell'attuale fase transitoria, di incertezza istituzionale della Croce Rossa sarebbe tutt'altro che agevole individuare i provvedimenti più opportuni da adottare, dovendo essi risultare commisurati alle effettive esigenze di funzionamento dei Servizi in futuro erogabili dall'Ente, a seguito del suo rinnovamento statutario.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

MARENCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'Associazione CENTRO ELIS di Roma ha organizzato, con il patrocinio dell'Unione europea e del Ministero del lavoro un « corso per la formazione di n. 15 operatori tecnici ausiliari dei servizi di collettività »;

i requisiti di ammissione a detto corso sono costituiti dalla maggiore età, dalla iscrizione al collocamento nelle liste di disoccupazione e dal diploma di scuola media inferiore;

tuttavia, si precisa che il corso è « finalizzato a facilitare l'inserimento di donne disoccupate in strutture ricettive » quali scuole, alberghi, ospedali, ecc. —:

se non ritenga che tale indicazione non costituisca una discriminazione sessuale e una violazione delle norme vigenti circa le pari opportunità in ambito occupazionale. (4-04341)

RISPOSTA. — *In merito alla questione prospettata nell'interrogazione parlamentare si fa presente che il Corso di formazione in argomento si inserisce nel quadro del progetto comunitario NOW (fase 2) Professionalità Internazionale Polivalente per le strutture di collettività e di assistenza.*

Com'è noto l'iniziativa NOW (New opportunities for Women) si caratterizza come uno dei programmi di interesse comunitario promossi dal Fondo Sociale Europeo e rivolti alla realizzazione di misure specifiche in favore delle donne, al fine di contribuire alla promozione delle pari opportunità tra uomo e donna nel settore dell'occupazione e della formazione professionale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MARENCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giuseppe Evangelista di Genova, percependo una pensione di invalidità sul lavoro, in data 23 aprile 1990, ha richiesto all'INAIL che l'importo della relativa rendita gli venisse accreditato sul conto corrente postale a lui intestato;

nonostante detta richiesta, e nonostante numerose ulteriori sollecitazioni, il signor Evangelista continua a vedersi recapitare la summenzionata rendita, tramite assegno bancario inviato a mezzo posta —:

per quale motivo continui a sussistere tale prassi e cosa intenda fare il Ministro interrogato per porvi rimedio. (4-06778)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione presentata dalla S.V. On.le l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha fatto presente quanto segue.*

La disciplina relativa alle modalità di erogazione delle rendite, contenuta nell'Ordinamento Contabile dell'Istituto, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 29 novembre 1989, prevede specifiche forme di pagamento, a scelta del beneficiario, tra cui anche l'accREDITAMENTO in c/c postale.

Tuttavia tale forma di pagamento non è stata mai realizzata a causa della scarsa adesione manifestata da parte dei beneficiari di rendita INAIL.

Infatti, da una rilevazione effettuata nel corso del 1994, risultavano pervenuti solo 85 casi di opzione per l'accredito in c/c postale.

Il Ministero delle Poste, pertanto, attesa l'esiguità del numero delle richieste, riteneva di soprassedere alle operazioni di propria competenza per la realizzazione del sistema.

Poiché la situazione, attualmente, non presenta variazioni di rilievo, l'Istituto non può dar seguito alle richieste pervenute.

La questione rimane comunque all'attenzione costante dell'Ente per gli eventuali sviluppi e i conseguenti adempimenti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MARENCO. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il signor Nello Meriggi, nato a Recanati (MC) il 7 ottobre 1923, e residente in Savona, Via Montenotte 9/9, ha presentato la domanda di pensione n. 193.021.46 del 15 ottobre 1993 alla sede di Genova (7400), in trattazione internazionale presso la stessa sede con pratica n. 12.12.12 iniziata il 14 giugno 1994 —:

quali siano i tempi previsti per la definizione di tale pratica con trattazione internazionale;

se, in considerazione dello stato di estrema necessità del signor Meriggi, sia possibile la concessione di una pensione provvisoria o di un sussidio in attesa della definizione della pratica. (4-07152)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione presentata dalla S.V. On.le l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.

La pensione richiesta dal sig. Meriggi Nello non può essere liquidata poiché in suo favore risultano accreditati soltanto 371 contributi settimanali.

Inoltre, le richieste formulate dall'Istituto, in data 14 giugno 1994, all'Ente assicuratore argentino non hanno avuto a tutt'oggi alcun esito, nonostante il sollecito effettuato dall'INPS il 24 febbraio u.s.

Si precisa che il suddetto sig. Meriggi è titolare di pensione di reversibilità, con decorrenza febbraio 1976, integrata al trattamento minimo.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MARENCO, CAMOIRANO, CANAVESE, CASTELLANETA, DALLARA e DE ROSA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sta inviando alle emittenti private locali televisive e radiofoniche la comunicazione che sono state rilasciate le concessioni previste 223/90 e successive modifiche ed integrazioni con le norme dettate dal Decreto 4 marzo 1994;

tale comunicazione contiene la richiesta di pagamento entro 30 giorni del canone di concessione relativo al periodo 4 marzo 1994-31 dicembre 1994;

tale canone viene richiesto moltiplicando l'importo per il numero di bacini che si considerano serviti anche se non richiesti dalla singola emittente;

lo stesso canone viene richiesto anche per bacini che erano stati rifiutati (perché « non utilmente collocati in graduatoria ») in base al piano di assegnazione poi annullato e sequestrato dall'autorità giudiziaria —:

se il Ministro non ritenga dover intervenire per sospendere la richiesta del canone di concessione 1994 nei confronti di radio e tv locali, in quanto le stesse fino alla data del rilascio del decreto di concessione (peraltro non ancora avvenuto) hanno provvisoriamente operato e continuano ad operare con il regime autorizzatorio di cui all'articolo 32 della legge n. 223 del 1990;

se il Ministro non ritenga di dover intervenire per sospendere l'applicazione delle richieste avanzate alle singole emittenti dell'Amministrazione alla luce di

quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 223 del 1990, la quale nel punto 4 e 5 prevede, tra l'altro, che i canoni di concessione vengano pagati entro il 31 gennaio di ciascun anno e non per l'anno antecedente al rilascio delle concessioni;

se il Ministro ritenga legittimo richiedere il canone delle concessioni per ogni bacino servito e addirittura per quelli non raggiunti dal segnale dell'emittente e per i quali era stata anche negata la concessione, quando la legge n. 223 del 1990 all'articolo 22 (punto *b*) prevede un canone per ogni concessione complessiva ed all'articolo 3 comma 9 sancisce che il bacino coincide di regola con il territorio delle singole regioni e può comprendere più regioni parte di esse o parte di regioni diverse purché contigue. Bacini peraltro che, come il Ministro ben sa, non sono stati ancora né definiti né formalizzati mancando il piano di assegnazione;

se il Ministro non considera immorale che mentre non vengano applicate le misure a sostegno dell'emittenza locale previste da più leggi dello Stato si operi per appesantire l'onere dell'ottenimento, legittimo della concessione della quale i soggetti interessati hanno diritto. (4-07699)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.*

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 1° marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso con la consegna dei decreti agli interessati e la contestuale richiesta di pagamento dei canoni.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ministero (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di compatibilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

Occorre peraltro precisare che, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 « è dovuta in occasione dell'emana-zione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato ».

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che eserciscono una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per l'ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93 il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora esso non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero,

entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

LUIGI MARINO e CALVANESE: — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere — premesso che:

gli Uffici amministrativi preposti, fin dal 1981, negavano lo sgravio degli oneri sociali alla Soc. Cabalhotels di Lacco Ameno d'Ischia (NA), fornendo tutti gli elementi in proposito, mentre il Comitato Esecutivo dell'I.N.P.S. con deliberazioni 703 del 17 agosto 1981 e 928 del 7 ottobre 1982 accoglieva i ricorsi proposti in merito dalla Soc. in questione;

lo stesso Comitato Esecutivo, senza che sia intervenuto alcun fatto nuovo, a ben dieci anni di distanza, ha revocato le proprie precedenti deliberazioni con la testuale motivazione « per effetto di falsa rappresentazione di rilevanti fatti riguardanti gli investimenti ed il personale, la cui infondatezza è emersa dalla successiva verifica della situazione » —:

se non ritenga il Ministro di prendere le opportune iniziative — anche ispettive — per un puntuale accertamento dei fatti sopra esposti e delle eventuali responsabilità non solo amministrativo-contabili degli Amministratori e Dirigenti dell'istituto. (4-07489)

RISPOSTA. — Nell'interrogazione parlamentare presentata dalla S.V. On.le si chiedono chiarimenti in merito alla determinazione adottata dal Comitato Esecutivo dell'Inps nella seduta del 9 aprile 1993.

Com'è noto, con tale delibera l'organo ha revocato le precedenti pronunce di accoglimento dei ricorsi presentati dalla Cabahotels S.p.a. ed ha ritenuto indebita la fruizione degli sgravi degli oneri sociali da parte della società medesima.

Al riguardo l'Istituto ha fatto presente che l'accoglienza dei ricorsi inoltrati dall'azienda in data 19 maggio 1981 e 31 luglio 1982

avverso il diniego degli sgravi disposto dalla competente Sede di Pozzuoli, era stato determinato da una rappresentazione della situazione della società che, a seguito di ulteriori accertamenti, è apparsa non rispondente a quella effettiva.

In particolare, è emerso che la Cabahotels, nell'assumere negli anni 1978-1980 la gestione di esercizi alberghieri e attività termali, non ha posto in essere interventi ed iniziative rilevanti, sia a livello di investimento che di personale, tali da poter essere considerata azienda di nuova costituzione.

Le risultanze degli accertamenti esperiti da un apposito gruppo ispettivo hanno evidenziato, piuttosto, che l'attività svolta rappresentava continuazione di quella posta in essere dalla preesistente azienda.

In considerazione di ciò il Comitato Esecutivo INPS, al quale era stata nuovamente sottoposta la questione, nella riunione del 9 aprile 1992 ha deliberato la revocazione delle determinazioni adottate, rispettivamente, nelle sedute del 13 agosto 1981 e del 7 ottobre 1982.

L'Istituto di Previdenza ha comunicato, inoltre, di avere esperito le azioni giudiziarie volte al recupero del debito derivante dallo sgravio indebitamente riconosciuto. I relativi procedimenti sono, al momento, pendenti presso la Pretura di Napoli.

L'Ente ha segnalato, inoltre, i fatti esposti alla Procura della Repubblica competente che, non ravvisando nella fattispecie estremi di reato, ha richiesto al Giudice per le indagini preliminari l'archiviazione ex art. 408 c.p.p. disposta con decreto del 28 febbraio 1992.

Della questione è stata, da ultimo, investita la Procura della Corte dei Conti, con documento del 15 febbraio 1995.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MAZZUCA e POZZA TASCA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sta inviando alle emittenti private locali, televisive e radiofoniche, la

comunicazione relativa all'avvenuto rilascio delle concessioni previste dalla legge n. 223 del 1990 e dalla normativa d'attuazione contenuta nel decreto ministeriale 4 marzo 1994;

tale comunicazione contiene la richiesta di pagamento entro trenta giorni del canone di concessione relativo al periodo 4 marzo - 31 dicembre 1994;

la somma da pagare viene calcolata dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni moltiplicando l'importo del canone per il numero dei bacini che si considerano serviti dall'emittente, anche se per tali bacini non era stata avanzata richiesta di concessione, nonché per i bacini per i quali la concessione era stata rifiutata alle emittenti, perché « non utilmente collocati in graduatoria » in base al piano di assegnazione poi annullato e sequestrato dall'autorità giudiziaria —:

se il Ministro interrogato non ritenga di dover intervenire per sospendere la richiesta di pagamento del canone di concessione per l'anno 1994 nei confronti di radio e televisioni locali, in quanto le stesse fino alla data di rilascio del decreto di concessione, peraltro non ancora avvenuto, hanno provvisoriamente operato e continuano ad operare con il regime autorizzatorio di cui all'articolo 32 della legge n. 223 del 1990, in considerazione anche del fatto che i commi 4 e 5 dell'articolo 22 di tale legge prevedono, tra l'altro, che i canoni di concessione devono essere pagati entro il 31 gennaio di ciascun anno e non per l'anno antecedente al rilascio delle concessioni;-

se il Ministro interrogato ritenga legittimo che sia preteso il canone di concessione per ciascun bacino servito e addirittura per quelli non raggiunti dal segnale dell'emittente o per i quali era stata già negata la concessione, benché l'articolo 22, comma 1, lettera b), preveda il pagamento di un canone per ciascuna concessione, mentre l'articolo 3, comma 9, della stessa legge, sancisca che i bacini debbano coincidere, di regola, con il territorio delle

singole regioni e possa comprendere più regioni o parti di esse purché contigue;

se corrisponda al vero che, peraltro, tali bacini non siano stati definiti formalmente, mancando ancora il piano di assegnazione delle frequenze;

se non sia da considerarsi immorale la mancata applicazione delle norme che dispongono interventi a sostegno dell'emittenza locale, previste da più leggi, mentre lo Stato opera per appesantire gli oneri per l'ottenimento delle concessioni da parte di soggetti che ne hanno pieno diritto.

(4-07931)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 1° marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso con la consegna dei decreti agli interessati e la contestuale richiesta di pagamento dei canoni.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ministero (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di compatibilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

Occorre peraltro precisare che, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 « è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato ».

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che esercitano una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per l'ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93 il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora esso non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

MASTROLUCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Berardino Palumbo, nato a Monte Sant'Angelo il 28 agosto 1952 e residente in Manfredonia in via Leonardo Da Vinci 7, è percettore di indennità di disoccupazione (ex articolo 12 legge 427/75) ed iscritto nelle liste di mobilità;

in data 14 marzo 1994, l'Amministrazione comunale di Manfredonia (FG) ha

comunicato telefonicamente al signor Palumbo di prendere servizio, presso il quinto circolo didattico, per sessanta giorni, con decorrenza immediata;

la comunicazione telefonica è avvenuta dopo le ore 13 e l'interessato è stato chiamato a prendere servizio alle ore 16, per tre ore, fino alle ore 19;

il signor Palumbo ha provveduto ad approntare istantaneamente la lettera di comunicazione preventiva da inviare all'INPS di Foggia (reparto prestazioni), con la quale, oltre ad informare l'istituto che con decorrenza dallo stesso giorno e fino al 12 maggio 1994 sarebbe stato alle dipendenze del comune di Manfredonia, si chiedeva il ripristino della corresponsione della indennità di disoccupazione, come previsto dalla legge 223/91, al termine del periodo lavorativo;

data l'ora, al signor Palumbo risultava impossibile spedire la raccomandata aerea, a causa della chiusura degli uffici postali, per cui la stessa comunicazione è stata spedita il giorno successivo (15 marzo 1994);

tale circostanza, del tutto indipendente dalla volontà del lavoratore, ha generato perplessità, al Centro operativo dell'INPS di Manfredonia, sul diritto del signor Palumbo al ripristino dell'indennità di disoccupazione;

il signor Palumbo ha prodotto all'INPS tutta la documentazione a sostegno della propria estraneità al ritardo con cui è stata fatta la comunicazione preventiva, dimostrando l'impossibilità pratica ad inviarla prima delle poche ore trascorse;

della questione è stata investita l'INPS nazionale (reparto prestazioni) per fornire un parere interpretativo —:

quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato e quali iniziative chiarificatrici si intendano assumere per evitare che un lavoratore che ha voluto cogliere un'opportunità di lavoro (sia pure per soli 60 giorni!), consentendo allo Stato di risparmiare ed a se stesso di risentirsi

utile, sia poi così fortemente e paradossalmente penalizzato, per responsabilità non sue, con la perdita del diritto al trattamento di disoccupazione. (4-04587)

RISPOSTA. — *L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che quanto lamentato nel documento parlamentare dalla S.V. On.le risulta privo di ogni fondamento.*

Infatti l'Istituto ha considerato come fornita in tempo utile la comunicazione inviata dal sig. Bernardino Palumbo alla Sede INPS di Foggia, relativa all'attività di lavoro subordinato a tempo determinato che lo stesso si apprestava a svolgere.

La suddetta comunicazione è stata integrata dalla dichiarazione rilasciata dal Comune di Manfredonia, come richiesto dalla competente Direzione Centrale dell'INPS.

Pertanto l'indennità di disoccupazione in favore del sig. Palumbo resterà sospesa per i soli giorni di rioccupazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MUZIO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

con nota n. 2329 del 21 febbraio 1994 l'Ufficio Provinciale del Ministero del Lavoro e Massima Occupazione di Alessandria ha trasmesso al Ministero del Lavoro domanda di Cassa Integrazione Guadagni Speciale per la Ditta CESA — fabbrica italiana argenteria e posateria di corso Acqui, 219 - Alessandria;

la C.I.G.S. ha interessato solo parte dei lavoratori dal febbraio '94 e ad oggi tutti i 115 dipendenti sono interessati al provvedimento avendo l'azienda il 7 luglio 1994, date le difficoltà finanziarie, richiesto al Tribunale di Alessandria l'apertura della procedura di concordato preventivo con richiesta d'affitto dell'impresa;

a tutt'oggi non è stato ancora nominato il Commissario Giudiziale che potrebbe consentire la valutazione di even-

tuali cessioni che mantengano l'unità produttiva e l'occupazione;

il settore argentero in Alessandria è colpito da tempo da grave crisi e rischia di avere un ulteriore appesantimento con la chiusura della CESA;

aziende concorrenti possono essere interessate all'acquisizione dell'impresa al solo fine di recuperare il marchio di produzione, cioè quote di mercato e non l'occupazione dei lavoratori con capacità professionali di rilievo per il settore e non troverebbero gli stessi facile ingresso nel mercato del lavoro, già provato da grave crisi disoccupazionale;

l'Unione Industriale della Provincia di Alessandria in data 8 luglio 1994 ha comunicato alle organizzazioni sindacali che « a seguito di un incontro effettuato presso il Ministero del Lavoro in data di ieri... è emerso che alla data del 7 luglio 1994 la domanda di C.I.G.S. non è stata lavorata né tanto meno è stata reperita... » —;

quali interventi urgenti il Ministro voglia disporre per accertare la veridicità dei fatti e consentire la rapida approvazione del provvedimento atteso;

quali atti intenda promuovere perché la domanda di C.I.G.S. rispedita dall'Ufficio Provinciale del lavoro di Alessandria in data 8 luglio 1994 abbia corso nei tempi dell'originale protocollo sì da rispondere con le provvidenze alle difficoltà economiche dei lavoratori;

se voglia accertare, come sia stato possibile dare garanzia, sia all'Amministrazione Comunale di Alessandria che alle organizzazioni sindacali, in ragione dell'approvazione e all'Unione Industriale quella sul mancato reperimento della medesima domanda C.I.G.S. e le connesse responsabilità. (4-02112)

RISPOSTA. — *In ordine alla richiesta formulata nel documento parlamentare si comunica che, con decreto ministeriale 21 novembre 1994, è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di*

integrazione salariale dal 20 luglio 1994 al 19 luglio 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla CESA A & C Spa, con sede in Alessandria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MORSELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

nel compartimento Emilia-Romagna vi è una grave situazione del fenomeno del pendolarismo riguardante soprattutto personale di 5ª categoria sia del ruolo ULA che UP che è in assegno presso la Filiale di Bologna ed è residente, prevalentemente, presso le province di Forlì e Ravenna;

la sede dell'Emilia Romagna ha operato in modo da perequare le carenze tra le varie Filiali del Compartimento;

attualmente il compartimento Emilia Romagna opera con una carenza media del 20 per cento circa che andrà ad aumentare, entro il 31 dicembre 1994, con le previste dimissioni volontarie;

tra breve entreranno in vigore il nuovo CCNT, ed il contratto di programma che prevedono una radicale trasformazione dei servizi ed un diverso impiego delle risorse umane disponibili —:

se non ritenga opportuno impartire precise disposizioni per una sanatoria del fenomeno del pendolarismo affinché la Sede dell'Emilia-Romagna possa emettere ordinanza di mobilità compartimentale prima dell'avvio del riassetto organizzativo dell'Ente poste e trasferire tutte le unità pendolari, applicate presso la Filiale di Bologna, alle province di residenza e, in caso contrario, quali possibilità hanno, in tempi brevi, di essere trasferite ai luoghi di appartenenza. (4-04758)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che l'Ente poste italiane — interessato in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame — ha significato che presso la sede p.t. dell'Emilia Romagna sono stati, nel*

passato, resi disponibili per ogni filiale p.t. n. 1 posto di operatore specializzato di esercizio per il ruolo U.P. e n. 1 posto per il ruolo U.L. in modo da consentire agli aspiranti al trasferimento di presentare la relativa istanza.

Nel 1993 è risultato che fra i dipendenti della filiale di Bologna avevano avanzato domanda di trasferimento per la filiale di Forlì n. 106 unità, mentre n. 69 unità avevano chiesto la filiale di Ravenna.

Non è stato, pertanto, possibile dar corso ai movimenti di personale richiesti in modo da non depauperare una filiale a vantaggio di altre: ciò, quindi, non ha consentito di eliminare il fenomeno del pendolarismo.

Nel corso del 1994 con l'abrogazione della circolare 4 ter e la necessità di perequare le carenze del personale fra il settore degli uffici principali e quello degli uffici locali non si è ritenuto di diramare alcuna interpellanza per attuare la mobilità in ambito compartimentale, in attesa della definizione dei concorsi interni a dirigente di esercizio per le decorrenze 1986/1990 sia del personale U.L. che U.P., al fine di poter meglio definire la consistenza numerica degli operatori specializzati di esercizio presso le varie filiali.

Attualmente la carenza di personale di V categoria risulta essere di circa il 20 per cento per le filiali di Bologna e Forlì mentre per quella di Ravenna è di circa il 12 per cento.

È stato, inoltre, evidenziato che numerosi sono i pensionamenti per dimissioni dal servizio, di tale categoria di personale, che ammontano nel trimestre ottobre/dicembre 1994 a n. 83 unità per la filiale di Bologna e a n. 25 unità, per quelle di Forlì e Ravenna.

Il predetto Ente ha, infine, precisato che una volta portato a termine il riassetto organizzativo con la conseguente redistribuzione del personale, tenendo anche conto della definizione dei concorsi interni sopra indicati, non si mancherà di valutare la possibilità di eliminare o, quantomeno, di ridurre il fenomeno del pendolarismo che, peraltro, non è esclusivo della filiale di

Bologna, ma che si verifica anche in altre filiali della regione, ivi comprese Forlì e Ravenna.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

GIOVANNI PACE. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel giorno 17 marzo 1994, alle ore 12, presso l'Hotel « La Fenice » di Francavilla al Mare (Chieti) si sarebbe svolto un comizio elettorale in favore dei candidati del Partito Popolare Italiano nel collegio uninominale di Chieti e, per la quota proporzionale, nella circoscrizione elettorale d'Abruzzo;

ad organizzare l'incontro con gli elettori pare sia stato il dottor Ugo Forestiero, direttore dell'ufficio provinciale dei Contributi Agricoli Unificati di Chieti, il quale avrebbe « invitato » i dipendenti delle sedi di Chieti e di Pescara di tale ufficio i quali, tutti, spontaneamente sarebbero intervenuti;

ospiti d'onore sarebbero stati il direttore generale dello S.C.A.U. dottor Nicola Pugliese, il capo del personale dottor Pietro Traversa ed alte personalità della dirigenza dello S.C.A.U. di Roma —:

se i fatti indicati in premessa rispondano al vero;

come sia stato possibile interrompere un pubblico servizio con la chiusura degli uffici provinciali S.C.A.U. di Chieti e Pescara dalle 11,30 in poi, cioè da mezz'ora prima l'inizio della riunione elettorale;

se sia consentito che un direttore di un Ente pubblico possa assumere iniziative rivolte a dipendenti perché votino candidati probabilmente al fine di garantire la sopravvivenza dello S.C.A.U.;

da chi siano state coperte le spese che questi alti burocrati avrebbero affrontato per partecipare ad una manifestazione elettorale in favore di candidati del partito popolare italiano;

se ai dipendenti delle sedi S.C.A.U. di Chieti e di Pescara sia stata remunerata quella parte di stipendio relativa alle ore che il giorno 17 marzo 1994 sono state dedicate alla campagna elettorale in favore di un partito politico. (4-01586)

RISPOSTA. — *In relazione ai chiarimenti richiesti dalla S.V. On.le nel documento parlamentare il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati ha reso noto quanto segue.*

Il giorno 17 marzo 1994, presso l'Hotel « La Fenice » in Francavilla al Mare (CH), si è svolto, a partire dalle ore 12,00, un convegno organizzato dal sindacato Federpubblici CISL-sezione sindacale aziendale, avente per oggetto la situazione dell'Ente, suo ruolo nel territorio, prospettive della previdenza agricola e rinnovo del contratto di Parastato.

A tale convegno sono stati invitati, ed hanno partecipato, alcuni dirigenti dello SCAU, rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli, dei datori di lavoro in agricoltura, dei coltivatori diretti, nonché dirigenti di enti pubblici e privati operanti nel settore.

In ragione dell'interesse dei contenuti del convegno, numerosi impiegati degli Uffici Provinciali di Chieti e Pescara hanno chiesto di partecipare all'incontro.

Tale partecipazione ha determinato una temporanea e parziale sospensione delle attività degli Uffici predetti esclusivamente a partire dalle ore 11,30 del giorno 17 marzo 1994, dopo, quindi, le scadenze del termine antimeridiano di apertura al pubblico degli uffici stessi.

Peraltro veniva assicurata lo stesso giorno la riapertura al pubblico degli Uffici Provinciali di Chieti e Pescara rispettivamente dalle ore 15,15 alle ore 16,15 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00.

Il servizio al pubblico, pertanto, non è stato interrotto.

Gli impiegati che nelle predette ore non sono rientrati nelle sedi di servizio in questione hanno chiesto e ottenuto di poter usufruire di permessi per motivi personali,

così come previsto dalle vigenti norme contrattuali.

Tali permessi sono stati poi recuperati.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PAMPO. — *Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:*

a seguito del decreto-legge n. 256 del 1991, sono stati istituiti i corsi biennali di formazione in Medicina Generale;

in molte regioni italiane i relativi corsi sono già in atto, mentre in Puglia non è stata stabilita neanche la data di inizio con grave danno per i 340 medici vincitori del concorso per l'ammissione al suddetto corso di formazione;

in tale situazione i cittadini pugliesi, ancora una volta, vengono considerati di serie B dall'Assessorato regionale alla Sanità che, pur sollecitato, non ha attivato le procedure per l'avvio del corso per la formazione in Medicina Generale dei 340 medici che hanno acquisito il relativo titolo;

il corso biennale di formazione in Medicina Generale scaturisce dalla direttiva comunitaria che, in base al decreto-legge n. 256 del 1991, consentirebbe l'esercizio della medicina generale nel SSN soltanto a chi è in possesso del relativo titolo formativo;

il mancato svolgimento del corso finirebbe per ledere il diritto acquisito dei 340 medici pugliesi che, con siffatto comportamento dell'Assessorato regionale pugliese, verrebbero a trovarsi in posizione svantaggiata rispetto a colleghi delle altre regioni ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per la medicina generale —:

quali iniziative intenda assumere il Ministro per evitare la divisione in medici di serie A e di serie B;

quali azioni intenda svolgere affinché l'Assessorato regionale alla Sanità pugliese dia attuazione alla norma e, quindi, indica l'inizio del corso stesso. (4-05969)

RISPOSTA. — *Sul problema posto con l'interrogazione in esame la competente regione Puglia, rispondendo alle sollecitazioni dei competenti Uffici di questo Ministero, ha reso noto che il corso di formazione specifica in Medicina generale per il biennio 1994/1995, previsto dal decreto ministeriale 9 ottobre 1993, è finalmente iniziato — sia pure in ritardo — il 1° febbraio scorso, per effetto della deliberazione in materia della Giunta regionale n. 3/20 gennaio 1995.*

Secondo quanto deliberato con tale provvedimento regionale, detto corso, organizzato conformemente al programma elaborato dal comitato tecnico-scientifico, risulta articolato nell'intero territorio pugliese attraverso moduli didattici distribuiti in 20 presidi ospedalieri ed è regolarmente operante in applicazione delle disposizioni del succitato decreto.

Con altro provvedimento del 6 marzo successivo, inoltre, la stessa Giunta regionale ha disposto l'utilizzazione della graduatoria degli aspiranti alla frequenza del corso secondo quanto previsto dall'articolo 10 del medesimo decreto 9 ottobre 1993.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

PASETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso:*

che con un'ordinanza in data 8 luglio 1993 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Verona, dottor Carmine Pagliuca, su conforme richiesta del procuratore della Repubblica, dottor Guido Papalia, emetteva ordine di cattura nei confronti di sei persone (Freda Franco, Ferri Cesare, Trotti Maurizio, Gaiba Aldo e Wallner Michele);

che tale ordinanza indica che le persone oggetto del provvedimento restrittivo della libertà personale sono sottoposte ad indagine per il reato di cui agli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, meglio nota come « Legge Scelba », ovvero per aver costituito, organizzato e diretto il movimento denominato Fronte nazionale avente finalità antidemocratiche proprie del partito fascista;

che in tutte le 19 pagine del provvedimento del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Verona non vi è nemmeno un riferimento ad episodi specifici di estrinsecazione dell'ideologia fascista, né tantomeno il benché minimo riferimento ad episodi di violenza o di prevaricazione nei confronti di chicchessia;

che quali elementi « probatori » a carico degli indagati i giudici veronesi indicano: a) la celebrazione, in un locale pubblico, per ben due anni di seguito, del Solstizio d'inverno (21 dicembre) secondo le tradizioni millenarie delle genti d'Europa; b) l'idea di fondo del movimento politico che debba « essere salvaguardata la integrità etnico-culturale della stirpe nazionale dalla commistioni e contaminazioni derivanti dalle immigrazioni », concetto dal quale, secondo i giudici veronesi, discende ineludibilmente una formulazione teorico-propagandistica tesa a suscitare odio razziale ed avversione contro gli extraeuropei presenti sul territorio, teorizzazione dei giudici, si badi bene, della quale non si ritrova il benché minimo riscontro documentale, soggettivo od oggettivo; c) l'adozione di un monogramma quale simbolo del movimento politico che sarebbe, secondo i giudici, « rappresentazione grafica di una mezza croce uncinata, con significato di sintesi provvisoria di una palingenesi in divenire verso il suo completamento »; d) il filtro, nel reclutamento degli aderenti, rappresentato dalla « valutazione dell'idoneità » da parte del responsabile di zona; e) l'adozione da parte di un indagato di espressioni di tipo militaresco, quale « assumere il comando », in una lettera inviata al Freda;

che, per quanto possa sembrare incredibile, il provvedimento del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Verona è basato esclusivamente su valutazioni della natura sopra indicata, ed in base a tali valutazioni puramente ideologiche cinque persone hanno subito oltre cinque mesi di carcerazione preventiva;

che è semplicemente spaventoso pensare che oggi, in Italia, si possa finire in

carcere esclusivamente per quello che si pensa, condivisibile o meno che sia il pensiero dei singoli o del gruppo, senza avere non solo commesso il benché minimo reato, ma nemmeno senza avere avuto praticamente diffusione alcuna anche del semplice pensiero;

che pare giunto il momento per chiedere con autorevolezza agli organi competenti della magistratura un serio, preciso e deciso intervento al fine di non rendere il diritto strumento di persecuzione ideologica e strumento di abuso nei confronti delle libertà più elementari dei cittadini italiani;

quali passi intendano muovere presso il Consiglio superiore della magistratura al fine di verificare se sia stato legittimo il comportamento e l'agire dei magistrati veronesi nella vicenda oggetto della presente interrogazione, e se non intendano verificare se da parte della locale DIGOS della questura di Verona non siano stati predisposti atti tali da trarre in inganno i magistrati procedenti sulla effettiva realtà del movimento politico, legalmente costituito, Fronte nazionale. (4-03392)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con ordinanza in data 8 luglio 1993, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Verona emetteva, su richiesta dell'Ufficio del Pubblico Ministero, ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Freda Franco, Ferri Cesare, Trotti Maurizio, Stupilli Stefano, Gaiba Aldo e Wallner Michele indagati del reato di cui agli articoli 1 e 2 legge 20 giugno 1952 n. 645, per aver costituito, organizzato e diretto i primi cinque, partecipato il sesto, al movimento denominato Fronte Nazionale.

In sede di riesame avverso siffatta pronuncia, il Tribunale di Verona, riconducendo la condotta criminosa addebitata agli indagati sotto la previsione normativa di cui all'articolo 1 comma 3° del D.L. 26.4.1993 n. 122, convertito nella legge 25.6.1993 n. 205 (cd. decreto « Mancino », in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa), anziché in quella di cui alla legge

20.6.1952 n. 645, confermava i provvedimenti restrittivi emessi nei confronti di Freda Franco, Ferri Cesare e Gaiba Aldo, concedeva la misura cautelare degli arresti domiciliari a Stupilli Stefano e Trotti Maurizio, rimetteva in libertà Wallner Michele.

La I sezione Penale della Corte di Cassazione, su ricorso proposto dal Freda, nel confermare l'ordinanza del Tribunale del riesame, riteneva legittima l'interpretazione dei fatti da questi operata.

Ciò premesso, avuto riguardo alle su richiamate pronunce giurisdizionali, non suscettibili peraltro di valutazione nel merito da parte di questo Ministero, non pare possano ravvisarsi, allo stato, aspetti suscettibili di assumere rilievo in sede disciplinare a carico dei magistrati che si sono occupati della vicenda.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

PASETTO. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso:

che da parte dell'Unione Italiana Laringectomizzati e dai competenti organi di alcune USL del Veneto, in particolare da parte della Divisione Otorinolaringoiatrica dell'Ospedale di Vicenza è stata segnalata l'opportunità dell'inserimento del nomenclatore tariffario delle protesi di materiale protesico per la riabilitazione fonatoria del laringectomizzato;

che la richiesta, a giudizio di questo interrogante, va accolta nel più breve tempo possibile, tenuto conto del sempre maggior numero di interventi che vengono effettuati in tale campo, e dell'indubbia necessità che lo Stato abbia a prestare un occhio di riguardo a quei nostri concittadini che subiscono una così grave menomazione —:

se non intenda provvedere a includere nel nomenclatore tariffario la voce « protesi di materiale protesico per la riabilitazione fonatoria del laringectomizzato », meglio identificare come protesi tracheoesofagea, valvola del tracheostoma, diaframma della valvola, liquido adesivo, pac-

chetto di dischi adesivi e cannula tracheostomica in silicone; o comunque quelle che dovranno essere individuate assunte le opportune informazioni presso i competenti organi. (4-06484)

RISPOSTA. — L'emanazione del decreto ministeriale relativo all'approvazione del « Nomenclatore — Tariffario » delle protesi è stata a suo tempo prevista dall'articolo 26, terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (istitutiva del Servizio sanitario nazionale), allo scopo di agevolare sotto il profilo tecnico-operativo e di razionalizzare dal punto di vista finanziario dei costi conseguenti le prestazioni di assistenza riabilitativa dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali di qualsiasi origine.

Per le periodiche revisioni del vigente « Nomenclatore — Tariffario » opera una Commissione di studio appositamente costituita con decreto ministeriale 2 giugno 1993 ed incaricata, appunto, di predisporre i necessari aggiornamenti secondo le indicazioni tecnico-scientifiche progressivamente emergenti. In esse sono doverosamente rappresentate le Regioni e le categorie dei disabili, come pure quelle produttive e commerciali del settore.

Non v'è dubbio, perciò, che in tale ambito d'elezione, anche per la sua peculiare specializzazione tecnica in materia, potranno senz'altro essere esaminate a tempo debito le proposte formulate nell'interrogazione, inerenti alle specifiche disabilità conseguenti ad interventi di laringectomia.

A tal riguardo, peraltro, si deve considerare che le disposizioni del vigente « Nomenclatore-Tariffario » per l'erogazione dell'assistenza protesica, di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1992, interessano esclusivamente la fornitura di presidi esterni alla persona e direttamente applicabili, quindi, senza necessità di interventi chirurgici di inserimento.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

PECORARO SCANIO. — Ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza

sociale e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che:

in data 4 ottobre 1990 è deceduto, presso il I Policlinico, I Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli, Istituto di Anatomia Chirurgica, il signor Antonio Mammalella;

il Mammalella si era ricoverato, presso il citato Policlinico, presso la Clinica ortopedica e traumatologica della I Facoltà di Medicina e Chirurgia, in data 21 settembre 1990, perché già da tre giorni presentava febbre, vomito, diarrea, e tumefazione del ginocchio destro. Già all'atto del ricovero l'esame obiettivo (dalla cartella clinica: « addome globoso »; « punto appendicolare dolente alla digito pressione ») evidenziava una patologia che accreditava, senza ombra di dubbio, la diagnosi di « appendicite acuta » che non venne diagnosticata, né venne deciso l'intervento di appendicectomia mentre, invece, vennero disposti altri esami;

tra il 22 e il 24 settembre 1990 vennero effettuati alcuni esami. Nessuna visita chirurgica sino al 27 settembre 1990, data in cui, incredibilmente, risultano annotate in cartella clinica ben due visite di differenti medici, con differenti e scoordinate diagnosi. Il primo medico, il dottor De Longis, accertava solo una « appendice subacuta », per la quale annota un controllo « fra due giorni ». Il secondo, il dottor Petronella alle 15,30 dello stesso giorno, consigliava « una rx diretta addome » ed un « emocromo con formula e piastrine », senza dar conto della (pur errata) diagnosi del medico che lo aveva preceduto;

peggiorando sempre più le condizioni del paziente, il 28 settembre 1990 Mammalella veniva sottoposto a nuova visita chirurgica da parte del dottor Freda il quale accertava la gravità dell'appendicite acuta e ne ordinava l'immediato ricovero. L'operazione, effettuata due ore dopo, a dimostrazione delle gravissime condizioni del paziente, confermava tale diagnosi: i

chirurghi rinvenivano e asportavano una grossa sacca purulenta, unitamente ai tessuti limitrofi, completamente necrotizzati. Stante la tardività della diagnosi e la conseguente delicatezza dell'operazione, i medici che avevano eseguito l'intervento dichiaravano ai familiari che la prognosi poteva essere sciolta solo dopo 48 ore;

dal 3 ottobre 1990 le condizioni del paziente peggiorava visibilmente (il Mammalella accusava malessere generale, oliguria, forti dolori all'addome, sudorazione abbondante, calo pressorio) nell'indifferenza del personale medico e paramedico il quale, ai familiari preoccupati, rispondeva di « stare tranquilli » e che la situazione « era sotto controllo ». Poi la pressione non venne più misurata perché l'apparecchiatura era guasta;

il 4 ottobre 1990, la situazione era drammaticamente peggiorata, ma il medico di guardia intervenuto, si dichiarava impossibilitato ad effettuare un nuovo intervento, perché « non vi erano attrezzi sterilizzati ». Alle ore 4,10 dello stesso giorno, i medici diagnosticavano un « blocco renale », alle 8 facevano intervenire il cardiologo, alle 9 cambiavano terapia, alle 10,30, con il Mammalella in preda ad una gravissima emorragia (le lenzuola erano tutte intrise di sangue), sottoponevano il paziente ad una lastra che evidenziava una « embolia polmonare ». Alle 12,16 del 4 ottobre 1990 Antonio Mammalella moriva, a 15 giorni dal ricovero, per una banale appendicite;

i fatti sopra descritti, tutti documentati dalle cartelle cliniche e dalle testimonianze dei familiari del Mammalella, ad avviso dell'interrogante indicherebbero responsabilità dei medici curanti, per la tardiva diagnosi e per la carente ed errata assistenza post-operatoria, con particolare riferimento alle stesse dichiarazioni dei medici (mancata disponibilità di una apparecchiatura di misurazione della pressione, mancata sterilizzazione degli strumenti chirurgici) che, se corrispondenti a verità, integrebbero responsabilità gravissime, oltre che dei medici, anche della

Direzione Sanitaria e Amministrativa dell'Ospedale citato;

il Sostituto Procuratore della Repubblica, presso la Pretura di Napoli, dottor Vittorio Russo, incaricato di svolgere indagini sui fatti predetti (proc. pen. R.G. 87781/90) incarica, quali consulenti tecnici, i proff. Zaroni e Galloro, i quali, effettuato l'esame autoptico ed esaminate le cartelle cliniche, concludono indicando la causa del decesso del Mammalella « nel ritardo con il quale il paziente fu sottoposto ad intervento chirurgico laparotomico », « ritardo determinato da errore commesso dai sanitari specialisti in chirurgia che intervennero come consulenti presso la Clinica Ortopedica ». Nonostante le conclusioni certe (pur se limitative delle responsabilità dei medici, intervenuti successivamente, e della Direzione ospedaliera) il dottor Russo richiede al giudice per le indagini preliminari, dottor Continanza, una ulteriore consulenza tecnica, che viene affidata ai Proff. Tesauro e Buccelli, docenti della II Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università di Napoli, quindi dipendenti dello stesso Ente e colleghi di lavoro degli indagati. I proff. Tesauro e Buccelli concludono indicando la causa della morte in una « embolia polmonare massiva », ipotesi, ammettono, che non è « suffragabile », né « smentibile » dal quadro anatomico, e pertanto va ammessa in teoria;

il dottor Russo, a questo punto, non chiede, come ad avviso dell'interrogante poteva e doveva, una proroga del termine delle indagini preliminari, ma scaduto il termine, richiede l'archiviazione del procedimento. Secondo quanto risulta all'interrogante, il dottor Russo non avrebbe mai proceduto né al sequestro e/o alla acquisizione dell'originale delle cartelle cliniche e dei diari infermieristici dei due reparti in cui il Mammalella era stato ricoverato, né alla assunzione di testimonianze del personale medico e paramedico dei due reparti (eccezion fatta per i medici indagati), né alla verifica delle gravissime circostanze indicate dai familiari in denuncia, (mancata disponibilità di apparecchiature funzionanti e di attrezzi sterilizzati, man-

cato reintervento chirurgico, carente e/o omessa assistenza post-operatoria);

nel caso in questione trattasi di lesione di un diritto primario del cittadino, quello alla salute, e perciò costituzionalmente garantito;

in Italia vige il principio della obbligatorietà della legge penale articolo 112 Costituzione (« Il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale ») e articolo 3 del codice penale;

la Costituzione ribadisce all'articolo 101 che « i Giudici sono soggetti soltanto alla legge » -:

se quanto sopra risponda o meno al vero;

se il Ministro di Grazia e Giustizia intenda aprire una immediata indagine ispettiva per accertare se vi siano state responsabilità disciplinarmente rilevanti ai fini della promozione dell'eventuale azione disciplinare davanti al CSM: del titolare dell'azione penale in relazione alle condotte omissive sopra descritte con riferimento all'articolo 112 C.P. e all'articolo 3 C.P.; del Giudice per le Indagini Preliminari in relazione alla nomina, quali C.T.U., dei proff. Tesauro e Buccelli;

se i ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, intendano aprire con ogni urgenza un'indagine amministrativa sull'operato della Direzione Sanitaria e Amministrativa del I Policlinico di Napoli, in relazione ai fatti sopra descritti (mancanza di apparecchiature efficienti, di mezzi idonei, carenza di assistenza, mancato reintervento del Mammalella) e comunque sul funzionamento dell'Ospedale;

se la U.S.L. competente abbia mai avviato una inchiesta sui fatti citati, in relazione alla condotta del personale medico e paramedico intervenuto e se abbia mai avviato un'indagine disciplinare.

(4-00244)

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministero della Sanità, su delega della Pre-

sidenza del Consiglio dei Ministri, per ragioni di prevalente competenza.

In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

In data 16.11.1990 veniva presentato, presso la Procura della Repubblica Circondariale di Napoli, un esposto a carico dei sanitari del Primo Policlinico ove, il 4 ottobre 1990, era deceduto il ricoverato Mammalella Antonio.

Tale esposto veniva registrato a carico di « persone da identificare », ed iscritto al n. 87781/90 R.G.N.R. di detta Procura.

In data 29 gennaio 1991 il Pubblico Ministero procedente, dottor Vittorio Russo, acquisita la cartella clinica e previa esumazione del cadavere del Mammalella, disponeva una consulenza tecnica formulando un preciso ed articolato quesito al quale i consulenti, professori Zarone e Galloro, rispondevano con relazione depositata il 20 giugno 1991.

Il 30 settembre dello stesso anno venivano raccolte le deposizioni testimoniali degli esponenti Mammalella Ciro e Mammalella Alfonso e successivamente, previa loro identificazione, venivano sentiti, in qualità di indagati, i sanitari del Primo Policlinico che avevano avuto in cura il Mammalella Antonio.

Avuto quindi riguardo alla ineludibile necessità di comparare i rilievi fatti dai consulenti tecnici con le osservazioni degli indagati, il Pubblico Ministero, in data 8.1.1992, richiedeva al competente G.I.P. di procedere — ai sensi dell'articolo 551 c.p.p. — con incidente probatorio e perizia collegiale medico legale, al fine di accertare le modalità e cause del decesso del Mammalella, esaminando la congruità dei presidi terapeutici allo stesso prestati dai sanitari che lo ebbero in cura presso il Primo Policlinico.

Il G.I.P., dottor Continanza, disposta l'assunzione della prova richiesta e prorogato il termine della durata delle indagini preliminari, nominava quali periti il professore Beniamino Tesauro, Direttore di Chirurgia Generale della Seconda Facoltà di Medicina dell'Università di Napoli, ed il professore Claudio Buccelli, Docente di Medicina Legale dell'istituto di Medicina della Seconda Facoltà dello stesso ateneo.

All'udienza del 29 ottobre 1992 veniva depositata la relazione di consulenza tecnica con la quale i periti nominati rassegnavano le seguenti conclusioni: « Causa della morte del Mammalella fu, secondo gli elementi clinici disponibili, una embolia polmonare massiva. Non sono ravvisabili in base ai suesposti motivi carenze diagnostiche e terapeutiche nell'assistenza medica. L'andamento atipico della patologia appendicolare di cui il Mammalella era portatore giustifica la mancata immediata percezione della effettiva gravità dell'affezione. Sulla morte del paziente rimane di fatto ininfluenza l'epoca dell'intervento in quanto questa fu dovuta all'embolia polmonare, non collegabile all'epoca stessa dell'intervento ».

Ricevuti gli atti dal G.I.P. in data 7.1.1993, preso atto delle risultanze peritali, il P.M. — in data 11.1.1993 — formulava richiesta di archiviazione, provvedendo quindi alle notifiche ex articolo 408 comma 2° c.p.p..

Sulla opposizione della persona offesa, che peraltro non indicava l'oggetto delle investigazioni suppletive ed i relativi elementi di prova, il G.I.P. disponeva, in data 2.3.1993, l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'articolo 410 c.p.p..

In merito al comportamento dei magistrati che si sono occupati di siffatta vicenda, deve essere anzitutto esclusa ogni verifica sul merito della decisione, trattandosi di libero convincimento del giudice sorretto da ampia motivazione, la cui esattezza e congruità potrebbe, ovviamente, formare oggetto di verifica e riesame solo in sede di gravame.

Tanto premesso, dall'esame del fascicolo processuale è emerso che le determinazioni adottate dal G.I.P., dottor Continanza, appaiono pienamente legittime, anche per ciò che riguarda il provvedimento di scelta e nomina dei periti, oggetto delle specifiche doglianze dell'Onorevole interrogante.

Invero il dottor Continanza, in osservanza di quanto disposto dall'articolo 221 del codice di procedura penale, ebbe a scegliere due periti, uno dei quali, il professore Claudio Buccelli, è un qualificato medico-legale, ricorrente collaboratore dell'Autorità Giudiziaria e regolarmente iscritto al n. 622

dell'Albo dei periti del Tribunale di Napoli, mentre l'altro, il professore Beniamino Tesauero, è cattedratico della specifica disciplina — chirurgia generale — richiesta dall'indagine, nonché studioso di chiara fama.

Nel caso specifico, poi, non è emersa a carico dei predetti periti alcuna delle situazioni determinanti, ai sensi dell'articolo 222 del codice di procedura penale, l'incompatibilità all'espletamento dell'incarico affidato.

Né sembra decisivo quanto evidenziato nell'interrogazione circa il fatto che i periti sono « dipendenti dello stesso Ente e, quindi, colleghi di lavoro degli indagati ». Invero, la appartenenza a diversa Facoltà medica ed a diverso Istituto Universitario, il ruolo certamente differenziato rivestito — nell'ambito delle rispettive strutture universitarie — dagli indagati rispetto a quello dei periti, l'assenza di particolari rapporti di collaborazione di lavoro o di interessi tra gli indagati ed i periti, valgono ad escludere la sussistenza di elementi tali da consentire un ragionevole dubbio sulla obiettività e correttezza delle conclusioni peritali.

D'altronde, l'ulteriore conferma della esattezza di quanto appena rilevato, si desume dalla circostanza che le parti lese ed i loro difensori, pur conoscendo pienamente i rispettivi ruoli professionali dei periti e degli indagati, non soltanto non hanno proposto istanza di ricusazione, ma non hanno neppure mai segnalato al giudice l'inopportunità della scelta, quali periti, dei predetti professori Tesauero e Buccelli.

Alla stregua delle considerazioni appena svolte, si può dunque affermare l'inesistenza di elementi valutabili sotto il profilo disciplinare a carico dei magistrati che hanno seguito la vicenda giudiziaria in esame.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

il Comitato Tecnico Amministrativo (C.T.A.) presso il Provveditorato alle OO.PP. di Napoli ha deciso di rinviare l'approvazione del progetto, redatto dal-

l'Ufficio tecnico del comune di Nola, di ristrutturazione e rifunzionalizzazione di Palazzo Orsini quale sede del Tribunale di Nola;

la scelta di Palazzo Orsini appare inopportuna sia perché mette a rischio un prestigioso complesso monumentale, sia perché non tiene conto che i lavori di restauro imporrebbero un intervento complesso a fronte del quale gli stanziamenti disponibili e i tempi di attuazione appaiono del tutto inadeguati e sia, infine, perché la citata allocazione del tribunale indurrebbe pesanti fattori di squilibrio e di congestione sull'assetto già precario del centro storico della città di Nola, aggravando ulteriormente la situazione del traffico veicolare, stante anche l'insufficienza di spazi da destinare a parcheggio;

l'insistenza su tale scelta, mostrata dal Commissario prefettizio, comporta il rischio reale di perdere il Tribunale di Nola anche e soprattutto in considerazione che l'ulteriore proroga concessa dal ministero di grazia e giustizia per l'entrata in funzione del tribunale è scaduta il 14 aprile scorso;

rimane inspiegabile la decisione di non considerare, come fattibile e concreta ipotesi alternativa, l'allocazione provvisoria del Tribunale di Nola nei locali della nuova Pretura, i cui lavori strutturali risultano allo stato completati e collaudati e alla cui agibilità piena mancano soltanto le opere di rifinitura, realizzabili in tempi sicuramente più brevi e certi —:

se non ritenga di voler riconsiderare l'ipotesi di allocazione, fin qui perseguita dal Commissario prefettizio, scegliendo, come sede provvisoria del tribunale di Nola, la sede della nuova pretura le cui superfici complessive, sebbene leggermente inferiori alle esigenze prospettate, appaiono ragionevolmente sufficienti per l'avvio dell'attività giudiziaria. (4-00386)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si fa presente quanto segue.

Con lettera del 14.12.1993 il Commissario Straordinario del Comune di Nola ha comunicato alla Direzione Generale degli Affari Civili di questo Ministero che il progetto per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione di Palazzo Orsini, quale sede provvisoria del Tribunale, era stato approvato dal comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania — Napoli — nella seduta del 2.12.1993 e che l'amministrazione comunale aveva provveduto ad approvare il progetto in questione con delibera di Commissione Straordinaria n. 271.

Si aggiunge che l'ipotesi prospettata dall'onorevole interrogante, di alloggiare provvisoriamente gli uffici del Tribunale di Nola nei locali della nuova Pretura, non avrebbe potuto trovare concreta attuazione in quanto i lavori per la costruzione della stessa non risultavano ultimati e comunque gli spazi disponibili non sarebbero stati sufficienti alla coesistenza di entrambi gli uffici giudiziari.

Si fa presente, infine, che la scelta di Palazzo Orsini quale sede del Tribunale è stata effettuata di concerto tra tutte le autorità competenti del luogo in base alla considerazione che il predetto immobile, adeguatamente ristrutturato, fosse l'unico edificio dotato delle caratteristiche essenziali ad accogliere il nuovo ufficio giudiziario.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

PECORARO SCANIO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

la società cooperativa dipendenti industria « Avino » srl, costituita il 24 dicembre 1993, ha attualmente 118 dipendenti e svolge la propria attività a Bagnoli, Bacoli e Pozzuoli, tutte in provincia di Napoli;

per lo stato di crisi aziendale, il 9 luglio scorso è stato chiesto e sottoscritto un accordo per la Cassa integrazione guadagni straordinaria;

da luglio, essendo terminata quella ordinaria, i lavoratori sono senza reddito —:

quando intenda dare esecuzione all'accordo del 9 luglio 1994. (4-03554)

RISPOSTA. — L'Ufficio provinciale del Lavoro di Napoli ha confermato che il 18 luglio 1994 presso la propria sede, a conclusione dell'esame congiunto di cui all'articolo 5 della legge n. 164/75, i rappresentanti della Società citata nell'interrogazione parlamentare e gli esponenti sindacali hanno concordato sull'esigenza di fare ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, sottoscrivendo un verbale d'intesa.

In merito al procedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale, si precisa che in sede ministeriale è in fase di avanzato espletamento la relativa attività istruttoria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

PERALE. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sta inviando alle emittenti televisive e radiofoniche le comunicazioni che sono state rilasciate le concessioni previste dalla legge n. 223 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

la comunicazione contiene la richiesta di pagamento entro 30 giorni del canone di concessione relativo al periodo 4 marzo-31 dicembre 1994;

il canone è stabilito moltiplicando l'importo per il numero dei bacini che si considerano serviti anche se non richiesti dalla singola emittente;

lo stesso canone viene richiesto anche per i bacini che erano stati rifiutati —:

se il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni non ritenga di dover intervenire per sospendere la richiesta del canone di concessione 1994 nei confronti di radio e TV locali, in quanto le stesse fino alla data del rilascio del decreto in concessione, che tra l'altro non è ancora avvenuto, hanno provvisoriamente operato

o continuato ad operare con il regime autorizzatorio di cui all'articolo 32 della legge n. 223 del 1990;

se il Ministro non ritenga di dover intervenire per sospendere l'applicazione delle richieste avanzate alle singole emittenti dall'Amministrazione alla luce di quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 223 del 1990, la quale prevede che i canoni di concessione vengano pagati entro il 31 gennaio di ciascun anno e non per l'anno antecedente al rilascio delle concessioni;

se il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ritenga legittimo richiedere il canone di concessione per ogni bacino servito e addirittura per quelli non raggiunti dal segnale dell'emittente e per i quali era stata negata la concessione, quando la legge n. 223 del 1990 prevede che il canone per ogni concessione complessiva e l'articolo 3 sancisce che il bacino coincide di regola con il territorio delle singole regioni e può comprendere più regioni, parti di esse o parte di regioni purché contigue. Bacini che, per altro, come il Ministro ben sa, non sono stati ancora definiti né formalizzati in quanto il piano di assegnazione non è operativo;

se il Ministro ritenga giusto aumentare l'onere per l'ottenimento della concessione alla quale i soggetti hanno diritto, mentre non vengono applicate le misure a sostegno dell'emittenza locale previste dalla legislazione vigente. (4-08120)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma

di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 1° marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso con la consegna dei decreti agli interessati e la contestuale richiesta di pagamento dei canoni.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ministero (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di compatibilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

Occorre peraltro precisare che, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 « è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato ».

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso

periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che esercitano una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per l'ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93 il canone di concessione viene

determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora esso non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

PEZZOLI. — Al Ministro delle poste e telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il Ministro delle poste e telecomunicazioni sta inviando alle emittenti private locali televisive e radiofoniche la comunicazione che sono state rilasciate le concessioni previste 223/90 e successive modifiche ed integrazioni con le norme dettate dal decreto 4 marzo 1994;

tale comunicazione contiene la richiesta di pagamento entro 30 giorni del canone di concessione relativo al periodo 4 marzo 1994-31 dicembre 1994;

tale canone viene richiesto moltiplicando l'importo per il numero di bacini che si considerano serviti anche se non richiesti dalla singola emittente;

lo stesso canone viene richiesto anche per bacini che erano stati rifiutati (perché « non utilmente collocati in graduatoria ») in base al piano di assegnazione poi annullato e sequestrato dall'autorità giudiziaria —:

se il Ministro non ritenga di dover intervenire per sospendere la richiesta del canone di concessione 1994 nei confronti di radio e tv locali, in quanto le stesse fino alla data del rilascio del decreto di concessione (peraltro non ancora avvenuto) hanno provvisoriamente operato e continuano ad operare con il regime autorizzatorio di cui all'articolo 32 della legge 223/90;

se il Ministro non ritenga di dover intervenire per sospendere l'applicazione

delle richieste avanzate alle singole emittenti dall'amministrazione alla luce di quanto disposto dall'articolo 22 della legge 223/90, la quale nel punto 4 e 5 prevede, tra l'altro, che i canoni di concessione vengano pagati entro il 31 gennaio di ciascun anno e non per l'anno antecedente al rilascio delle concessioni;

se il Ministro ritenga legittimo richiedere il canone delle concessioni per ogni bacino servito e addirittura per quelli non raggiunti dal segnale dell'emittente e per i quali era stata anche negata la concessione, quando la legge 223/90 all'articolo 22 (punto b) prevede un canone per ogni concessione complessiva ed all'articolo 3 comma 9 sancisce che il bacino coincide di regola con il territorio delle singole regioni e può comprendere più regioni parte di esse o parte di regioni diverse purché contigue. Bacini per altro che, come il Ministro ben sa, non sono stati ancora né definiti né formalizzati mancando il piano di assegnazione. (4-07957)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.*

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 1° marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio sca-

duto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso con la consegna dei decreti agli interessati e la contestuale richiesta di pagamento dei canoni.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ministero (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di compatibilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

Occorre peraltro precisare che, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 « è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato ».

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima

provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che esercitano una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per l'ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93 il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora esso non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

PIZZICARA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il Ministro sta inviando alle emittenti private locali televisive e radiofoniche la comunicazione che sono state rilasciate le concessioni previste della legge n. 223 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni con le norme dettate dal decreto 4 marzo 1994;

tale comunicazione contiene la richiesta di pagamento entro 30 giorni del canone di concessione relativo al periodo 4 marzo 1994-31 dicembre 1994;

tale canone viene richiesto moltiplicando l'importo per il numero di bacini che si considerano serviti anche se non richiesti dalla singola emittente;

lo stesso canone viene richiesto anche per bacini che erano stati rifiutati (perché « non utilmente collocati in graduatoria ») in base al piano di assegnazione poi annullato e sequestrato dall'autorità giudiziaria —:

se il Ministro non ritenga dover intervenire per sospendere la richiesta del canone di concessione 1994 nei confronti di radio e tv locali, in quanto le stesse fino alla data del rilascio del decreto di concessione (peraltro non ancora avvenuto) hanno provvisoriamente operato e continuano ad operare con il regime autorizzatorio di cui all'articolo 32 della legge n. 223 del 1990;

se il Ministro non ritenga di dover intervenire per sospendere l'applicazione delle richieste avanzate alle singole emittenti dall'Amministrazione alla luce di quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 223 del 1990, la quale nel punto 4 e 5 prevede, tra l'altro, che i canoni di concessione vengano pagati entro il 31 gennaio di ciascun anno e non per l'anno antecedente al rilascio delle concessioni;

se il Ministro ritenga legittimo richiedere il canone per ogni bacino servito e addirittura per quelli non raggiunti dal segnale dell'emittente e per i quali era

stata anche negata la concessione, quando la legge n. 223 del 1990 all'articolo 22 (punto b) prevede un canone per ogni concessione complessiva ed all'articolo 3 comma 9 sancisce che il bacino coincide di regola con il territorio delle singole regioni e può comprendere più regioni parte di esse o parte di regioni diverse purché contigue. Bacini per altro che, come il Ministro ben sa non sono stati ancora né definiti né formalizzati mancando il piano di assegnazione;

se il Ministro non consideri immorale che mentre non vengano applicate le misure a sostegno dell'emittenza locale previste da più leggi dello Stato si operi per appesantire l'onere dell'ottenimento, legittimo della concessione della quale i soggetti interessati hanno diritto. (4-08168)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.*

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 1° marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso con la consegna dei decreti agli interessati e la contestuale richiesta di pagamento dei canoni.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ministero (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di compatibilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

Occorre peraltro precisare che, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 « è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato ».

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi com-

presa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che esercitano una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per l'ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93 il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora esso non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

POLI BORTONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere il motivo per il quale lo SCAU di Caserta non abbia ancora provveduto al rimborso (circa un milione), spettante al signor Vincenzo Carfora, di Santa Maria a*

Vico (Caserta), somma indebitamente pagata come acconto presuntivo per giornate lavorative in agricoltura nell'anno 1986/87.
(4-06875)

RISPOSTA. — *In relazione alla richiesta contenuta nel documento parlamentare il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati ha reso noto che la procedura di rimborso delle somme di cui l'interessato è creditore è stata già avviata nel mese di marzo u.s.*

L'Ente ha, inoltre, specificato che è stata effettuata una compensazione tra le posizioni debitorie (L. 408.146) e creditorie (L. 897.150) imputate al soggetto in questione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

REALE, COMMISSO, DALLA CHIESA e SORIERO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il Tribunale dei Minori di Catanzaro è una struttura molto importante che copre un notevole numero di affari;

il funzionamento di tale struttura è molto rallentato dalla presenza, in pianta organica, di un solo dattilografo;

per supplire a tale carenza, i magistrati sono costretti a battere a macchina personalmente i provvedimenti;

tutto ciò fa onore ai magistrati ma non certo all'amministrazione —:

se non intenda aumentare l'organico dei dattilografi del Tribunale dei Minori di Catanzaro.
(4-01562)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

L'organico del personale di magistratura del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, recentemente incrementato di una unità con decreto ministeriale 20.01.1994, è costituito dal Presidente e da quattro giudici.

È attualmente vacante un solo posto di giudice.

Il ruolo del personale amministrativo prevede 19 unità, di cui 15 presenti.

I posti vacanti, di operatore amministrativo e di assistente giudiziario, sono stati di recente coperti con il trasferimento di un operatore della Pretura di Catanzaro, e con l'assegnazione di un vincitore del concorso interno a 921 posti di assistente giudiziario.

Per la copertura del posto vacante di stenodattilografo occorrerà attendere l'espletamento del concorso pubblico per esami a 764 posti, anche se va evidenziato che le mansioni di dattilografia possono essere svolte anche dal personale inquadrato nel profilo professionale di operatore amministrativo, il cui organico presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro è di tre unità, di cui due presenti.

Va infine sottolineato che le esigenze di potenziamento dell'organico dei dattilografi saranno attentamente valutate in occasione della generale revisione delle piante organiche di tutti gli uffici giudiziari del paese, cui si dovrà pervenire sulla base dei nuovi indici di lavoro che saranno elaborati da un apposito gruppo di studio già istituito.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

REBECCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

sono alla firma del Ministro da diverse settimane molti decreti di cassa integrazione, tra i quali quello riguardante l'azienda AFIM di Nave (Bs) —:

quali siano le ragioni che impediscono la firma di decreti già approvati dal Comitato;

se questi tempi lunghi siano da considerarsi una prassi normale. (4-02556)

RISPOSTA. — *In ordine alle richieste formulate nel documento parlamentare e concernenti l'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla Società AFIM, si comunica che il 28 luglio 1994 è stato emanato il decreto ministeriale di concessione della CIGS relativo al semestre 24 gennaio 1994-23 luglio 1994.*

Si informa, inoltre, che con decreto ministeriale del 19 dicembre 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 30 gennaio 1995) è stata autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per il periodo dal 24 luglio 1994 al 23 gennaio 1995.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

RODEGHIERO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

ricercando urgenti informazioni, nella giornata di mercoledì 20 luglio 1994, ho rilevato che il telefono dell'ufficio di collocamento di Roma sito in via Rolando Vignali n. 14, rispondente allo 06/7212741, dà continuamente segnale di linea occupata e, al segnale di linea libera, non si ha risposta alcuna, questo nell'intero arco di una giornata lavorativa feriale;

quanto sopra lascia presupporre la volontà degli impiegati di non comunicare con gli utenti mettendo fuori uso le linee telefoniche;

il predetto ufficio di via Vignali, attivo da oltre un anno, risulta aver sostituito non solo la sezione collocamento del capoluogo, precedentemente sita in via Appia Nuova n. 474, ma anche l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, prima collocato in via De Lollis n. 12;

dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione risultano dipendere anche i seguenti uffici: posto sosta emigranti stazione Termini - sezione frazionale collocamento Fiumicino - sezione rionale collocamento Primavalle - sezione rionale collocamento Tiburtino III;

esistono due sezioni rionali collocamento, quelle dei quartieri Primavalle e Tiburtino III, mentre il resto della cittadinanza romana deve servirsi unicamente dell'ufficio di via Vignali, caratterizzato quindi da code interminabili, sito inoltre

all'estrema periferia sud della città, in un luogo raggiungibile con grande difficoltà dalla maggior parte delle zone di Roma;

tentando in extremis di reperire le informazioni a me necessarie presso il comune di Roma, attraverso il centralino, 06/67101, ho potuto altresì rilevare che tale centralino risulta scoperto per l'intero pomeriggio, avendo ripetutamente composto il numero dalle ore 15,30 fino alle 18,45 senza che nessuno abbia risposto —

se appaia giustificato che un ufficio pubblico come l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che riveste tante e tali competenze, ometta al cittadino, nonché alle altre istituzioni, ogni tipo di informazione, negando a priori il contatto telefonico;

se, a maggior ragione, appaia giustificabile tale situazione al centralino del comune di Roma, massima istituzione non di una qualunque cittadina italiana, bensì della capitale della nostra Repubblica, e come tale punto di riferimento non solo della cittadinanza romana, ma di qualunque soggetto pubblico o privato;

se, infine, la suddivisione e l'ubicazione degli uffici di collocamento in Roma trovino una motivazione logica e, in tal caso, quale sia tale motivazione. (4-02422)

RISPOSTA. — *Nel documento parlamentare la S.V. Onorevole segnala presunte inefficienze riscontrate nel servizio centralino dell'Ufficio provinciale del lavoro di Roma.*

Dagli elementi informativi acquisiti è emerso che, dal 28 marzo dello scorso anno, presso la sezione circoscrizionale Roma 1 è operativo un nuovo numero telefonico corrispondente al centralino installato presso la sede medesima.

A decorrere da quella data, pertanto, è stato disattivato il numero indicato nell'interrogazione parlamentare.

Per quanto concerne, poi, l'attuale struttura periferica dell'Ufficio Provinciale, si fa presente che l'esigenza di un maggiore decentramento dei servizi espletati dalle Sezioni decentrate è stata recepita, con delibera

adottata il 28 novembre 1988, dalla Commissione Regionale dell'impiego.

L'organo collegiale ha stabilito che la Sezione Circoscrizionale Roma 1 debba articolarsi in 13 sezioni decentrate ubicate nelle varie zone della città (corrispondenti alle 13 circoscrizioni comunali).

L'Ufficio Provinciale ha riferito, infine, di avere interessato per il reperimento di locali idonei le autorità comunali, le quali hanno rappresentato l'esigua disponibilità di strutture adeguate.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

RODEGHIERO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

il Ministero ha comunicato alle emittenti private locali televisive e radiofoniche che la Corte dei Conti ha provveduto alla registrazione dei relativi decreti di concessione di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223 e successive modifiche;

la comunicazione contiene la richiesta di pagamento entro 30 giorni del canone di concessione (il cui importo è stato peraltro moltiplicato) relativo al periodo 4 marzo 1994-31 dicembre 1994 —:

se il Ministro non ritenga di dover intervenire per sospendere la richiesta del canone di concessione 1994 nei confronti di radio e tv locali, in quanto le stesse fino alla data del rilascio del decreto di concessione (peraltro non ancora avvenuto), hanno provvisoriamente operato e continuano ad operare con il regime autorizzatorio di cui all'articolo 32 della legge n. 223 del 1990;

se il Ministro non ritenga opportuno intervenire per sospendere l'applicazione delle richieste avanzate alle singole emittenti dall'Amministrazione, alla luce di quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 223 del 1994, la quale ai punti 4 e 5 prevede, tra l'altro, che i canoni di concessione vengano pagati entro il 31 gen-

naio di ciascun anno e non per l'anno antecedente al rilascio delle concessioni;

se il Ministro ritenga legittimo richiedere il canone delle concessioni per ogni bacino servito e addirittura per quelli non raggiunti dal segnale dell'emittente e per i quali era stata anche negata la concessione, quando la legge n. 223 del 1990 all'articolo 22 (punto *b*) prevede un canone per ogni concessione complessiva ed all'articolo 3, comma 9, sancisce che il bacino coincide di regola con il territorio delle singole regioni e può comprendere più regioni, parte di esse o parte di regioni diverse purché contigue. Bacini peraltro che, come il Ministro ben sa, non sono stati ancora né definiti né formalizzati mancando il piano di assegnazione;

se il Ministro non ritenga opportuno chiarire quali siano stati i criteri in base ai quali il canone di concessione è stato moltiplicato, e se non sia il caso di fornire un nuovo piano di assegnazione delle frequenze nel campo dell'emittenza televisiva, dal momento che il precedente piano è stato annullato;

ancora, se il Ministro non consideri immorale che mentre non vengono applicate le misure a sostegno dell'emittenza locale previste da più leggi dello Stato, si ostacoli la possibilità di ottenere quella concessione alla quale i soggetti interessati hanno diritto. (4-07842)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.*

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella

determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 1° marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso con la consegna dei decreti agli interessati e la contestuale richiesta di pagamento dei canoni.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ministero (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di compatibilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

Occorre peraltro precisare che, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 « è dovuta in occasione dell'emana-zione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato ».

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbliga-

tori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che esercitano una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per l'ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93 il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora esso non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

ORESTE ROSSI, LEONI ORSENIGO, BERTOTTI, FAVERIO, MENEGON, ZENONI, BORGHEZIO, GIBELLI, STROILI, RAVETTA, GRUGNETTI, DEVECCHI, ONGARO, CAVALIERE, ANGHINONI, BOSISIO, ROSCIA, GHIROLDI, SIGNORINI, CERESA, FRANZINI TIBALDEO, DOZZO e CARTELLI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il Ministro sta inviando alle emittenti private locali televisive e radiofoniche la comunicazione che sono state rilasciate le concessioni previste 223/90 e successive modifiche ed integrazioni con le norme dettate dal decreto 4 marzo 1994;

tale comunicazione contiene la richiesta di pagamento entro 30 giorni del canone di concessione relativo al periodo 4 marzo 1994-31 dicembre 1994;

tale canone viene richiesto moltiplicando l'importo per il numero di bacini che si considerano serviti, anche se non richiesti dalla singola emittente;

lo stesso canone viene richiesto anche per bacini che erano stati rifiutati (perché « non utilmente collocati in graduatoria ») in base al piano di assegnazione poi annullato e sequestrato dall'autorità giudiziaria —:

se il Ministro non ritenga dover intervenire per sospendere la richiesta del canone di concessione 1994 nei confronti di radio e tv locali, in quanto le stesse fino alla data del rilascio del decreto di concessione (peraltro non ancora avvenuto) hanno provvisoriamente operato e continuano ad operare con il regime autorizzatorio, di cui all'articolo 32 della legge n. 223 del 1990;

se il Ministro non ritenga di dover intervenire per sospendere l'applicazione delle richieste avanzate alle singole emittenti dell'amministrazione alla luce di quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 223 del 1990, la quale nel punto 4 e 5 prevede, tra l'altro, che i canoni di concessione vengano pagati entro il 31 gennaio di ciascun anno e non per l'anno antecedente al rilascio delle concessioni;

se il Ministro ritenga legittimo richiedere il canone delle concessioni per ogni bacino servito e addirittura per quelli non raggiunti dal segnale dell'emittente e per i quali era stata anche negata la concessione, quando la legge n. 223 del 1990 all'articolo 22 (punto *b*) prevede un canone per ogni concessione complessiva ed all'articolo 3, comma 9, sancisce che il bacino coincide di regola con il territorio delle singole regioni e può comprendere più regioni, parte di esse o parte di regioni diverse, purché contigue. Bacini per altro che, come il Ministro ben sa, non sono stati ancora né definiti né formalizzati, mancando il piano di assegnazione;

se il Ministro non consideri immorale che, mentre non vengano applicate le misure a sostegno dell'emittenza locale previste da più leggi dello Stato, si operi, per appesantire l'onere dell'ottenimento, legittimo della concessione della quale i soggetti interessati hanno diritto. (4-07811)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.*

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella

determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 1° marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso con la consegna dei decreti agli interessati e la contestuale richiesta di pagamento dei canoni.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ministero (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di compatibilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

Occorre peraltro precisare che, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 « è dovuta in occasione dell'emana-zione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato ».

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbliga-

tori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che eserciscono una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per l'ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93 il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora esso non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

ROTUNDO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

con accordo presso il Ministero del lavoro dell'8 febbraio 1994 tra Cgil-Cisl-Uil e le imprese Cocemer spa, Leadri Srl e Polstrade Srl fu deciso il ritiro dei licenziamenti e la messa in CIGS degli operai per crisi aziendale;

le succitate imprese hanno presentato istanza di CIGS tramite l'ufficio regionale del lavoro per 117 operai edili;

risulta che l'ufficio regionale del lavoro abbia espresso parere favorevole ed inviato le relative pratiche al Ministero nei primi giorni dello scorso marzo;

grande è lo stato di disagio dei 117 operai e delle loro famiglie, sospesi dal lavoro e senza alcuna forma di reddito da oltre cinque mesi —:

quale sia lo stato dell'istruttoria presso il Ministero del lavoro e se intenda agevolare l'esame delle pratiche in oggetto con l'urgenza imposta dal caso. (4-00883)

RISPOSTA. — In ordine alla richiesta formulata nel documento parlamentare si comunica che, con decreto ministeriale 28 dicembre 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1995), è stato approvato il programma per crisi aziendale delle Ditte menzionate dalla S.V. On.le e relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995.

A seguito di tale approvazione con il medesimo provvedimento è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordi-

nario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati per il semestre 31 gennaio 1994-30 luglio 1994.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

RUFFINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro sta inviando alle emittenti private locali televisive e radiofoniche la comunicazione che sono state rilasciate le concessioni previste dalla legge n. 223 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni con le norme dettate dal Decreto 4 marzo 1994;

tale comunicazione contiene la richiesta di pagamento entro 30 giorni del canone di concessione relativo al periodo 4 marzo 1994-31 dicembre 1994;

tale canone viene richiesto moltiplicando l'importo per il numero di bacini che si considerano serviti anche se non richiesti dalla singola emittente;

lo stesso canone viene richiesto anche per bacini che erano stati rifiutati (perché « non utilmente collocati in graduatoria ») in base al piano di assegnazione poi annullato e sequestrato dall'autorità giudiziaria —;

se il Ministro non ritenga dover intervenire per sospendere la richiesta del canone di concessione 1994 nei confronti di radio e tv locali, in quanto le stesse fino alla data del rilascio del decreto di concessione (peraltro non ancora avvenuto) hanno provvisoriamente operato e continuano ad operare con il regime autorizzatorio di cui all'articolo 32 della legge n. 223 del 1990;

se il Ministro non ritenga di dover intervenire per sospendere l'applicazione delle richieste avanzate alle singole emittenti dell'Amministrazione alla luce di quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 223 del 1990, la quale nel punto 4 e 5 prevede, tra l'altro, che i canoni di concessione vengano pagati entro il 31 gen-

naio di ciascun anno e non per l'anno antecedente al rilascio delle concessioni;

se il Ministro ritenga legittimo richiedere il canone delle concessioni per ogni bacino servito e addirittura per quelli non raggiunti dal segnale dell'emittente e per i quali era stata anche negata la concessione, quando la legge n. 223 del 1990 all'articolo 22 (punto *b*) prevede un canone per ogni concessione complessiva ed all'articolo 3 comma 9 sancisce che il bacino coincide di regola con il territorio delle singole regioni e può comprendere più regioni, parte di esse o parte di regioni diverse purché contigue. Bacini per altro che, come il Ministro ben sa, non sono stati ancora né definiti né formalizzati mancando il piano di assegnazione;

se il Ministro non consideri immorale che mentre non vengono applicate le misure a sostegno dell'emittenza locale previste da più leggi dello Stato, si operi per appesantire l'onere dell'ottenimento legittimo della concessione della quale i soggetti interessati hanno diritto. (4-07837)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.*

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 1° marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso con la consegna dei decreti agli interessati e la contestuale richiesta di pagamento dei canoni.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ministero (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di compatibilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

Occorre peraltro precisare che, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 « è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato ».

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il

pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che esercitano una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per l'ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93 il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora esso non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

SANDRONE e MALAN. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

risulta che l'INPS risponda ai ricorsi presentati dopo un minimo di 3-4 anni ed un massimo di 7-8 anni, nel corso dei quali i ricorrenti sono costretti a permanere in condizioni di incertezza ed, a volte, di presunta illegalità;

nella maggior parte dei casi le risposte ai ricorsi stessi non sono accompagnate da alcuna nota illustrativa, nella quale siano chiarite le cause ed i riferimenti in virtù dei quali un ricorso sia da ritenersi accettabile o vada altresì respinto, ma comunicano semplicemente l'esito —:

quali siano i provvedimenti che si intendano adottare al fine di ottenere un miglioramento in termini di efficienza ed efficacia nell'ambito di tali servizi resi dall'INPS. (4-04949)

RISPOSTA. — *Si fa riferimento all'interrogazione presentata con la quale la S.V. On.le chiede quali provvedimenti si intendano adottare al fine di ottenere un miglioramento in termini di efficienza nell'espletamento dei ricorsi presentati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.*

In proposito l'Istituto in argomento ha reso noto che, sin dal triennio 1987/1989, è stata registrata una sistematica riduzione della giacenza dei ricorsi.

Tale riduzione, mai inferiore, di anno in anno, al 20 per cento, ha portato, allo stato attuale, ad una situazione, che può dirsi fisiologica, di circa 8.000 pratiche giacenti, a fronte di un considerevole flusso annuale di ricorsi pervenuti all'Ente.

Si fa presente, inoltre, che, tra breve, si procederà alla definizione degli stessi attraverso una procedura automatizzata, grazie alla quale sarà possibile realizzare un ulteriore miglioramento del servizio reso ai cittadini, riducendo i tempi di trattazione dei ricorsi medesimi.

Infine si precisa che gli uffici competenti dell'INPS comunicano agli interessati l'esito dei ricorsi con la motivazione che ha dato

luogo alla determinazione assunta, ai sensi della legge n. 241/90.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

SCERMINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la direzione amministrativa della Corte di appello di Milano dal novembre 1989 (più di cinque anni) si è caratterizzata per la provvisorietà degli incarichi conferiti nel tempo a dirigenti (n. 4) sprovvisti della qualifica necessaria di dirigente superiore;

ancora oggi, pur in presenza di pubblicazione da parte del Ministero di grazia e giustizia di posto vacante avvenuta con telefax n. 7061 del 13 maggio 1994 nel quale si stabiliva in giorni 10 il termine previsto per la presentazione delle relative istanze, è stato assegnato il posto vacante ad un dirigente privo del titolo richiesto —:

se abbia preso o intenda adottare alcun provvedimento di copertura del relativo posto vacante in considerazione dell'elevato arco temporale trascorso, e dell'enorme rilevanza che riveste l'incarico in questione, trattandosi di ufficio distrettuale che svolge quindi la relativa funzione di indirizzo politico per tutti gli uffici di riferimento. (4-07969)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il posto vacante di Dirigente Superiore presso la Corte di Appello di Milano è stato pubblicato con telefax del 13 maggio 1994.

L'unica istanza pervenuta è stata quella del dottor Luigi Bonavolontà, Primo Dirigente in servizio presso il Tribunale di Milano, il quale, però, non possedeva la qualifica necessaria per ottenere il trasferimento.

L'attuale carenza sarà comunque al più presto sanata (in attesa delle norme applicative dell'articolo 15 del D. Lv. 29/93 istitutivo della figura unica di dirigente), con l'assegnazione a detto ufficio di uno dei

vincitori del concorso, peraltro in atto, per la promozione a dirigente superiore.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

SCERMINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

dal 28 dicembre 1993 la direzione amministrativa della Procura generale di Milano si caratterizza per la provvisorietà degli incarichi, conferiti a n. 2 Dirigenti in servizio c/o la Procura della Repubblica di Milano (applicati) sprovvisti della qualifica richiesta di Dirigente superiore, con provvedimento a carattere temporaneo che ha stabilito per il 1994 in giorni 5 per uno e un giorno per l'altro, e per il 1995 in giorni 3 ciascuno il periodo di esercizio della relativa funzione durante la settimana —:

se abbia preso o intenda adottare alcun provvedimento di copertura del relativo posto vacante in considerazione dell'elevato arco temporale trascorso, e dell'enorme rilevanza che riveste l'incarico in questione, trattandosi di ufficio distrettuale che svolge quindi la relativa funzione di indirizzo politico per tutti gli uffici di riferimento. (4-07970)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Il posto vacante di Dirigente Superiore presso la Procura Generale di Milano è stato pubblicato con telefax del 13 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 11.4.1994 vi è stato trasferito il Signor Vittorio Fiorina, unico aspirante per il predetto posto.

Questi, però, non ha mai assunto possesso dell'incarico, essendo stato — in un primo tempo — posto in congedo straordinario a causa di malattia e, successivamente, in data 5 dicembre 1994, collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Siffatta carenza sarà comunque al più presto sanata (in attesa delle norme applicative dell'articolo 15 del D.Lv. 29/93 istitutivo della figura unica di dirigente), con l'assegnazione a detto ufficio di uno dei

vincitori del concorso, peraltro in atto, per la promozione a dirigente superiore.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

SCOTTO di LUZIO, NAPPI e COCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la società cooperativa Avino è produttore di una vasta gamma completa di cavi di alta qualità, destinata al servizio delle telecomunicazioni ed al trasporto e distribuzione d'energia, ha un organico di 118 dipendenti e svolge la propria attività nei comuni di Bacoli e Pozzuoli in provincia di Napoli, ed a Bagnoli;

la riduzione di commesse, in particolare da parte della SIP, ha determinato una grave crisi aziendale, per cui il 9 luglio scorso è stato chiesto e sottoscritto un accordo per la cassa integrazione guadagni straordinaria;

da mesi i lavoratori sono senza reddito, per cui diventa sempre più urgente la necessità di un intervento del Ministero —:

se non ritenga di dover immediatamente intervenire, per dare esecuzione all'accordo del 9 luglio 1994. (4-06176)

RISPOSTA. — *L'Ufficio provinciale del lavoro di Napoli ha confermato che il 18 luglio 1994 presso la propria sede, a conclusione dell'esame congiunto di cui all'articolo 5 della legge n. 164/75, i rappresentanti della società citata nell'interrogazione parlamentare e gli esponenti sindacali hanno concordato sull'esigenza di fare ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, sottoscrivendo un verbale d'intesa.*

In merito al procedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale, si precisa che in sede ministeriale è in fase di avanzato espletamento la relativa attività istruttoria.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

STANISCI, INNOCENTI, BARGONE, ROTUNDO e MASTROLUCA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

dal settembre 1993 giace presso il Ministero del lavoro la richiesta per 27 mesi di Disoccupazione speciale per circa 80 lavoratori della provincia di Brindisi;

la richiesta è stata attivata per effetto della legge n. 223 del 1991, articolo 11 e si riferisce a lavoratori impegnati nei lavori di completamento dell'impianto di etilene nello stabilimento petrolchimico ENICHEM di Brindisi;

i tempi necessari per l'approvazione definitiva della domanda a detta del Ministero sono ancora lunghi;

risultano, inoltre, giacenti altre richieste di Disoccupazione e di Cassa Integrazione —:

se il Ministro non ritenga di intervenire per la risoluzione del problema in tempi brevissimi;

se non ritenga opportuna una ricognizione di tutte le richieste in giacenza, per verificare i motivi che non permettono l'espletamento definitivo di tutte le pratiche;

se intenda avvalersi della legge delega contenuta all'articolo 1 della legge n. 537 del 1993, nella parte in cui prevede la riforma del Ministero del lavoro e in questo contesto la creazione di uffici periferici in grado di fornire, in tempi reali, le informazioni relative allo stato delle domande. (4-02338)

RISPOSTA. — *In merito alla richiesta contenuta nel documento parlamentare si comunica quanto segue.*

A seguito del parere espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 7 settembre 1994, è stato emanato il 13 ottobre 1994 il decreto ministeriale di concessione del trattamento speciale di disoccupazione per il periodo 16 luglio 1993-15 ottobre 1995, in favore dei lavoratori licenziati da imprese impegnate

nei lavori di completamento dell'impianto di etilene, stabilimento petrolchimico Enichem di Brindisi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

STORACE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sta inviando alle emittenti private locali televisive e radiofoniche la comunicazione che sono state rilasciate le concessioni previste 223/90 e successive modifiche ed integrazioni con le norme dettate dal decreto 4 marzo 1994;

tale comunicazione contiene la richiesta di pagamento entro 30 giorni del canone di concessione relativo al periodo 4 marzo 1994-31 dicembre 1994;

tale canone viene richiesto moltiplicando l'importo per il numero di bacini che si considerano serviti anche se non richiesti dalla singola emittente;

lo stesso canone viene richiesto anche per bacini che erano stati rifiutati perché « non utilmente collocati in graduatoria », in base al piano di assegnazione poi annullato e sequestrato dall'autorità giudiziaria —:

se il Ministro non ritenga dover intervenire per sospendere la richiesta del canone di concessione 1994 nei confronti di radio e televisioni locali, in quanto le stesse fino alla data del rilascio del decreto di concessione (peraltro non ancora avvenuto) hanno provvisoriamente operato e continuano ad operare con il regime autorizzatorio di cui all'articolo 32 della legge 223/90;

se il Ministro non ritenga di dover intervenire per sospendere l'applicazione delle richieste avanzate alle singole emittenti dall'Amministrazione alla luce di quanto disposto dall'articolo 22 della legge 223/90, la quale nel punto 4 e 5 prevede, tra l'altro, che i canoni di concessione

vengano pagati entro il 31 gennaio di ciascun anno e non per l'anno antecedente al rilascio delle concessioni;

se il Ministro ritenga legittimo richiedere il canone delle concessioni per ogni bacino servito e addirittura per quelli non raggiunti dal segnale dell'emittente e per i quali era stata anche negata la concessione, quando la legge 223/90 all'articolo 22 (punto b) prevede un canone per ogni concessione complessiva ed all'articolo 3, comma 9, sancisce che il bacino coincide di regola con il territorio delle singole regioni e può comprendere più regioni parte di esse o parte di regioni diverse purché contigue. Bacini per altro che, come il Ministro ben sa, non sono stati ancora né definiti né formalizzati mancando il piano di assegnazione;

se il Ministro non consideri immorale che mentre non vengano applicate le misure a sostegno dell'emittenza locale previste da più leggi dello Stato si operi per appesantire l'onere dell'ottenimento, legittimo della concessione della quale i soggetti interessati hanno diritto. (4-08205)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 1° marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso con la consegna dei decreti agli interessati e la contestuale richiesta di pagamento dei canoni.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ministero (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di compatibilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

Occorre peraltro precisare che, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 « è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato ».

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il

pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che eserciscono una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per l'ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93 il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora esso non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

TANZARELLA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante si è recato in visita ispettiva presso il laboratorio di igiene e profilassi sezioni medica e chimica di Caserta il giorno 2 luglio 1994 e il giorno 2 novembre 1994;

ha constatato il totale degrado degli ambienti destinati a laboratori, ambulatori, depositi, locali per il personale e per il pubblico. Tale degrado è fonte di pericolo per il pubblico, per il personale, per la qualità delle analisi effettuate. In particolare gli è stata riferita la presenza di ratti e insetti infestanti. Tale degrado costringe il personale, impegnato a volte anche su turni di dodici ore, a lavorare in condizioni di gravissimo disagio soprattutto a causa della mancanza di riscaldamento e luce e della fortissima umidità;

ha constatato l'inadeguatezza dell'immobile « Casa del fascio » edificio non idoneo ad accogliere uffici pubblici che comportano accesso di una numerosa utenza;

ha verificato che i danni provocati dall'inizio di incendio del quadro generale dell'impianto elettrico del 28 febbraio 1994 causano ancora l'impossibilità di analisi del settore analitico microbiologico per gli alimenti. Settore che dovrebbe assicurare l'espletamento del servizio in ogni ora del giorno e la cui interruzione di servizio provoca gravissimi danni alla tutela dei cittadini-consumatori e potrebbe contribuire indirettamente alla diffusione di epidemie e gravi patologie. Per esempio il servizio non potrebbe in nessun modo efficace fronteggiare un'eventuale epidemia di colera;

ha verificato che gli interventi di parziale ripristino dell'impianto elettrico appaiono del tutto inadeguati ad elementari norme di sicurezza (fili volanti, eccetera);

ha constatato che il personale impiegato attualmente nel settore medico risulta essere meno del 50 per cento di quello realmente in pianta organica (20 su 48 !);

ha constatato uguale gravissima carenza di personale nella sezione chimica dello stesso laboratorio (18 dipendenti su 54 in pianta organica), sezione che versa in identiche gravi condizioni strutturali e ambientali ed è inoltre priva di un direttore fisso;

la sezione chimica pur possedendo costose apparecchiature in grado di fornire analisi sofisticate e importantissime per la tutela della salute dei cittadini non è in grado di lavorare efficacemente per mancanza di reagenti e metodiche necessarie per le analisi;

a causa di tale mancanza controlli chimici, per esempio sui prodotti ortofrutticoli, non vengono compiuti da tempo, con l'immissione quasi certa sul mercato di frutta e verdura irrorata di sostanze antiparassitarie superiori per quantità e tempi a ciò che è previsto dalla legge;

l'interrogante ha verificato l'esistenza in completo abbandono di un costoso laboratorio mobile per il funzionamento del quale necessiterebbero di essere sostituite alcune apparecchiature. E che a causa di ciò molte analisi esterne al laboratorio non possono essere compiute;

ha verificato che i pochissimi impiegati addetti al rapporto con il pubblico sono gravati di una mole di lavoro impressionante che rende il servizio lento e insoddisfacente per i cittadini;

ha verificato che il personale pur mortificato e costretto a lavorare in questa situazione di totale degrado e abbandono chiede di essere messo nelle condizioni di ben operare per un servizio tanto delicato e importante;

parte del personale a causa di questa situazione insostenibile ha chiesto (e in parte ha già ottenuto) di essere trasferito ad altro servizio —;

cosa il Ministro intenda fare immediatamente per risolvere una situazione di così grave disservizio nell'azione di prevenzione e tutela dei cittadini e che espone ad

elevatissimi rischi la popolazione della provincia di Caserta. (4-04814)

RISPOSTA. — Di seguito alla risposta interlocutoria in data 21 dicembre 1994, sulla base degli elementi di valutazione testé pervenuti dalla competente regione Campania si è ora in grado di comunicare quanto segue.

Dopo il sequestro, disposto dall'autorità giudiziaria il 29 novembre 1994 dei due reparti — medico-micrografico e chimico — dell'ex laboratorio d'igiene e profilassi di Caserta, quell'unità sanitaria locale ha provveduto a far effettuare ogni intervento ritenuto necessario ad eliminare in tale presidio multizonale le varie carenze e disfunzioni a suo tempo riscontrate ed all'origine di detto provvedimento cautelare.

In questo senso si è provveduto, in particolare, alla revisione ed all'adeguamento alle vigenti prescrizioni tecniche di sicurezza dell'impianto elettrico, alla tinteggiatura delle pareti, alla « sanificazione » in generale dei vari ambienti ed alla riattivazione dell'impianto di riscaldamento.

Una volta constatato l'avvenuto ripristino della piena funzionalità strutturale di entrambi i reparti del laboratorio, la stessa autorità giudiziaria ha potuto disporre il dissequestro, attuato fin dal 25 febbraio 1995.

Per quanto riguarda, invece, le altre carenze pure lamentate nell'interrogazione, soprattutto collegate all'inadeguatezza del personale addetto, la competente Azienda sanitaria locale n. 1 campana di Caserta, essendo subentrata per incorporazione ad altre sei preesistenti unità sanitarie locali della Campania ed avendone, quindi, assorbito il personale, talvolta in esubero o, comunque, mal distribuito, ritiene di avere, ora, diverse prospettive di soluzione, verso cui indirizzarsi per fronteggiare le disfunzioni e gli inconvenienti giustamente contestati.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

TARADASH, MAIOLO, TIZIANA PARENTI, BROGLIA, USIGLIO e VITO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Cesare Chiti, già condannato all'ergastolo con sentenze passate in giu-

dicato, è detenuto dal 28 febbraio 1973 ed è attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Palmi;

dopo lunghi anni trascorsi in diversi istituti penitenziari, il signor Chiti ha rivisitato criticamente il proprio passato con notevoli progressi nel campo dei rapporti interpersonali, con le istituzioni, con il lavoro, con lo studio rendendosi meritevole di alcuni benefici premiali concessi da diversi Magistrati (permessi premio) e dal Tribunale di Sorveglianza di Bari (liberazione anticipata) nonché, in data 27 aprile 1992, di quello di cui all'articolo 21 legge 354/75 (lavoro esterno);

in data 9 ottobre 1992 gli veniva revocato il beneficio del lavoro esterno per essere stato accompagnato all'ingresso dell'Istituto dalla sua fidanzata che ha poi sposato;

successivamente, ritenuta lieve la contestata infrazione al programma di trattamento, veniva riammesso ai benefici di permessi premio, nel corso dei quali non ha mai dato adito a rilievi di sorta da parte delle competenti autorità di controllo, tanto da consentire all'*equipe* educativa della Casa Circondariale di Trani di riproporre l'ammissione al lavoro esterno e al Tribunale di Sorveglianza di concedere, recentemente, il beneficio della liberazione anticipata;

in data 20 luglio 1993, tuttavia, con provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il signor Cesare Chiti veniva trasferito in assegnazione presso la Casa Circondariale di Lanciano ed ivi allocato alla Sezione 2B - Alta Sorveglianza - benché non fosse data notizia alcuna sulle ragioni di tale iniziativa;

nelle more gli veniva concesso un altro permesso premio al rientro del quale, nei primi di agosto, gli veniva comunicato l'ulteriore trasferimento alla Casa Circondariale di Palmi, nella Sezione Ordinaria;

non sono stati evidenziati nei confronti del signor Cesare Chiti quei « gravi e comprovati motivi di sicurezza » o le « esigenze di Istituto » che, ai sensi del-

l'articolo 42 legge 354/75, avrebbero dovuto soccorrere per consentire il trasferimento del detenuto dal carcere di Trani;

due istanze del detenuto, rivolte al competente Dipartimento Generale per essere riavvicinato al luogo di residenza del proprio nucleo familiare in considerazione anche dello stato di salute della moglie, affetta da carcinoma epidermoidale e già sottoposta ad interventi chirurgici, sono state respinte -;

con quale motivazione il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha inteso interrompere così bruscamente il promettente processo di riabilitazione che il signor Cesare Chiti aveva concretamente e sinceramente avviato, trasferendolo da Trani, prima al carcere di Lanciano e successivamente al carcere di Palmi;

se non ritiene che il carattere inutilmente afflittivo dell'allontanamento da Trani del signor Cesare Chiti non sia reso ancora più evidente dalla circostanza che in tal modo sono stati praticamente resi impossibili, o quanto meno assai più difficili e rari, i suoi colloqui con i familiari, che pure molto avevano contribuito alla revisione critica del suo passato;

cosa intende fare perché il signor Cesare Chiti sia trasferito al carcere di Trani o ad altro ad esso vicino, sicché possa, dopo questa lunga interruzione, riprendere il processo del suo reinserimento sociale. (4-01399)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

Il detenuto Cesare Chiti, condannato all'ergastolo per gravissimi fatti di sangue - parte dei quali consumati in ambienti penitenziari - è noto alle cronache criminali e giudiziarie come soggetto ad altissimo rischio.

L'iter essenziale del suo percorso penitenziario è di per sé eloquente:

il 2.4.75 tenta di evadere dalla Casa Circondariale di Pisa;

il 17.11.75 ferisce, nella Casa Circondariale di Genova, il compagno di detenzione Pier Paolo Valenti;

il 26.11.75 tenta di evadere dalla Casa Circondariale di L'Aquila;

il 5.1.76, nella Casa Circondariale di Genova, è protagonista di gravi atti di danneggiamento;

il 4.6.76 evade, non essendo rientrato, dalla Casa Circondariale di Genova;

il 12.10.77 evade in corso di traduzione con la complicità di un gruppo criminale che apre il fuoco sulla scorta, uccidendo un brigadiere dell'Arma dei Carabinieri;

il 7.10.80, sequestra alcuni agenti di custodia, nella Casa di Reclusione di Fossombrone;

il 27.10.80 partecipa alla rivolta scoppiata nella Casa Circondariale di Nuoro, nel corso della quale vengono assassinati due detenuti;

il 1° 2.81, nella Casa Circondariale di Genova, sequestra alcuni agenti di custodia;

il 20.2.81, nella Casa Circondariale di Novara, partecipa al sequestro di alcuni agenti di custodia ed all'assassinio di due detenuti;

il 30.8.81, nella Casa Circondariale di Nuoro, strangola durante l'ora d'aria il detenuto Olivati Claudio.

Dopo molti anni di detenzione il Chiti pare avviare, nella Casa di Reclusione di Trani, un serio, sincero e concreto processo di revisione critica del proprio passato, secondo valori di rispetto della legalità e della civile convivenza, incontrando l'apprezzamento e l'incoraggiamento del personale penitenziario e della Magistratura di Sorveglianza. In tale periodo il detenuto è stato più volte ammesso a fruire di permessi e di altri benefici previsti dalla legge, in occasione dei quali ha sempre rispettato le prescrizioni imposte ed onorato la fiducia accordatagli.

Successivamente, però, il Chiti ha abbandonato il percorso intrapreso tant'è che in

data 9.10.92 la Direzione della Casa di Reclusione di Trani ha dovuto adottare due distinti provvedimenti di revoca del beneficio di ammissione al lavoro all'esterno: il primo sul presupposto dell'avvenuta violazione della prescrizione di far uso, per gli spostamenti fuori dal carcere, esclusivamente di mezzi pubblici; il secondo sulla base di una specifica informativa riservata del Prefetto di Genova in data 17.9.92.

Il detenuto ha impugnato i provvedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale della Puglia e, quindi, dinanzi al Consiglio di Stato che, con ordinanza pronunciata il 26 febbraio 1993, ha respinto l'appello, confermando il rigetto dell'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Il 10 maggio 1993 l'équipe trattamentale della Casa Circondariale di Trani così ha descritto la situazione attuale del Chiti: « L'équipe non è più disponibile a sostenere il percorso trattamentale poiché ritiene esauriti, nei circa 6 anni trascorsi, gli elementi che articolavano il trattamento stesso. Si ritiene, a questo punto, che la presenza in sede dei succitati (il Chiti ed altro recluso) possa creare un certo tipo di condizionamento all'Istituzione e alla stessa popolazione detenuta: il loro configurarsi "eroi in positivo" durante il percorso trattamentale potrebbe, ora, con la sospensione dei benefici, tradursi in comportamenti negativi ».

Il 6 maggio precedente il Comandante del reparto di Polizia penitenziaria aveva richiesto alla direzione l'allontanamento del Chiti con la seguente motivazione: « Alla luce dell'ultima riunione d'équipe durante la quale tutti gli operatori componenti hanno sottolineato la mancanza di condizioni perché venga data ulteriore fiducia ai suindicati, ritenuto che la presenza dei due detenuti in questa sede è priva di significato e di progettualità, anzi, in virtù della sospesa premialità si temerebbero atteggiamenti negativi nei confronti dell'istituzione e rispetto alla popolazione detenuta, si chiede alla S.V. a titolo precauzionale il trasferimento presso altra sede ».

A seguito di specifica richiesta, formulata dal Direttore della Casa Circondariale di

Trani, sulla base degli inequivoci assunti della équipe trattamentale e del responsabile della sicurezza, con provvedimento del 17.7.93, il Chiti è stato trasferito alla sezione di alta sicurezza della Casa Circondariale di Lanciano.

Il 28 luglio successivo la Direzione Nazionale Antimafia, con fax urgente, ha richiesto, per motivi di sicurezza, « il trasferimento a vista » del detenuto che, il giorno successivo, è stato assegnato alla Casa Circondariale di Palmi ove tuttora si trova recluso.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

TAURINO, ROTUNDO e STANISCI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:

l'impresa SAES Srl si è aggiudicato il contratto d'appalto per la pulizia dei mezzi rotabili della Ferrovie sud-est a Lecce in sostituzione della ditta Alfano e non intende mantenere i livelli occupazionali con i lavoratori ex Alfano;

la ditta Alfano per questo lavoro occupa da anni, cinque lavoratori con contratto Ausitra;

nella gara d'appalto è espressamente esplicitato il passaggio: l'appaltatore si obbliga ad attuare ... condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori;

l'articolo 2 del CCNL Ausitra del 12 marzo 1992 recita:

In caso di cessazione di appalto sarà garantita l'occupazione dei lavoratori in forza presso l'azienda cessante da almeno sei mesi prima della scadenza dell'appalto. A tal fine l'impresa subentrante e le OO.SS si incontreranno nell'eventualità che siano intervenute modifiche alle condizioni dell'appalto rispetto alle precedenti per concordare le soluzioni possibili.

Per i lavoratori che avessero meno di sei mesi di anzianità le parti si incontreranno per verificare la possibilità di soluzioni alternative al licenziamento —:

quali iniziative intenda intraprendere affinché siano rispettati i diritti dei lavoratori nel passaggio di gestione dalla ditta Alfano alla SAES e comunque per il mantenimento del livello occupazionale.

(4-02840)

RISPOSTA. — Le risultanze degli accertamenti ispettivi esperiti dall'organo periferico di vigilanza hanno confermato l'inosservanza, da parte dell'impresa aggiudicataria della gara di appalto per il servizio di pulizia del materiale rotabile delle Ferrovie Sud-Est di Lecce, dell'articolo 2 del Contratto Collettivo Nazionale, stipulato nel 1992 tra la Federazione italiana di servizi-Ausitra e le organizzazioni FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI e FISA-CISAL.

In relazione a ciò l'Ispettorato del Lavoro di Lecce ha segnalato l'inadempienza riscontrata alla gestione Commissariale Governativa per le Ferrovie del Sud-Est, competente ad adottare i conseguenti provvedimenti amministrativi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di vecchiaia in convenzione internazionale presentata dalla signora Gallo Francesca in Schmid, nata a Castelvetro (TP) il 18 febbraio 1933, residente in Germania, in data 30 novembre 1992, alla LVA Schwaben di Augsburg e da questa inoltrata in data 3 maggio 1993 alla Sede INPS di Palermo.

(4-05105)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione presentata dalla S.V. On.le, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che, in data 03/09/94, la sede Inps di Palermo ha liquidato, in favore della signora Gallo Francesca in Schmid, un pro-rata di pensione di vecchiaia,

n. 45001717/VOS, il cui importo netto mensile, regolarmente in pagamento, ammonta a lire 97.270.

Si precisa che la suddetta pensione è stata:

integrata al trattamento minimo per il periodo dall'01/03/88 al 31/01/91, a norma dell'articolo 9-bis della legge n. 638/83;

crystallizzata per il periodo dall'01/02/91 al 28/02/93, in applicazione dell'articolo 7 della legge n. 407/90;

ridotta in pro-rata a decorrere dall'01/03/93, a seguito della concessione di prestazione estera.

Si rende noto, infine, che all'interessato sono state corrisposte somme arretrate, relativamente al periodo 01/03/88-30/09/94, per un importo pari a lire 33.252.725.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere lo stato delle seguenti pratiche di pensione in convenzione italo-argentina:

1) di reversibilità rif. 5580/88882065, la cui domanda fu presentata l'8 settembre 1987 dalla signora Palavicino Anastacia Rosa vedova Larrosa, nata il 18 aprile 1920;

2) categoria SO/S, domanda n. 88883345 del 14 settembre 1988, della signora Cannavò Adelina nata il 2 maggio 1931;

3) VO/S, domanda n. 88813808 del 6 dicembre 1991, del signor Bonanno Cosme nato il 22 aprile 1927 a Palermo;

4) categoria SO/S, domanda n. 09006206 del 9 agosto 1988, della signora Coppiz Zoila Ladislada vedova Buoniconito nata il 27 giugno 1916;

5) categoria SO/S, domanda n. 88882522 del 12 ottobre 1988, della signora Golotto Corona vedova Calabrò nata il 5 agosto 1913;

6) categoria SO/S, domanda n. 888847010 del 19 settembre 1988 del signor Passaro Pedro nato il 3 febbraio 1921 ad Agira (Enna);

7) categoria SO/S, domanda n. 88880399 del 25 aprile 1988, della signora Treccarichi Maria Grazia vedova Di Dio nata il 4 febbraio 1924 a Castel di Indica (Catania);

8) categoria SO/S, domanda n. 00239417 del 26 settembre 1989, della signora Paccioletti Olga Maria nata il 20 febbraio 1932.

Infine, per avere notizie della richiesta di costituzione di posizione assicurativa domanda n. 88812777 del 2 novembre 1988 della signora Di Giulio Cristina vedova Bruccoleri nata il 29 novembre a Paglierata (Chieti). (4-06016)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione presentata con la quale la S.V. On.le chiede di conoscere lo stato delle pratiche di pensione in regime di convenzione italo-argentina, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fornito le seguenti notizie in merito ai singoli casi segnalati.

Signora Palavicino Anastacia Rosa ved. Larrosa:

la domanda di pensione di reversibilità in convenzione italo-argentina presentata dall'interessata è stata respinta in data 16.12.94 dalla Sede INPS di Palermo in quanto il dante causa non risulta assicurato.

Si fa presente, inoltre, che né l'interessata né il Distretto Militare di Catania, più volte sollecitato, hanno prodotto il foglio matricolare del dante causa.

Signora Cannavò Adelina:

La domanda di pensione di reversibilità, in convenzione italo-argentina, presentata dalla signora Cannavò, è stata respinta dalla Sede di Palermo ed il relativo provvedimento è stato notificato all'interessata in data 4.2.1994.

Inoltre, poiché dall'esame della pratica è emerso che l'interessata potrebbe maturare il diritto alla pensione con la richiesta al

Distretto Militare di Catania dell'eventuale foglio matricolare del dante causa, la competente sede INPS di Catania si è attivata in tal senso.

Sign. Bonanno Cosimo:

In merito alla domanda di pensione di vecchiaia presentata in Argentina dall'interessato, si fa presente che la Sede di Palermo ha adottato un provvedimento di reiezione, in quanto in favore dello stesso risulta costituita una posizione assicurativa, ma non risulta versato o accreditato alcun contributo.

Signora Coppiz Zoila Ladislada ved. Buonicono:

La Sede INPS di Nocera Inferiore, in data 13/02/1995, ha liquidato all'interessata la pensione di reversibilità n. 47101077-cat. SO/S.

Signora Golotto Carona ved. Calabrò:

La Sede INPS di Messina ha provveduto alla liquidazione della pensione di reversibilità a favore dell'interessata in data 24/9/94.

Signor Passaro Pietro:

In merito alla domanda di pensione ai superstiti presentata dall'interessato in qualità di figlio inabile, si fa presente che la Sede INPS di Palermo ha chiesto, in data 03/04/94 e sollecitato in data 14/01/95, l'invio di idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di responsabilità dalla quale risulti che il signor Passaro era a carico del dante causa alla data del decesso, avvenuto il 4/5/76.

Ciò in quanto, dalla documentazione esistente agli atti dell'Istituto, non si rilevano le condizioni cliniche dell'interessato all'epoca del decesso.

Si comunica, infine, che in data 17 gennaio c.a., l'INPS ha chiesto alla Sede del Consolato italiano a Rosario di fornire ulteriore documentazione sanitaria rilasciata da un medico di fiducia.

Signora Treccarichi Maria Grazia ved. Di Dio:

La sede INPS di Catania ha liquidato all'interessata la pensione n. 47001134-cat. SO/S.

Il pagamento delle relative somme spettanti è stato disposto il 02/02/1995.

Signora Pacioretti Olga Maria:

La Sede INPS di Varese ha provveduto alla liquidazione della pensione a favore dell'interessata in data 3/12/94.

Signora Di Giulio Cristina ved. Bruccoleri:

La domanda di pensione di reversibilità in convenzione italo-argentina presentata dall'interessata è stata respinta il 05/03/93, in quanto il de cuius non risulta assicurato obbligatoriamente.

La contribuzione derivante dal servizio militare non è stata accreditata perché il servizio stesso, prestato dal signor Bruccoleri presso la Guardia di Finanza, dà luogo a costituzione della posizione assicurativa ex legge n. 322/58, solo su domanda da inoltrare al Ministero competente.

Ad oggi non risulta pervenuta alcuna notizia di costituzione di posizione assicurativa a seguito della richiesta inoltrata dalla vedova al Ministero.

Al riguardo si rende noto che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale segue con molta attenzione il fenomeno delle pensioni in regime di convenzione internazionale e, in proposito, ha realizzato presso le proprie strutture periferiche una serie di interventi organizzativi, allo scopo di abbreviarne i tempi di liquidazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quali motivi impediscono la definizione della pratica di pensione VO/S in convenzione italo-argentina n. 121212 del signor D'Ascanio Franco Giovanni nato il 12 febbraio 1925.* (4-06025)

RISPOSTA. — *L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente che la domanda di pensione di vecchiaia in convenzione italo-argentina presentata dal signor D'Ascanio Franco Giovanni è stata liquidata dalla Sede INPS di Ancona il 30 gennaio c.a.*

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere quali motivi impediscano la definizione della pratica di ricostituzione della pensione per variazione di assegni familiari in convenzione internazionale del signor Scimone Giovanni, residente in Gran Bretagna.*

La pensione in parola è di categoria VOS e porta il n. 50374075 in carico presso la sede provinciale dell'INPS di Messina. (4-06362)

RISPOSTA. — *L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha reso noto che la ricostituzione della pensione in convenzione internazionale n. VOS/50374075, intestata al signor Scimone Giovanni, in carico alla Sede INPS di Messina, è stata effettuata sin dal 28/10/93.*

Le relative somme arretrate sono state messe in pagamento nel dicembre 1993.

Non risultano pervenute alla succitata Sede INPS ulteriori richieste da parte del signor Scimone.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere quali motivi impediscano la definizione della pratica di pensione VO in convenzione italo-argentina del signor Galante Salvatore nato il 4 dicembre 1920, residente in Francia, riferimento INPS di Palermo n. 372690/0100 90060726, espediente della Cassa Argentina n. 997/71020930-03.*

(4-06363)

RISPOSTA. — *L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha reso noto che al signor Galante Salvatore, titolare della pensione n. 06603628/VOS, liquidata in regime di convenzione internazionale sulla base del cumulo della contribuzione italiana e francese, non sono stati ancora valutati i periodi di assicurazione maturati in Argentina, poiché il locale Istituto assicuratore ha respinto, in data 30/06/93, la richiesta formulata dall'interessato.*

A tale proposito la Sede INPS di Agrigento ha invitato il succitato Istituto a riesaminare la domanda del signor Galante, sulla base di quanto previsto dall'articolo 15, par. 1, lett c, del secondo Accordo di sicurezza sociale italo-argentino del 3/11/81.

Pertanto, fino ad un eventuale nuovo provvedimento da parte dell'Ente argentino, l'INPS non potrà procedere alla liquidazione della pensione nel senso richiesto dall'interessato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere i motivi che ostino alla concessione dell'assegno per trattamento di famiglia al signor Lorizio Antonio nato il 7 giugno 1919, titolare della pensione VO/S n. 50211693, che ne inoltrò richiesta unitamente alla domanda di pensione tramite l'Ufficio di assistenza sociale del comune di Hemmingen (Germania) nel 1984, rinnovata direttamente alla sede di Foggia dell'I.N.P.S. in data 23 marzo 1989 e registrata con il n. 621928.* (4-06884)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione presentata dalla S.V. On.le l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.*

La pensione n. 50211693-VO/S, di cui il signor Lorizio è titolare dal 01/08/80, è stata liquidata calcolando anche la contribuzione estera ed integrata al trattamento minimo, come anticipo recuperabile ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 153/69.

La suddetta pensione, in data 25/03/93, è stata riliquidata con decorrenza marzo 1991, poiché è risultato che il titolare percepisce un trattamento pensionistico a carico dell'Ente assicuratore tedesco.

In sede di riliquidazione è stata evidenziata e regolarmente notificata una somma a debito del signor Lorzio, pari a lire 17.130.740, relativa al recupero delle anticipazioni erogate in suo favore dal 01/08/84 (decorrenza della pensione estera) al 31/05/93 (data effettiva di riliquidazione).

Inoltre, a favore dell'assicurato in questione, sono stati calcolati, per il periodo 01/04/84-31/03/95, assegni familiari per complessive lire 8.719.200.

Si precisa, tuttavia, che su tale somma la sede INPS di Foggia opererà i recuperi compensativi correlati con l'anzidetto debito di lire 17.130.740.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere lo stato delle seguenti pratiche di pensione in convenzione internazionale:

1) domanda del 16 settembre 1992 n. 923575/4400 00178829 Categoria VO/S del signor Salvatore Giglione nato il 15 marzo 1929 a Raffadoli (AG) residente in Argentina;

2) domanda del 18 dicembre 1991 n. 88815157 Categoria VO/S del signor Carmine Vitteritti nato a S. Demetrio Corone (CS) il 16 marzo 1931 residente in Argentina;

3) domanda presentata alla sede INPS di Palermo il 21 aprile 1992 Categoria SO/S della signora Soler Maria De Los Dolores vedova Vaccaro nata a Malaga (Spagna) il 4 marzo 1905 residente in Argentina;

4) domanda n. 11002559 dell'11 aprile 1988 Categoria SO/S della signora Caterina De Rosa Melillo nata il 23 marzo 1918 residente in Argentina. (4-07995)

RISPOSTA. — In relazione alle richieste formulate dalla S.V. On.le nel documento parlamentare l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fornito le seguenti notizie.

Signor Giglione Salvatore:

La Sede INPS di Macerata, in data 22/11/94, ha liquidato all'interessato la pensione n. 45000060-cat. VOS, regolarmente in pagamento dal 01/12/94.

Signor Vitteritti Carmine:

La domanda di pensione di vecchiaia in convenzione internazionale presentata dall'interessato è stata respinta dalla Sede INPS di Catanzaro in data 26/05/94, in quanto risultavano versati in suo favore contributi per sole 29 settimane nel periodo dal 01/01/91 al 31/12/91.

Non si è resa così possibile la totalizzazione dei contributi italiani e quelli argentini essendo la suddetta contribuzione inferiore a n. 52 settimane.

Il relativo provvedimento è stato notificato all'interessato per il tramite del Patronato ACLI in Rosario.

Signora Soler Maria De Los Dolores ved. Vaccaro:

La Sede INPS di Palermo ha richiesto al Distretto Militare di Catania il foglio matricolare del signor Vaccaro Salvatore, documento indispensabile per la liquidazione della pensione all'interessata, poiché non risultano versati in favore del dante causa contributi per attività lavorativa.

Signora De Rosa Caterina in Melillo.

La domanda di pensione di reversibilità in convenzione italo-argentina, presentata dall'interessata, è stata definita dalla Sede INPS di Benevento in data 22/11/94.

Pertanto alla signora De Rosa è stata liquidata la pensione n. 47001064/SOS con decorrenza ottobre 1969.

Inoltre, in suo favore, è stato disposto il pagamento delle somme arretrate pari a lire 42.214.810, nonché quello della sesta rata 1994 pari a lire 1.555.590.

Si rende noto, infine, che l'INPS segue con molta attenzione il fenomeno delle pen-

sioni in regime di convenzione internazionale e, in proposito, ha realizzato presso le proprie strutture periferiche una serie di interventi organizzativi allo scopo di abbreviarne i tempi di liquidazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

VALPIANA e DORIGO. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:

il Ministro sta inviando alle emittenti private locali televisive e radiofoniche la comunicazione che sono state rilasciate le concessioni previste dalla legge n. 223 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni con le norme dettate dal decreto 4 marzo 1994;

tale comunicazione contiene la richiesta di pagamento entro 30 giorni del canone di concessione relativo al periodo 4 marzo 1994 - 31 dicembre 1994;

tale canone viene richiesto moltiplicando l'importo per il numero di bacini che si considerano serviti anche se non richiesti dalla singola emittente;

lo stesso canone viene richiesto anche per bacini che erano stati rifiutati (perché « non utilmente collocati in graduatoria ») in base al piano di assegnazione poi annullato e sequestrato dall'autorità giudiziaria —;

se il Ministro non ritenga dover intervenire per sospendere la richiesta del canone di concessione 1994 nei confronti di radio e tv locali, in quanto le stesse fino alla data del rilascio del decreto di concessione (peraltro non ancora avvenuto) hanno provvisoriamente operato e continuano ad operare con il regime autorizzatorio di cui all'articolo 32 della legge n. 223 del 1990;

se il Ministro non ritenga di dover intervenire per sospendere l'applicazione delle richieste avanzate alle singole emittenti dall'Amministrazione alla luce di quanto disposto dall'articolo 22 della legge

n. 223 del 1990, la quale nel punto 4 e 5 prevede, tra l'altro, che i canoni di concessione vengano pagati entro il 31 gennaio di ciascun anno e non per l'anno antecedente al rilascio delle concessioni;

se il Ministro ritenga legittimo richiedere il canone delle concessioni per ogni bacino servito e addirittura per quelli non raggiunti dal segnale dell'emittente e per i quali era stata anche negata la concessione, quando la legge n. 223 del 1990 (punto b) prevede un canone per ogni concessione complessiva ed all'articolo 3, comma 9, sancisce che il bacino coincide di regola con il territorio delle singole regioni e può comprendere più regioni parte di esse o parte di regioni diverse purché contigue. Bacini per altro che, come il Ministro ben sa, non sono stati ancora né definiti né formalizzati mancando il piano di assegnazione;

se il Ministro non consideri immorale che mentre non vengano applicate le misure a sostegno dell'emittenza locale previste da più leggi dello Stato si operi per appesantire l'onere dell'ottenimento, legittimo della concessione della quale i soggetti interessati hanno diritto. (4-07941)

RISPOSTA. — Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri

pro-tempore a partire dal 1° marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso con la consegna dei decreti agli interessati e la contestuale richiesta di pagamento dei canoni.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ministero (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di compatibilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

Occorre peraltro precisare che, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 « è dovuta in occasione dell'emana-zione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato ».

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati

determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che esercitano una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per l'ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93 il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora esso non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero,

entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

VENEZIA. — Al Ministro della sanità. — Per sapere — premesso che:

è stata diffusa la notizia che un operatore sanitario, sulla cui identità viene mantenuto il massimo riserbo, feritosi con un bisturi durante un intervento chirurgico (primo caso nel mondo), è stato contagiato dal Virus HIV;

in Italia, fino ad oggi, gli operatori sanitari contagiati sul lavoro hanno raggiunto il numero di quattro unità, una delle quali, verificatasi a Torino, ha avuto esito mortale;

nell'ambito sanitario, le categorie più esposte sono quelle dei chirurghi e degli infermieri che presentano un rischio di infezione quaranta volte superiore a quello di altri operatori sanitari —:

se non ritenga opportuno inserire tra gli esami emato-clinici obbligatori di routine pre-operatoria anche il test di sieropositività per le epatiti e per l'HIV.

(4-08479)

RISPOSTA. — Nell'atto parlamentare in riferimento è stata prospettata l'opportunità di un eventuale inserimento, tra gli esami emato-clinici obbligatori di « routine » pre-operatoria, anche dei tests di sieropositività per le epatiti e l'HIV.

A tal riguardo questo Ministero ritiene doveroso chiarire di aver sempre espresso il proprio dissenso rispetto all'attuazione di accertamenti obbligatori, come pure di « screenings » indiscriminati, diretti ad escludere la presenza dell'infezione da HIV nelle situazioni di preliminare assistenza chirurgica.

È essenziale rilevare che si tratta di un orientamento rigorosamente motivato, di certo non basato su presupposti ideologici, bensì fondato esclusivamente sulle indica-

zioni specifiche in materia da tempo emerse dalle Comunità scientifiche e riprese dalla Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, che escludono qualsiasi utilità di tali misure ai fini di un'efficace e sicura prevenzione del contagio degli operatori sanitari.

Viceversa, un'efficace prevenzione può basarsi soltanto sull'adozione delle « misure universali di protezione dal contagio » desu-mibili, in particolare dal D.M. 28 settembre 1990 (Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 1990, n. 235), recante « Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private ».

Non può dubitarsi, infatti, che il rigoroso rispetto di tali norme valga anche a garantire la protezione del personale sanitario dalle altre patologie da agenti infettivi a trasmissione parenterale e consenta, nello stesso tempo, di scongiurare il rischio del contagio dei pazienti da parte di eventuali operatori infetti.

Neppure può ignorarsi, d'altra parte, l'incidenza economica, tutt'altro che trascurabile per il Servizio sanitario nazionale, di un'eventuale, programmata esecuzione sistematica degli accertamenti sull'infezione HIV per tutti i pazienti da sottoporre ad intervento chirurgico, se appena si considera che questi ultimi — e quindi anche i relativi accertamenti — verrebbero ad ammontare ad alcuni milioni all'anno.

Il Ministro della sanità: Guzzanti.

VIGEVANO, STRIK LIEVERS, BONINO, TARADASH, CALDERISI e VITO. — Ai Ministri di grazia e giustizia, dei trasporti e della sanità. — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi il Pretore del comune di Ciriè (Torino) con una sentenza ha disposto la chiusura dell'Aeroporto di Caselle (Torino) dalle ore 23 alle ore 6;

in conseguenza di questa decisione qualsiasi velivolo si trova nell'impossibilità di utilizzare lo scalo aereo nelle ore suindicare, anche per voli di emergenza, perché la Società Sagat, che gestisce l'aero-

porto, si trova nell'impossibilità di mantenere il personale nelle ore notturne (addetti al radar, addetti alla torre e vigili del fuoco) solo per questo tipo di voli;

è così accaduto che nella notte tra l'1 e il 2 novembre 1994 due chirurghi, partiti dall'aeroporto di Caselle verso le ore 22 con un volo di emergenza della Compagnia Transalp per espianare un fegato presso l'Ospedale di Pistoia, non sono potuti tornare a Torino perché l'Aeroporto di Caselle era chiuso. Infatti la legge sui trapianti d'organo prevede che l'espianato di organi può essere effettuato dalla medesima équipe che poi effettuerà il trapianto. Il volo è stato poi dirottato su Genova dove l'équipe, con una autovettura della Polstrada, ha potuto far rientro all'ospedale di Torino —:

quali provvedimenti urgenti i Ministri competenti intendano adottare affinché simili episodi non si ripetano.

(4-04794)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

A seguito di ricorso proposto ex articolo 700 c.p.c. dal comune di Caselle e da 25 residenti della medesima cittadina, i quali lamentavano di subire un pregiudizio intollerabile dall'attività di decollo ed atterraggio dei velivoli presso l'aeroporto di Torino « Caselle », il Pretore di Ciriè, sezione distaccata della pretura circondariale di Torino, con provvedimento del 3 ottobre 1994 adottava le seguenti misure:

a) *definiva il livello normale di tollerabilità nel valore LDN = 65 dBA;*

b) *vietava le operazioni di volo nella fascia oraria compresa tra le ore 23 e le ore 6;*

c) *disponeva la sostituzione dei velivoli DC9 con aeromobili più silenziosi del tipo MD BO, da attuarsi entro e non oltre il mese di maggio 1995;*

d) *ordinava l'installazione di una rete di monitoraggio del rumore dei singoli aerei, dettando le modalità, ed imponendo — sulla*

base del decreto del Presidente della Repubblica 26.8.1993 — la tassazione per gli aeromobili;

e) *disponeva che la relativa quota non riservata fosse devoluta al Comune di Caselle Torinese;*

f) *vietava i decolli dalla pista 18 ed, in subordine, prescriveva che le autorità aeroportuali controllassero l'osservanza delle restrizioni, prevedendo adeguate sanzioni;*

g) *ordinava la insonorizzazione e climatizzazione degli edifici dei ricorrenti situati nella fascia in cui veniva superata la soglia dei 65 dBA;*

h) *statuiva in ordine alle spese della rete di monitoraggio;*

i) *deliberava circa le spese relative alla insonorizzazione.*

Proposto reclamo avverso siffatte decisioni, il Tribunale di Torino, con ordinanza dell'11 novembre 1994, revocava il provvedimento pretorile relativamente ai punti a), c), d), e), g), h), i), inibendo però — con alcune eccezioni — sia i decolli dalla pista 18, quanto i voli notturni dalle ore 23 alle 6.

Per effetto di tale pronuncia, che ha temperato le esigenze del trasporto aereo con il diritto al benessere fisico e psichico dei cittadini residenti nelle adiacenze aeroportuali, a decorrere dal 23.11.1994, nella fascia oraria dalle 6 alle 23, ove il divieto era assoluto, sono consentite le seguenti attività:

atterraggi per i voli di linea programmati prima delle ore 23,00 che arrivino in ritardo rispetto all'orario previsto;

atterraggi di altri tipi di voli effettuati con aeromobili a getto di cap. 3 annesso 16 ICAO, o con aeromobile ad elica o turbo elica muniti di certificazione acustica;

voli umanitari, di emergenza, di soccorso.

Sarà inoltre sempre possibile, così come del resto già previsto nella nota 2/90 diramata dal Direttore Circoscrizionale dell'aero-

porto di Torino « Caselle », decollare dalla pista 18 nell'ipotesi in cui si ravvisino ragioni di sicurezza.

Infine, quanto al provvedimento inibitorio emesso dal Pretore di Ciriè, il Ministro di Grazia e Giustizia, avendo rilevato che il predetto magistrato è venuto gravemente meno al dovere di diligenza sotto il particolare profilo della violazione di legge, ha ritenuto di dover esercitare l'azione disciplinare nei confronti del dottor Ferdinando Viotti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

VIGEVANO, CALDERISI, STRIK LIEVERS, TARADASH e VITO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro sta inviando alle emittenti private locali televisive e radiofoniche la comunicazione che sono state rilasciate le concessioni previste dalla legge n. 223 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni con le norme dettate dal decreto 4 marzo 1994;

tale comunicazione contiene la richiesta di pagamento entro 30 giorni del canone di concessione relativo al periodo 4 marzo 1994-31 dicembre 1994;

tale canone viene richiesto moltiplicando l'importo per il numero dei bacini che si considerano serviti anche se non richiesti dalla singola emittente;

lo stesso canone viene richiesto anche dai bacini che erano stati rifiutati (perché « non utilmente collocati in graduatoria ») in base al piano di assegnazione poi annullato e sequestrato dall'autorità giudiziaria —:

se il Ministro non ritenga dover intervenire per sospendere la richiesta del canone di concessione 1994 nei confronti di radio e televisioni locali, in quanto le stesse fino alla data del rilascio del decreto di concessione (peraltro non ancora avvenuto) hanno provvisoriamente operato e

continuano ad operare con il regime autoritario di cui all'articolo 32 della legge n. 223 del 1990;

se il Ministro non ritenga di dover intervenire per sospendere l'applicazione delle richieste avanzate alle singole emittenti dall'Amministrazione alla luce di quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 223 del 1990, la quale nel punto 4 e 5 prevede, tra l'altro, che i canoni di concessione vengano pagati entro il 31 gennaio di ciascun anno e non per l'anno antecedente al rilascio delle concessioni;

se il Ministro ritenga legittimo richiedere il canone delle concessioni per ogni bacino servito e addirittura per quelli non raggiunti dal segnale dell'emittente e per i quali era stata anche negata la concessione, quando la legge n. 223 del 1990 all'articolo 22 (punto b) prevede un canone per ogni concessione complessiva ed all'articolo 3 comma 9 sancisce che il bacino coincide di regola con il territorio delle singole regioni e può comprendere più regioni, parte di esse o parte di regioni diverse purché contigue. Bacini per altro che, come il Ministro ben sa non sono stati ancora né definiti, né formalizzati mancando il piano di assegnazione;

se il Ministro consideri quantomeno inopportuno che mentre non vengano applicate le misure a sostegno dell'emittenza locale previste da più leggi dello Stato si operi per appesantire l'onere dell'ottenimento, legittimo della concessione della quale i soggetti interessati hanno diritto.

(4-07828)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.*

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 1° marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso con la consegna dei decreti agli interessati e la contestuale richiesta di pagamento dei canoni.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ministero (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di compatibilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

Occorre peraltro precisare che, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 « è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato ».

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che eserciscono una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per l'ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93 il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora esso non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

VIGNI, SERAFINI e TATTARINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

il Ministro sta inviando alle emittenti private locali televisive e radiofoniche la comunicazione che sono state rilasciate le concessioni previste dalla legge n. 223 del 1990, con le norme dettate dal decreto 4 marzo 1994;

tale comunicazione contiene la richiesta di pagamento entro 30 giorni del canone di concessione relativo al periodo dal 4 marzo 1994 al 31 dicembre 1994;

il canone richiesto viene calcolato moltiplicando l'importo per il numero di bacini che si considerano serviti, anche se non richiesti dalla singola emittente;

lo stesso canone viene richiesto anche per i bacini che erano stati rifiutati (perché « non utilmente collocati in graduatoria ») in base al piano di assegnazione poi annullato —;

se il Ministro non ritenga opportuno sospendere la richiesta del canone di concessione 1994 nei confronti di radio e TV locali, in quanto le stesse fino alla data del rilascio del decreto di concessione (per altro non ancora avvenuto) hanno provvisoriamente operato e continuano ad operare con il regime autorizzatorio di cui all'articolo 32 della legge n. 223 del 1990;

se il Ministro non ritenga di dover intervenire per sospendere l'applicazione

delle richieste avanzate alle singole emittenti dall'Amministrazione alla luce di quanto disposto dall'articolo 32 della legge n. 223 del 1990, la quale nel punto 4 e 5 prevede, tra l'altro, che i canoni di concessione vengano pagati entro il 31 gennaio di ciascun anno e non per l'anno antecedente al rilascio delle concessioni;

se il Ministro ritenga legittimo richiedere il canone delle concessioni per ogni bacino servito e addirittura per quelli non raggiunti dal segnale dell'emittente e per i quali era stata anche negata la concessione, quando la legge n. 223 del 1990, all'articolo 22 prevede un canone per ogni concessione complessiva ed all'articolo 3 sancisce che il bacino coincide di regola con il territorio delle singole regioni e può comprendere più regioni, parte di esse o parte di regioni diverse purché contigue. Bacini peraltro che, come il Ministro ben sa, non sono stati ancora né definiti né formalizzati mancando il piano di assegnazione;

se il Ministro non consideri sconcertante che mentre non vengano applicate le misure a sostegno dell'emittenza locale previste da più leggi dello Stato, si appesantisca l'onere dell'ottenimento della concessione della quale i soggetti interessati hanno diritto. (4-07869)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che a seguito della registrazione da parte della Corte dei Conti dei decreti di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale emanati in applicazione delle leggi 17.12.1992, n. 482 e 27.10.1993, n. 422, le emittenti interessate sono state informate dell'avvenuto rilascio delle predette concessioni e sono state invitate al pagamento dei canoni afferenti gli anni 1994 e 1995.*

Il canone di concessione relativo all'anno 1994 è stato determinato facendo riferimento al periodo intercorrente tra la data di firma di ciascun decreto ed il 31 dicembre 1994 in analogia con la procedura già adottata nella determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale.

Si evidenzia in proposito che i decreti in questione sono stati firmati dai Ministri pro-tempore a partire dal 1° marzo 1994 e sono stati inviati alla Corte dei Conti per la prevista registrazione.

La richiesta di pagamento del rateo afferente l'anno 1994 avviene ad esercizio scaduto in quanto solo di recente tali decreti sono stati registrati dalla Corte dei Conti ed il Ministero del Tesoro, cui affluiscono i canoni di concessione, ha comunicato il numero di c/c su cui effettuare il relativo versamento.

L'iter di rilascio delle concessioni si è concluso con la consegna dei decreti agli interessati e la contestuale richiesta di pagamento dei canoni.

Il dilungarsi della procedura è dipeso dalla intervenuta trasformazione dell'amministrazione p.t. in Ministero (legge 71/94) che ha comportato il passaggio dal regime di contabilità speciale a quello di compatibilità generale e la conseguente necessità del visto di registrazione preventiva degli atti da parte della Corte dei Conti nonché una diversa acquisizione a bilancio delle somme afferenti il pagamento dei canoni tramite l'istituzione di un apposito c/c presso la Tesoreria di Stato.

Occorre peraltro precisare che, all'atto dell'emissione di ciascun decreto ministeriale di concessione, agli interessati è stata inviata la comunicazione dell'esito favorevole della domanda di concessione e contestualmente è stato richiesto di provvedere, entro 10 gg. dalla data di ricezione della comunicazione stessa, al pagamento della tassa di rilascio delle concessioni governative che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 « è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna dello stesso all'interessato ».

Appare evidente che coloro che hanno provveduto al pagamento della tassa di concessione relativa all'anno 1994 erano consapevoli di dover corrispondere, per lo stesso periodo, anche il canone di concessione in quanto entrambi i pagamenti sono obbligatori e costituiscono il presupposto per l'esercizio delle attività di diffusione.

I canoni di concessione relativi alla diffusione sonora in ambito locale sono stati determinati secondo quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482.

In particolare, per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale è stabilito il pagamento di L. 5.000.000 per la prima provincia servita e di L. 1.000.000 per ogni altra provincia servita fino ad un massimo di L. 15.000.000.

Le province servite sono state individuate sulla base degli atti in possesso della Direzione Centrale servizi radioelettrici ivi compresa la dichiarazione relativa agli impianti eserciti fornita da ciascuna emittente.

Relativamente alla radiodiffusione sonora a carattere comunitario i canoni sono stati calcolati nella misura del 25 per cento.

Sono state esentate dal pagamento del canone di concessione le emittenti che eserciscono una rete di impianti costituita da non più di 4 trasmettitori ciascuno di potenza non superiore a 400 W.

Quanto alla radiodiffusione televisiva in ambito locale la legge 27 ottobre 1993, n. 422 ha previsto un diverso sistema di calcolo del canone per l'anno 1994 rispetto agli anni successivi.

Ed invero, il canone relativo all'anno 1994 è stato calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22 della legge n. 223/90 che prevede il pagamento di un importo pari a lire venti milioni aumentato del 16,90 per cento, ai sensi del decreto interministeriale poste-tesoro del 18.2.1994. L'ambito locale è stato identificato nella regione interessata al servizio di radiodiffusione.

Ne consegue che qualora le regioni interessate al servizio siano più di una il canone di cui trattasi viene calcolato moltiplicando l'importo fissato per l'ambito locale per il numero delle regioni interessate al servizio.

Per l'anno 1995 e fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 10 della legge 422/93 il canone di concessione viene determinato nella misura dell'1 per cento del fatturato annuo qualora esso non superi 2 miliardi di lire.

A tal fine il Garante per la radiodiffusione e l'editoria comunica al Ministero,

entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'elenco delle emittenti con l'indicazione del relativo fatturato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: Gambino.

VITO, TARADASH, VIGEVANO, CALDERISI, BONINO e STRIK LIEVERS. — Al Ministro di grazia e giustizia.— Per sapere:

se corrisponda al vero che nel carcere di Locri i detenuti soffrono questi particolari disagi e quali urgenti provvedimenti intenda adottare:

manca di spazi di socialità, al di fuori di quelli previsti per le ore d'aria;

sovraffollamento nel reparto detenuti comuni, che ospita circa il doppio dei detenuti che potrebbe contenere;

ritardi nelle visite specialistiche;

scarsità di generi alimentari di sopravvitto;

cattivo funzionamento della biblioteca;

notevoli ritardi nelle risposte alle varie domande presentate;

scarsità di contatti con religiosi, assistenti sociali ed educatori;

celle sprovviste di arredi;

impossibilità di effettuare 2 ore di colloquio in una unica soluzione;

particolare severità nei confronti dei detenuti che rivendicano i propri diritti, che vengono messi in isolamento. (4-03566)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Alla data del 31 gennaio u.s. la Casa Circondariale di Locri ospitava, a fronte di una capienza totale pari a 118 posti-letto, 124 persone, di cui 79 assegnate alle sezioni destinate ai detenuti comuni.

Con riferimento ai quesiti posti dagli Onorevoli interroganti, la Direzione dell'isti-

tuto, interessata al riguardo, ha fornito le seguenti assicurazioni:

Le celle, che per le note condizioni di sovraffollamento possono ospitare due od al massimo tre persone, sono tutte dotate del previsto arredo.

I detenuti trascorrono cinque ore giornaliere nei locali passeggi e possono usufruire di un vano, precedentemente utilizzato alla proiezione di films, destinato a sala per lavorazioni artigianali.

All'interno dell'istituto è funzionante una biblioteca. Detto servizio, gestito direttamente dall'educatore, è stato organizzato mediante la catalogazione dei libri e la compilazione di un elenco messo a disposizione dei detenuti per la consultazione.

Le pratiche di culto sono affidate al Cappellano della Casa Circondariale, il quale assicura la sua presenza ed assistenza tutti i giorni della settimana, escluso il Giovedì, celebrando ogni Domenica la Santa Messa.

Anche gli operatori carcerari, al pari del Cappellano, seguono ed aiutano giornalmente i detenuti per qualsiasi richiesta.

Per ciò che attiene alle domande presentate, la Direzione dell'istituto ha garantito che le stesse vengono evase senza indugio. I tempi invece si allungano per quelle pratiche che necessitano del previsto « nulla osta » della competente Autorità Giudiziaria.

Quanto alle visite specialistiche le stesse, qualora ne sia accertata la necessità, vengono effettuate in modo regolare.

Si fa altresì presente che la lista dei generi di sopravvitto ammessi, per la quale tra l'altro non è stata avanzata alcuna richiesta di ampliamento, permette di poter soddisfare ampiamente le esigenze di coloro che sono ristretti nella Casa Circondariale di Locri. A detta lista, inoltre, durante le festività natalizie e pasquali, vengono aggiunti i dolci tipici di tali ricorrenze.

In ordine alla impossibilità da parte della popolazione carceraria di effettuare il cosiddetto « colloquio prolungato », si precisa che la valutazione delle relative istanze è operata salvaguardando le esigenze connesse alla organizzazione del servizio, così per come previsto dall'articolo 35, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modifiche.

Va infine evidenziato come il potere disciplinare viene esercitato conformemente alla normativa vigente, ed attuato secondo la prevista procedura.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Mancuso.

ZENONI. — *Al Ministro del tesoro.* —
Per sapere — premesso che:

il signor Sorrentino Luigi in data 27 maggio 1982 ha presentato domanda per la ricongiunzione dei periodi assicurativi presentando tutta la documentazione necessaria;

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Novara e quello di Varese hanno comunicato al Ministero del Tesoro i tabulati dei contributi versati al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti con il calcolo degli interessi dovuti ai sensi della legge n. 29 del 1979;

il signor Sorrentino Luigi ha sollecitato l'espletamento della pratica senza però ottenere alcuna risposta;

la situazione in cui versa il signor Sorrentino è comune anche a molti altri lavoratori che intendono andare in pensione —:

quali iniziative intenda intraprendere per un più rapido espletamento delle pratiche di ricongiunzione dei periodi assicurativi salvaguardando così i diritti acquisiti da parte di quei lavoratori che hanno i requisiti per ottenere il trattamento pensionistico. (4-02548)

RISPOSTA. — *L'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica ha provveduto ad emettere, in data 30 gennaio 1995, il decreto con cui sono stati ricongiunti, in favore del signor Sorrentino Luigi, 5 anni, 2 mesi e un giorno, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 29/79.*

L'onere a carico dell'interessato, derivante dalla ricongiunzione, ammonta a lire 451.765, rateizzabili in 10 anni, per una somma pari a lire 5.140 mensili.

Il suddetto decreto verrà notificato al signor Sorrentino, nei termini di legge, tramite il comune di residenza.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALB12-180
Lire 3700